

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

**Assicurazione Multirischi per le Piccole Medie Imprese,
Commercio, Servizi e Terzo Settore**

GLOBAL SISTEMA IMPRESA

Ed.3/PMI1

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.**

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Global Sistema Impresa è una soluzione assicurativa che offre la scelta di un'ampia gamma di garanzie, abbinabili fra loro, a copertura dei rischi, che possono minare la stabilità economica di un'azienda, relativi ai beni dell'attività (come ad esempio i danni diretti all'immobile, alle strutture ricettive, in uso o di proprietà, e al suo contenuto, incluse le apparecchiature elettroniche e i danni da furto) nonché a quelli connessi all'attività (dovuti ad esempio a richieste di risarcimento per danni a terzi o verso prestatori di lavoro o ai danni indiretti quali i mancati guadagni per interruzione del business in seguito ad eventi da incendio e complementari o danni da attacchi informatici o la difesa per vertenze in ambito penale o civile).



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere in base alle tue esigenze assicurative di tutelarti:

- per i rischi legati all'immobile in cui svolgi l'attività di impresa;
- per i rischi legati all'attività di impresa;
- per entrambe le tipologie di rischio.

Per ciascuna tipologia di rischio è previsto l'acquisto di una garanzia principale a cui possono essere abbinate eventuali garanzie opzionali.

Sezione A) Beni di impresa

Garanzia principale (alternative):

- ✓ **Incendio Fabbricato** (formula Rischi Nominati o All Risks)
- ✓ **Rischio Locativo** (formula Rischi Nominati)
- ✓ **Incendio Contenuto Stand Alone** (formula Rischi Nominati)

Garanzie opzionali:

- **Incendio Contenuto** (formula Rischi Nominati o All Risks)
- **Responsabilità Civile Fabbricato** (R.C.F.)
- **Responsabilità Civile Inquinamento** (R.C.I.)
- **Furto**
- **Assistenza al fabbricato**
- **Business Interruption**
- **Apparecchiature elettroniche**

MASSIMALI (annui)

Incendio Fabbricato/Rischio Locativo: da 50.000 fino a 1.000.000€ (oltre e fino a 3.000.000 R.D.);

Incendio Contenuto: fino a 300.000€;

Incendio Contenuto Stand Alone: fino a 50.000€ (100.000€ R.D.);
R.C.F.: 1.000.000€; **R.C.I.:** 50.000 €;

Furto, Rapina ed Estorsione: 5.000/10.000/15.000/20.000/
25.000/50.000/100.000 €; **Assistenza al fabbricato:** Massimali per
singola prestazione da 300/500/1500€ e massimo 10.000€, per
ogni evento, come indicato nell'art. 44.1 delle Condizioni di
assicurazione; **Business Interruption:** 25.000€ (opzione diaria:
1.000/2.000€); **Apparecchiature Elettroniche:** 10.000 / 15.000 /
20.000 / 25.000 / 50.000 €.

Sezione B) Attività di impresa

Garanzia principale:

- ✓ **Responsabilità Civile Verso Terzi** (R.C.T.)

Garanzie opzionali:

- **Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro** (R.C.O.)
- **Responsabilità Civile Prodotti** (R.C.P.)
- **Responsabilità civile figure apicali** (D&O)
- **Tutela Legale**
- **Cyber Risk**

MASSIMALI (annui)

R.C.T.: 500.000/1.000.000/1.500.000/2.000.000 € (2.500.000€ e
3.000.000€ R.D.) **RCO:** 500.000 / 1.000.000 / 1.500.000 /
2.000.000€ (RD); **R.C.P.:** 150.000/250.000€; **D&O:** 25.000 €; **Difesa**
Penale: 30.000 €; **Cyber Risk:** 5.000/10.000
/15.000/20.000/25.000 €.



Che cosa non è assicurato?

L'immobile:

- ✗ che non sia ubicato in Italia;
- ✗ destinato ad attività diversa rispetto a quella assicurata;
- ✗ che non abbia strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- ✗ che abbia pareti esterne e copertura del tetto in materiali combustibili per più del 20% delle superfici.

L'azienda:

- ✗ che non sia ubicata in Italia;
- ✗ che operi in comparti diversi dal commercio, artigianato, ristorazione, manifatturiero, servizi, edilizia e terzo settore (ovvero che rientri nell'elenco delle attività escluse dalla polizza);
- ✗ che generi un fatturato annuo superiore a 10.000.000€;
- ✗ che abbia un numero di addetti superiore a 20 (qualora non specificatamente derogato dalla Compagnia).

In riferimento a tutte le sezioni, si intendono esclusi:

- ✗ rischio guerra;
- ✗ danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche;
- ✗ qualsiasi risarcimento o prestazione possano esporre la responsabilità della Compagnia nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni commerciali od economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America (cd "Sanction Clause");
- ✗ sinistri causati direttamente o indirettamente da PFAS.

Per le garanzie Incendio Fabbricato, Rischio Locativo, Incendio Contenuto Stand Alone, Incendio Contenuto (e relative estensioni)

Indipendentemente dall'Evento che li ha generati, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ✗ conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare o meno, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali Eventi;
- ✗ conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ conseguenti o verificatisi in occasione di **eruzioni vulcaniche**, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ terremoto; inondazioni, alluvioni;
- ✗ conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;



Che cosa non è assicurato? (segue)

- ✗ di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- ✗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo (ed in ogni caso l'inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato, di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- ✗ indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- ✗ diretti e indiretti occorsi a reti di trasmissione e distribuzione sopraelevate, compresi a titolo esemplificativo, cablaggio, cavi, piloni, tralicci, torri, altre strutture di supporto e tutte le attrezzature di qualsiasi tipo accessorie o complementari a dette tipologie di installazioni dedicate alla distribuzione di corrente elettrica, segnali telefonici o telegrafici e qualunque comunicazione dati sia audio che video.
- ✗ i danni conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione delle cose assicurate;
- ✗ i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità e la fruibilità delle cose assicurate;

Per tutte le garanzie di Responsabilità Civile (R.C.F.; R.C.I.; R.C.T.; R.C.O.; R.C.P ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione:

- ✗ i rischi di RC di imprese che producono e/o commercializzano armi, esplosivi e/o fuochi artificiali;

è inoltre esclusa la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:

- ✗ derivanti da obblighi di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- ✗ conseguenti a: inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- ✗ derivanti dall'uso di: veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti; aeromobili; veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi
- ✗ conseguenti o verificatisi in occasione di cedimento e franamento del terreno;
- ✗ da violazione dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa, meglio definiti Employment Practices Liability;
- ✗ da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jakob (vCJD);
- ✗ patrimoniali puri, derivanti da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale;
- ✗ verificatisi in occasione di quanto indicato al punto 1 delle "esclusioni generali", salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.



Ci sono limiti di copertura?

Per le garanzie Incendio Fabbricato, Rischio Locativo, Incendio Contenuto Stand Alone, Incendio Contenuto (e relative estensioni)

Indipendentemente dall'Evento che li ha generati, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ! provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! da allagamento, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (salvo che non sia operante la specifica estensione con premio aggiuntivo);
- ! da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- ! derivanti da crollo o collasso strutturale dei *fabbricati*, non riconducibili a incendio, *implosione* ed *esplosione*;
- ! subiti da *macchinari* e *attrezzature* oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita *assicurazione*, come pure da *apparecchiature elettroniche* qualora assicurate con la garanzia "Apparecchiature elettroniche";
- ! alle merci e attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il loro trasporto all'esterno dell'esercizio (salvo che non sia operante la specifica estensione "Merci in refrigerazione" con premio aggiuntivo);
- ! provocati a cose /beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio (salvo che non sia operante la specifica estensione "Ricorso terzi da incendio" con premio aggiuntivo);

L'Assicurazione non comprende i danni subiti da:

- ! terreni, boschi, alberi, vegetazioni, coltivazioni ed animali in genere;
- ! merci durante il trasporto e/o la movimentazione e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;
- ! merci per mancata od anormale produzione e/o mantenimento del freddo e del caldo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, tutti anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- ! merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata qualora garantite da specifica polizza;
- ! macchinari per effetto di guasti accidentali meccanici in genere (salvo che non sia operante la specifica estensione "Guasto macchine" con premio aggiuntivo);
- ! lastre e insegne per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi (salvo che non sia operante la specifica estensione "Rottura Lastre" con premio aggiuntivo);

Per tutte le garanzie di Responsabilità Civile (R.C.F.; R.C.I.; R.C.T.; R.C.O.; R.C.P è esclusa la Responsabilità Civile dell'assicurato per i danni:

- ! alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- ! alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- ! alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- ! provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- ! da furto (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- ! provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- ! arrecati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- ! gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono valide in Italia, dove è ubicato l'immobile assicurato, le garanzie riferite ai locali e al contenuto dell'attività assicurata e quindi tutte quelle incluse nella **"Sezione A - Beni di impresa"**
- ✓ L'assicurazione R.C.T.: vale in tutti i paesi europei. Limitatamente a viaggi di affari, partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché direttamente effettuati dall'Assicurato ed inerenti all'attività dichiarata, vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
- ✓ L'assicurazione R.C.O. e Cyber Risk (Sezione F) vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
- ✓ La garanzia D&O: opera per le richieste di risarcimento originate da fatti illeciti posti in essere ovunque nel mondo, con esclusione di USA e Canada e dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
- ✓ La garanzia R.C.P.: vale per i prodotti consegnati in tutto il mondo (con esclusione di USA e Canada) e per i danni ovunque verificatisi (tranne per i "danni da inquinamento accidentale" con esclusione di USA e Canada).
- ✓ L'assicurazione Tutela legale (Sezione E) è operante in tutti i paesi che si trovano nell'Europa geografica.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
 - comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative o comunicare la successiva stipulazione;
 - comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.
- In caso di sinistro, devi:
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
 - consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
 - attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario oppure direttamente alla Compagnia alla stipula del contratto, alla scadenza dell'eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza) tramite i seguenti metodi di pagamento (che rientrano nel quadro della normativa vigente): bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).

All'atto della sottoscrizione il Contraente può scegliere il pagamento del premio annuale con periodicità semestrale, con l'applicazione di una maggiorazione del 3% sul premio complessivo.

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Se scelti dal Contraente, la Polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del Premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo.

Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Compagnia provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

L'assicurazione termina dopo un anno dalla decorrenza indicata in polizza e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora sussistano i requisiti di assicurabilità; se l'Assicurato non paga i premi (o le rate di premio) successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Puoi mandare la disdetta della Polizza mediante Raccomandata A./R. o PEC all'indirizzo di Global Assistance SPA - Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 014

Assicurazione Multirischi per le Piccole Medie Imprese, Commercio, Servizi e Terzo settore

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Global Sistema Impresa – Ed. 3/PMI1

Data di redazione del DIP aggiuntivo Danni: 04/07/2025 - ultima versione disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Piazza Armando Diaz 6, 20123 Milano; Telefono: +39 024333501; sito internet <https://globalassistance.it>; E-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014), soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. N iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111

Il patrimonio netto dell'Impresa: € 16,9 milioni al 31/12/2024; importo attribuibile al capitale sociale: € 5 milioni, riserve patrimoniali: € 11,9 milioni. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link: <http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>

L'indice di solvibilità dell'Impresa: 227,4% al 31/12/2024, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (€11,99 milioni) e il requisito patrimoniale di solvibilità (€5,27 milioni)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per la descrizione degli abbinamenti con estensioni facoltative a pagamento e garanzie opzionali si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione all'Art. 9.1 – Sezioni e Garanzie (pag. 26 del documento).



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni indicate nel Dip Danni si precisa quanto segue:

SEZIONE A – BENI DI IMPRESA

Per la Garanzia Responsabilità Civile Fabbriato (R.C.F.) si intendono esclusi:

- 1) i danni derivanti dalla "proprietà" del fabbricato, qualora il Contraente non sia il proprietario del fabbricato assicurato bensì conduttore locatario;

Inoltre, sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- 2) asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti: ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- 3) detenzione e/o impiego di esplosivi;
- 4) dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari;

Per la Garanzia Responsabilità Civile Inquinamento (R.C.F.) si intendono esclusi i danni:

- 1) di cui l'assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale (Decreto Legislativo n.152 3 aprile 2006 e successive modifiche);
- 2) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- 3) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- 4) arrecati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

Per la Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione si intendono esclusi i danni:

- a) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- b) subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da apparecchiature elettroniche qualora assicurate con la garanzia Apparecchiature elettroniche.

Per la Garanzia Assistenza al Fabbriato si intendono escluse le prestazioni causate da:

- a) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di Legge e/o dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;

Per la Garanzia Business Interruption si intende escluso quanto richiamato dalle esclusioni della garanzia principale. La garanzia inoltre non comprende:

1. Il periodo di inattività forzato causato da eventi diversi dai danni diretti e materiali al fabbricato o contenuto, dove si svolge l'attività assicurata, non indennizzabili ai sensi della sezione "Garanzie Incendio Fabbricato, Rischio Locativo e Incendio Contenuto Stand Alone";
2. **La Compagnia non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**
 - a) dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - b) tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici Locali o statali o altre norme di Legge;

Per la Garanzia Apparecchiature Elettroniche si intendono esclusi i danni:

- 1) provocati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità limitata;
- 2) per i quali, per legge o per contratto, deve rispondere il costruttore, il venditore, il manutentore o il locatore dei beni assicurati;
- 3) attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza;

SEZIONE B – ATTIVITÀ DI IMPRESA

Per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) l'assicurazione esclude la copertura per danni contrattuali e/o comunque riconducibili all'ambito della Responsabilità Civile Professionale. L'assicurazione non comprende inoltre i danni derivanti:

- 1) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 2) direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

Tali esclusioni sono in comune alla garanzia R.C.O.

Per la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) sono escluse in ogni caso:

- 1) asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto e/o dalla silice, ipoacusie;
- 2) le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, riduzioni di mansioni, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing").

Per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.) l'assicurazione non prevede inoltre copertura per i danni:

- 1) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli dalla legge;
- 2) imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore;
- 3) da incendio e furto derivanti da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto e da errata rilevazione e/o segnalazione di allarme;

Per la garanzia D&O si intendono escluse:

1. le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a:
 - a) qualsiasi circostanza e/o richiesta di risarcimento esistente prima dell'inizio del periodo di assicurazione che gli amministratori e/o la società conoscevano e che avrebbe ragionevolmente potuto originare una richiesta di risarcimento;
 - b) circostanze e/o richieste di risarcimento già notificate dalla società e/o dagli amministratori alla Compagnia in base a precedenti polizze stipulate;
 - c) qualsiasi responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica, nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

Per la garanzia Tutela Legale – Difesa Penale l'assicurazione non è operante per i sinistri conseguenti a:

- 1) circolazione e guida di qualsiasi veicolo (soggetto o non soggetto ad assicurazione obbligatoria);
- 2) tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo, sciopero e serrate e fatti dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi;
- 3) fabbricazione, commercializzazione o trasporto di esplosivi o merci infiammabili, armi o equipaggiamento militare;

Per la garanzia Cyber Risk l'assicurazione non comprende i danni:

- 1) derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
- 2) in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- 3) relativi a responsabilità contrattuali.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni indicate nel Dip Danni si precisa quanto segue:

SEZIONE A – BENI DI IMPRESA

Per le garanzie Incendio Fabbricato, Rischio Locativo, Incendio Contenuto Stand Alone e Incendio Contenuto

L'assicurazione non comprende inoltre i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- 1) assestamenti, restringimenti, dilatazioni;
- 2) guasti e rotture meccanici in genere, mancato o anormale funzionamento;
- 3) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore o il fornitore delle cose assicurate;
- 4) mancata e/o anormale manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari; costruzione,

trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti; 5) difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata all'atto della stipula della polizza; salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Compagnia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni. Sono inoltre esclusi i danni derivanti da quanto assicurato dalle singole Estensioni Facoltative a pagamento se non espressamente indicate nel modulo di polizza come comprese. Per la Garanzia Responsabilità Civile Fabbricato (R.C.F.) la polizza esclude la responsabilità civile derivante da: 1) (in caso di danni a terzi da incendio) i danni ai fabbricati e/o locali locati a terzi dall'Assicurato; 2) umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali in genere. Per la garanzia Business Interruption l'Assicurazione non comprende: La Compagnia non risponde delle perdite e delle spese: 1. conseguenti ad un sinistro subito dalle Merci in genere e/o in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; 2. riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi; 3. riferibili a sospensione parziale dell'attività. Per la garanzia Apparecchiature elettroniche sono esclusi dall'assicurazione, indipendentemente dall'evento che li ha generati, i danni: 1) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; 2) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza; 3) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati; 4) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
SEZIONE B – ATTIVITÀ DI IMPRESA Per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni derivanti da quanto assicurato dalle singole Estensioni Facoltative a pagamento e garanzie opzionali quando non espressamente indicate nel modulo di polizza come comprese. Per la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) l'assicurazione inoltre non vale per: 1) quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. 3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.) l'assicurazione esclude le seguenti spese: 1) le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto; 2) spese e oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto; 3) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche e indagini siano state autorizzate dalla Società; 4) le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto. Per la garanzia D&O si intendono escluse le richieste di risarcimento: 1) derivanti o conseguenti ai procedimenti amministrativi innanzi alla Corte dei conti, nel caso di amministratori di società a partecipazione pubblica. Per la garanzia Tutela Legale – Difesa Penale (e relativa estensione Difesa Civile) non sono oggetto di copertura i seguenti casi: 1) dolo del Contraente o dell'Assicurato; 2) la materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto diversamente indicato nelle varie garanzie; 3) costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. 4) le vertenze contrattuali con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza; Per la garanzia Cyber Risk sono escluse: 1) Le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della Polizza, anche se non notificati ad altri assicuratori; 2) I danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei dirigenti e amministratori;



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad una tipologia di clientela, costituita da piccole medie imprese, che lavorano nel settore del commercio, artigianato, ristorazione, manifatturiero, servizi, edilizia e terzo settore, che necessitano di una copertura dei rischi relativi ai beni dell'attività stessa, e in particolare dei rischi di incendio ed altri eventi che possono colpire il fabbricato ed il contenuto, nonché di quelli connessi all'attività svolta, derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e dalla responsabilità civile verso i prestatori d'opera.

Le aziende contraenti devono rispondere ai seguenti requisiti:

- siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana,
- abbiano un numero di addetti non superiore a 20 (tranne se non specificatamente derogato dalla Compagnia);
- abbiano un fatturato annuo massimo fino a € 10.000.000;

- svolgono un'attività rientrante fra quelle "assicurabili" ai sensi di polizza.



Quali costi devo sostenere?

È a carico del Contraente la quota parte del premio imponibile percepita dagli Intermediari (con riferimento all'intero flusso commissionale) a titolo provvigionale, che nel presente contratto è in media pari al 25%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Contatti". Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'Ivass (Info su: www.ivass.it).
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- <u>Arbitrato</u> : In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito. - <u>Liti Transfrontaliere</u> : è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale: Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente Detrazione premi: Non è prevista detraibilità fiscale dei premi Tassazione prestazione assicurata: Non è prevista alcuna tassazione sulle prestazioni assicurate
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“GLOBAL SISTEMA IMPRESA”

Ed. 3/PMI1

Data ultimo aggiornamento 04/07/2025

Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni
Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

Sommario

DEFINIZIONI - GLOSSARIO	4
GLOSSARIO SPECIFICO DELLA “GARANZIA D&O”	17
GLOSSARIO SPECIFICO DELLA GARANZIA “CYBER RISK”	19
ELENCO E DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE ASSICURATE DALLA POLIZZA	22
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE.....	24
Sezione A) BENI DI IMPRESA	31
Garanzie Incendio Fabbricato, Rischio Locativo e Incendio Contenuto Stand Alone	31
Garanzia Responsabilità Civile Fabbricato (R.C.F.).....	49
Garanzia Responsabilità Civile Inquinamento (R.C.I.).....	55
Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione	57
Garanzia Assistenza al Fabbricato	64
Garanzia Business Interruption	67
Garanzia Apparecchiature Elettroniche	69
Sezione B) ATTIVITÀ DI IMPRESA.....	75
Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	75
Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	88
Garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.)	90
Garanzia D&O	94
Garanzia “TUTELA LEGALE - DIFESA PENALE”	99
Garanzia CYBER RISK.....	103
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO.....	108
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO	124
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI	128

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Set Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ACCIDENTALE	Improvviso, casuale e imprevedibile.
ADDETTI	I soci dell'Assicurato, i titolari dell'azienda, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i <i>prestatori di lavoro</i> , i titolari dell'attività, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'esercizio ricettivo assicurato, nonché i prestatori di lavoro di cui si avvale l'Assicurato - nel rispetto delle norme di legge - nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
ALLAGAMENTO	L'eccesso o l'accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
ALLUVIONE E INONDAZIONE	L'allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita dagli argini di corsi d'acqua, da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.
AMMENDA (per la Sezione Tutela Legale)	Pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni.
AMMINISTRATORE	Un membro del Consiglio di amministrazione.
ANNO	Periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
APPALTATORE/ SUBAPPALTATORE	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori. È equiparato all'appaltatore/subappaltatore: - il prestatore di un contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile); - il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Unità centrali, personal computer, stampanti, terminali, gruppi di continuità, scanner, plotter, fax, fotocopiatrici, fatturatrici, macchine elettroniche da scrivere e per calcolare, e relativi accessori, impianti telefonici, di allarme, videoregistrazione (TVCC), citofoni, apparecchi audio e video in genere, telefoni cellulari, registratori di cassa, terminali P.O.S., condizionatori dedicati alle apparecchiature sopracitate, Si intendono compresi televisori e apparecchi elettronici di proprietà dell'esercizio ricettivo/alberghiero assicurato, posti nelle singole camere/appartamenti o nei locali comuni (sale TV o di proiezione) nonché apparecchi audiovisivi ed attrezzatura al servizio di sale riunioni o meeting. Le apparecchiature elettroniche possono essere "fisse" o "ad impiego mobile."
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE	Le <i>apparecchiature elettroniche</i> che, per loro caratteristiche e destinazione, possono essere utilizzate anche al di fuori dell'ubicazione assicurata.
ARBITRATO	Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA (per Sezione Assistenza)	L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla <i>Compagnia</i> tramite la <i>Centrale Operativa</i> all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.
ASSISTENZA GIUDIZIALE	Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
ATTIVITÀ	L'attività economica svolta professionalmente dal Contraente, destinata alla produzione di beni e/o alla prestazione di servizi, identificata in polizza.
ATTIVITÀ STAGIONALE	L'esercizio si intende stagionale quando resta aperto per meno di 270 giorni all'anno.
ATTO DI TERRORISMO	Per atto di terrorismo si intende ogni atto violento, minaccia di violenza o comunque ogni atto pericoloso per la vita umana o per beni materiali o immateriali o le infrastrutture, compiuto con l'intenzione o l'effetto di influenzare un qualsiasi governo o istituzione o per creare stati di tensione, di timore, di terrore o di panico nella collettività in genere o in parti di essa.
AZIENDA	Luogo dove viene svolta l' Attività assicurata
BENI IN LEASING	I beni utilizzati dall'Assicurato nell'esercizio dell' Attività dichiarata in polizza, che sono oggetto di un contratto di locazione finanziaria.
CANAL JET	Sistema di disostruzione di una condotta con erogazione di acqua ad alta pressione effettuata tramite sonda.
CARENZA (per la Sezione Tutela Legale)	Periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.
CASO ASSICURATIVO	Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.
CENTRALE OPERATIVA	<i>Struttura Organizzativa</i> esterna (operante in conformità alle norme e regolamenti di vigilanza di tempo in tempo vigenti) costituita da medici, tecnici, operatori, messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a cui la Società ha affidato incarico per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di "Assistenza" previste in Polizza.
CLIENTE OSPITE	La persona o il gruppo di persone che occupano una sola camera o un solo appartamento della struttura ricettiva, soggetto all'obbligo di registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge.

CLIENTE FREQUENTATORE	La persona che usufruisce e/o frequenta uno o più servizi (ristorante, piscina, ecc.) della struttura ricettiva assicurata, senza soggiornare presso la stessa e pertanto non soggetto all'obbligo di registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge (es. cliente solo ristorante senza pernottamento).
COLPA GRAVE	Comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.
COLPO DI ARIETE	Fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
COMMITTENTE	Il soggetto che affida a terzi lo studio o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
COMPAGNIA	Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A
COMPENSI PER LA TRASFERTA (per la Sezione Tutela Legale)	Spese di viaggio e di soggiorno dovute dal Cliente al proprio avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
CONTENITORE DI SICUREZZA	Il mezzo di custodia con le seguenti caratteristiche: • Pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli o similari); • Movimenti di chiusura a chiave o combinazione; • Peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio al muro nel quale è incassato, in modo che non possa essere sfilato senza demolizione del muro stesso.
CONTENUTO	L'insieme dei beni contenuti nel <i>fabbricato</i> assicurato, e precisamente: • <i>Macchinari e attrezzature;</i> • <i>Arredamento delle dipendenze quali provviste dell'esercizio e quant'altro di inerente o in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, biciclette ed esclusi: ciclomotori, natanti a motore, natanti non a motore di lunghezza superiore a 6 metri, apparecchi elettronici, oggetti pregiati, preziosi e valori;</i> • <i>Merci;</i> • <i>Scorte e prodotti;</i> • <i>Cose particolari;</i> • <i>Beni in leasing, purché non assicurati con apposita assicurazione;</i> • <i>Valori e preziosi;</i> • <i>Effetti personali dell'Assicurato e suoi addetti, escluso quanto riportato nelle abitazioni.</i>
CONTRAENTE	Il soggetto giuridico che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e di altri e si impegna al versamento dei premi alla <i>Compagnia</i> .
CONTRATTO	Documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
CONTRIBUTO UNIFICATO	Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.
CONTROPARTE	La parte avversaria in una controversia.

CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (C.T.U.)	Svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
CONSULENTI TECNICI DI PARTE (C.T.P.)	Libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
COPERTURA	Il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.
COSE (per la Sezione R.C.T.)	Gli oggetti materiali e gli animali.
COSE NON CONSEGNATE DAI CLIENTI OSPITI	Si intendono cose che si trovano nell'esercizio ricettivo /alberghiero assicurato durante il tempo nel quale il cliente ospite dispone dell'alloggio.
COSE CONSEGNATE/PORTATE DAI CLIENTI OSPITI	Si intendono: - cose assunte in custodia dall'albergatore o suoi addetti, fuori dell'esercizio alberghiero assicurato, sempre durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; - cose assunte in custodia dall'albergatore o suoi addetti, sia fuori o sia dentro l'esercizio alberghiero assicurato, durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
COSE PARTICOLARI	• Archivi, documenti, disegni, stampati, registri, microfilm, pellicole e fotografie; • Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; • Supporti di dati.
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (per la Sezione Tutela Legale)	Il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
DANNO DI NATURA CONTRATTUALE	Danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
DANNO (DI NATURA) EXTRACONTRATTUALE (per la Sezione Tutela Legale)	Danni ingiusti conseguenti ad un fatto illecito.
DANNO INDIRETTO	Le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivante.
DANNO LIQUIDABILE	Il danno accertato e indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tener conto di eventuali franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e risarcimento.

DANNO MATERIALE E DIRETTO	Il danno accidentale subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.
DATI	L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
DELITTO COLPOSO (per la Sezione Tutela Legale)	È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
DELITTO DOLOSO (per la Sezione Tutela Legale)	Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
DISDETTA	Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
DURATA	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
EFFETTI PERSONALI DELL'ASSICURATO E SUOI ADDETTI	Si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis, calcio, ecc.), telefoni cellulari. In ogni caso si intendono sempre esclusi dagli effetti personali i seguenti beni: valori, gioielli e preziosi, natanti, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica, personal computer e tablet.
ENTI AVENTI VALORE ARTISTICO	I seguenti beni che costituiscono arredamento dell' <i>attività</i> : • I quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte; • Le collezioni o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere le collezioni di oggetti non preziosi; • Gli oggetti di argenteria, i tappeti, gli arazzi.
ESERCIZIO RICETTIVO/STRUTTURA RICETTIVA	L'albergo o l'esercizio ricettivo che svolge l'attività alberghiera o turistico ricettiva esercitata, indicata in polizza.
ESPLODENTI	Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: • A contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a esplosione; • Per azione meccanica o termica esplodono. Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel (allegato A, art. 83 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni).
ESPLOSIONE	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
ESTORSIONE	L'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'estorsione si distingue dalla rapina in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa (art. 629 del Codice Penale).
EVENTO	Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

FABBRICATO	L'intera costruzione edile o porzione di essa di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, sita nell'ubicazione riportata in polizza e adibita all'<i>attività</i> esercitata, comprese: - tutte le opere murarie e di finitura (quali moquette, tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti in genere); - serramenti; - opere di fondazione o interrato; - tutte le pertinenze quali: - cancelli, fognature, pannelli solari termici o fotovoltaici fissati al fabbricato, pavimentazioni esterne, recinzioni, strade interne, tettoie e pensiline non amovibili costituite prevalentemente in materiale incombustibile; - impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione quali: - elettrici, elettronici, di allarme, idrici, igienici e sanitari, termici; - di condizionamento, di estinzione, di illuminazione, di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, di riscaldamento, di segnalazione e comunicazione; - ascensori, montacarichi, scale mobili; - mosaici, affreschi e statue, se privi di valore artistico. Sono compresi locali di servizio separati quali: depositi, magazzini, cantine e soffitte, autorimesse e box anche in corpi separati, purché situati nell'ubicazione indicata in polizza. Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato, questa comprende le opere sopra elencate per le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio. È escluso tutto quanto indicato nella definizione di contenuto.
FASE GIUDIZIALE (per la Sezione Tutela Legale)	La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
FASE STRAGIUDIZIALE (per la Sezione Tutela Legale)	La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
FATTO ILLECITO (per la Sezione Tutela Legale)	L'azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
FATTURATO	Il volume di affari (fatturato con esclusione IVA); corrisponde a quanto pagato o pagabile all'Assicurato per i servizi resi a seguito dell'attività dichiarata assicurata.
FENOMENO ELETTRICO	L'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.
FISSI ED INFISSI	Manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.
FORMULA RISCHI NOMINATI	È la formula di assicurazione con cui la <i>Compagnia</i> elenca tutti gli eventi dannosi di cui risponde. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'assicurato. I beni e gli eventi assicurati sono descritti nel capitolo "Cosa è possibile assicurare" della sezione A) delle presenti Condizioni di Assicurazione.
FORMULA ALLRISKS	È la formula di assicurazione con cui la <i>Compagnia</i> non elenca puntualmente gli eventi dannosi di cui risponde (fanno eccezioni eventuali estensioni aggiuntive a pagamento) ma indennizza i danni materiali diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso.
FRANCHIGIA	L'importo che rimane a carico dell'Assicurato. La franchigia può essere espressa in valore monetario, in percentuale sulla somma assicurata o in numero di giorni. La franchigia si sottrae dal <i>danno liquidabile</i> .
FURTO	L'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

FURTO CON DESTREZZA	Il furto commesso con particolare abilità, tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine.
IMPLOSIONE	Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del <i>colpo di ariete</i> non sono da considerarsi implosione.
INCENDIO	La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI	Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno.
INDENNIZZO	L'importo risultante dopo aver applicato eventuali <i>franchigie</i> , <i>scoperti</i> , limiti di indennizzo, al <i>danno liquidabile</i> . Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'Assicurato a seguito di sinistro.
INFERRIATA	Il manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata può essere: • ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano, in modo tale che le barre dell'inferriata stessa siano affogate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; • fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati.
INFIAMMABILI	Le sostanze e i prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili come esplosivi, quali: • Gas combustibili, liquidi e solidi, con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; • Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; • Sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al (D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche).
INFORTUNIO	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.
INGORGIO	Il rallentamento nel deflusso di un liquido dovuto ad un suo accumulo.
INTERMEDIARIO	La persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa (art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche).
LASTRE	I lucernari, le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori, quali le insegne), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili. Si intendono comprese anche le insegne luminose poste all'esterno dell'ubicazione purché installate in prossimità dell'attività ricettiva assicurata, comunque entro limite massimo di mt. 200 dalla stessa.

LOCALI DI SERVIZIO SEPARATI	Locali separati non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, autorimesse o box, servizi accessori all'attività ricettiva/alberghiera assicurata purché situati nell'ubicazione indicata in polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.
LUCI	Le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura, per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.
MACCHINARIO, ATTREZZATURA E ARREDAMENTO	- Le apparecchiature elettroniche; - le macchine, gli impianti, gli attrezzi utensili, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e scorte; - l'attrezzatura, l'arredamento, il mobilio, i contenitori di sicurezza (escluso il loro contenuto), gli apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento; - gli enti aventi valore artistico; - i distributori automatici di merci, cibi e bevande; - le dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza di uffici, laboratori, dipendenze aziendali, attività ricreative, servizi generali, magazzini e quanto di simile relativo allo svolgimento dell'attività assicurata; - gli impianti e i mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa, di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); - gli indumenti di lavoro, gli accessori, i beni e gli effetti personali dei prestatori di lavoro (esclusi valori e preziosi); - i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni; - gli impianti anche fissi, le opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore o di sua proprietà purché con la presente polizza non sia assicurato il fabbricato; - Le tende esterne frangisole fissate al fabbricato, le antenne e le insegne installate sul fabbricato o in area esterna ad uso esclusivo dell'azienda. - Macchinari pompe di sollevamento ed impianti al servizio dei locali termali o delle beauty Spa facenti parte dell'esercizio assicurato. (esclusi eventuali apparecchi e macchinari ad uso sanitario).
MANUTENZIONE ORDINARIA	Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare, sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
MALATTIA	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da <i>infortunio</i> .
MASSIMALE	L'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la <i>Compagnia</i> .
MEDIAZIONE (per la Sezione Tutela Legale)	Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
MERCI	- Le materie prime; - gli ingredienti di lavorazione ed i prodotti semilavorati e finiti; - le scorte e i materiali di consumo; - gli imballaggi e i supporti; - gli stampati e il materiale pubblicitario; - gli scarti e i ritagli di lavorazione; - gli infiammabili e le merci speciali; - i lubrificanti, i carburanti e i combustibili in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento;

	• i veicoli a motore, anche se di proprietà di terzi, che formano oggetto di vendita o riparazione, esclusi i veicoli a Motore dell'Assicurato iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), salvo quelli interessati da minivoltura. Relativamente all'estensione aggiuntiva a pagamento "Merci in refrigerazione" si intendono esclusivamente gli alimenti.
MERCI SPECIALI	• Celluloide (grezza e oggetti di); • espansite; • schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; • materie plastiche espanse o alveolari; • imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito e gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nelle confezioni delle merci.
MEZZI DI CUSTODIA	Cassaforte a muro: mezzo di custodia dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso. Cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg.: mezzo di custodia concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso, di peso non inferiore a 200 Kg. Cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg: mezzo di custodia concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. Tale cassaforte mobile deve essere saldamente ancorata al pavimento e/o ai muri con punti di fissaggio disposti sul retro e/o sul fondo atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di strappo e/o scasso ed avere un peso non inferiore a 100 Kg. Armadio di sicurezza: mobile metallico ad uno o due battenti studiato e realizzato per la custodia di preziosi e valori, di peso non inferiore a 200 Kg. dotato di serrature di sicurezza e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso; Cassaforte posta nelle camere o negli appartamenti: mezzo di custodia posta nelle camere o negli appartamenti o unità abitative dei clienti, dotato di serrature a combinazione e/o chiave costruito con caratteristiche strutturali e chiusura atti ad opporre una sufficiente resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. Blocco di cassette di sicurezza: contenitori inseriti in grandi casseforti o armadi corazzati o camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l'una dal cliente e l'altra dall'albergatore.
MODULO DI POLIZZA	Documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato, il Valore assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio).
MULTA	Pena pecuniaria prevista per i delitti.
OCCLUSIONE	L'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera occlusione quella provocata da accumulo di grandine in grondaie e pluviali.
PANNELLI FOTOVOLTAICI	Impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento. Non si considerano rientranti nella definizione di pannelli fotovoltaici, i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, che rientrano nella definizione di Fabbricato.
PARTI	Il Contraente e la Compagnia.
PARTITA	L'insieme dei beni assicurati con un'unica somma assicurata indicata in polizza, rientranti nelle definizioni di fabbricato, contenuto, apparecchiature elettroniche.

PERITO	L'esperto incaricato da una delle parti (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla <i>Compagnia</i> per l'assicurazione.
PRESCRIZIONE (per la Sezione Tutela Legale)	L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
PRESTATORI DI LAVORO	Tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell' <i>attività</i> assicurata e delle quali debba rispondere ai sensi di legge (compresi anche gli eventuali stagisti, tirocinanti, borsisti e corsisti, compresi i prestatori di lavoro accessorio retribuiti attraverso "buoni lavoro voucher INPS"), Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
PRESTAZIONI (per la Sezione Assistenza)	Le assistenze prestate all'Assicurato dalla <i>Centrale Operativa</i> .
PREZIOSI	I gioielli, gli oggetti anche solo in parte in oro o platino, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di garanzia in base alla quale l'Assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei " <i>Beni assicurati</i> " esistenti al momento del <i>Sinistro</i> e senza l'applicazione della " <i>Regola Proporzionale</i> " ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.
PROCEDIMENTO PENALE (per la Sezione Tutela Legale)	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del <i>reato</i> ascritto.
PROGRAMMI IN LICENZA D'USO	Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, utilizzate in base a un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
QUERELA (per la Sezione Tutela Legale)	Azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
RAPINA	L'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona (art. 628 del Codice Penale).
REATO (per la Sezione Tutela Legale)	I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione o della <i>multa</i> , e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto o dell' <i>ammenda</i> .
RECESSO	Manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

REGOLA PROPORZIONALE	L'indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore del bene al momento del sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza (art. 1907 del Codice Civile).
RESIDENZA	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale, come risulta da certificato anagrafico.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (per la Sezione Tutela Legale)	È La responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia <i>fatto illecito</i>) idoneo a produrre un'obbligazione.
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (per la Sezione Tutela Legale)	È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore in conseguenza della causazione di un <i>fatto illecito</i> .
RICORSO AMMINISTRATIVO	È quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.
RIGURGITO	Il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
RISARCIMENTO	L'importo dovuto dalla <i>Compagnia</i> a seguito di danno causato a terzi dall'Assicurato.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro.
RISCHIO LOCATIVO	Garanzia con la quale s'intende tutelare il locatario (affittuario o conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario) per danni all'immobile locato.
SANZIONI AMMINISTRATIVE	La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
SCIPPO	La sottrazione della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO	L'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del <i>danno liquidabile</i> e che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPPIO	Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccessiva pressione interna. Gli effetti del gelo e del <i>colpo di ariete</i> non sono da considerarsi scoppio.
SECONDO RISCHIO	La copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza ad altra assicurazione e operante a partire dal limite previsto da quest'ultima.
SERRAMENTI	I manufatti per la chiusura di porte, finestre, lucernari (fissi e infissi).
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOLAI	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del <i>fabbricato</i> , escluse le pavimentazioni di finitura.

SOMMA ASSICURATA	L'importo indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i> .
SPESE DI GIUSTIZIA	Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
(SPESE DI) SOCCOMBENZA (per la Sezione Tutela Legale)	<i>Spese liquidate</i> dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
SPESE LEGALI	Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
SPESE LIQUIDATE (per la Sezione Tutela Legale)	Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
SPESE PER L'INTERVENTO DI PERITI/CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (CTU) E/O DI CONSULENTI TECNICI DI PARTE (CTP) (per la Sezione Tutela Legale)	Somme spettanti ai <i>periti</i> nominati dal Giudice (Consulenti Tecnici d'Ufficio - C.T.U.) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte - C.T.P.).
SPESE PER UN LEGALE DOMICILIATARIO (per la Sezione Tutela Legale)	Spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.
STILLCIDIO	Il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.
STRAGIUDIZIALE	Nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (vedi Centrale Operativa) (per la Sezione Assistenza)	La struttura di Blue Assistance S.p.A. - Via Santa Maria, n. 11 – 10122 TORINO, costituita da tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifico accordo sottoscritto con la <i>Compagnia</i> provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
SUPPORTO DI DATI	Il dispositivo informatico (esempio: disco esterno, CD-ROM, DVD-ROM, chiavetta USB) che viene utilizzato per registrare e memorizzare i dati.
SURROGAZIONE	L'azione che la <i>Compagnia</i> svolge in sostituzione dell'Assicurato o del Contraente, dopo aver pagato l'indennizzo nei confronti di terzi responsabili del sinistro.
TACITO RINNOVO	È una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
TERREMOTO	Il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
TERRITORIO ITALIANO	Il territorio della Repubblica Italiana.

TETTO	Il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura; sono compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
TRABOCCAMENTO	La fuoriuscita di liquidi non dovuta a occlusione, causata da incapacità degli impianti al servizio del fabbricato a smaltire l'acqua piovana.
TRANSAZIONE	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
TUBAZIONI	L'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.
UNICO EVENTO	L'insieme di tutti i sinistri derivanti direttamente da un'unica causa (ovvero l'accadimento che provoca direttamente i sinistri, o, nel caso in cui i sinistri siano riconducibili a più accadimenti successivi collegati tra loro, quello che abbia dato origine a tale sequenza), accaduti nello stesso lasso di tempo e nella stessa area.
UNICO CASO ASSICURATIVO (per la Sezione Tutela Legale)	Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
UNICO SINISTRO	Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
VALORE A NUOVO	Questa definizione indica: • per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato (o porzione di fabbricato) assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area (terreno); • per il macchinario, l'attrezzatura e l'arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali; • per le merci finite o in lavorazione: il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione sostenute in relazione allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; se tale valore risulti superiore al prezzo di mercato si considera quest'ultimo. Nel caso in cui le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il loro valore viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché: ✓ le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese; ✓ la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
VALORE ALLO STATO D'USO	Il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.
VALORE IN LITE (per la Sezione Tutela Legale)	Determinazione del valore dell'oggetto di lite.
VALORE INTERO	Forma di garanzia in base alla quale l'Assicurazione è prestata in cui il valore assicurato dei beni

	assicurati devono corrispondere al valore reale dei beni che sono stati assicurati; in caso di sottoassicurazione verrà applicata la "Regola Proporzionale" ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.
VALORI	• Denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore; • buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti; • valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.
VERTENZA	Il conflitto di pretese tra Assicurato e Controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
VERTENZA/E CONTRATTUALE/I (per la Sezione Tutela Legale)	Controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.
VETRO ANTISFONDAMENTO	Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

GLOSSARIO SPECIFICO DELLA "GARANZIA D&O"

AMMINISTRATORE	La persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o che sarà in futuro, <i>amministratore</i>, consigliere, membro del consiglio di gestione, sindaco, membro del comitato per il controllo sulla gestione, membro del consiglio di sorveglianza, direttore generale, nonché dirigente della società e qualsiasi <i>prestatore di lavoro</i> che agisca in qualità di <i>amministratore</i> di fatto della stessa. Si considerano amministratori anche: • i membri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001; • i membri del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001; • la persona responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni; • la persona responsabile della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, sempreché il <i>fatto illecito</i>, a loro riferibile, riguardi l'esercizio delle loro funzioni manageriali e di supervisione; • il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (Legge 262/2005); • il liquidatore volontario. Sono compresi nella presente definizione anche gli eredi od i rappresentanti legali dell'<i>amministratore</i> (in caso di decesso, perdita della capacità giuridica, dichiarazione di insolvenza o fallimento di quest'ultimo) chiamati a rispondere di <i>fatti illeciti</i> commessi dall'<i>amministratore</i> stesso.
ASSICURATO	Il soggetto giuridico il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
CIRCOSTANZA	• Qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una <i>richiesta di risarcimento</i> nei confronti di un <i>amministratore</i> o della <i>società</i>; • qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un <i>amministratore</i> o l'operato della <i>società</i> da cui possa trarre origine una <i>richiesta di risarcimento</i> nei confronti di detti soggetti; • qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un <i>amministratore</i> o la <i>società</i> siano a conoscenza

	e da cui possa trarre origine una <i>richiesta di risarcimento</i> nei confronti di un <i>amministratore</i> o della <i>società</i> .
CLAIMS MADE	Il contratto di assicurazione che prevede la copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della <i>Compagnia</i> durante il periodo di assicurazione e notificate alla <i>Compagnia</i> nel medesimo periodo.
CONTRAENTE	Il soggetto giuridico che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei premi alla <i>Compagnia</i> .
CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO	Qualsiasi controversia in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale relativa al rapporto di lavoro con un <i>prestatore di lavoro</i> o con qualsiasi soggetto che si affermi tale, che coinvolga la <i>società</i> od un <i>amministratore</i> .
COSTI, ONERI E SPESE	Gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere, ragionevolmente da sostenersi o sostenuti, previa autorizzazione scritta della Compagnia , nella difesa di qualsiasi <i>richiesta di risarcimento</i> per un <i>fatto illecito</i> garantito dalla garanzia D&O, fermo restando quanto al paragrafo 77.3.2 (Determinazione delle somme risarcibili) delle norme che regolano i sinistri alla garanzia D&O. Non sono comprese le somme eventualmente dovute dalla società agli amministratori per l'assistenza da essi prestata nell'ambito della difesa di una richiesta di risarcimento.
FATTO ILLECITO	Ogni effettivo o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, inosservanza dei doveri: • con riferimento alla copertura della responsabilità civile degli amministratori, da parte degli amministratori, esclusivamente in detta qualità; • con riferimento alla copertura della responsabilità civile della società, da parte della società.
FRANCHIGIA	La parte di indennizzo che rimane a carico della società.
MASSIMALE	La somma indicata in polizza che rappresenta l'obbligazione massima della <i>Compagnia</i> per ciascuna perdita ed in aggregato per ciascun periodo di assicurazione. Qualora sia previsto un limite di indennizzo, esso non deve intendersi in aggiunta al massimale ma compreso in quest'ultimo e rappresenta, con riferimento al rischio specifico cui si riferisce, l'obbligazione massima della <i>Compagnia</i> per ogni <i>richiesta di risarcimento</i> ed in aggregato annuo.
PERDITA	Il pregiudizio economico subito da terzi e/o le somme da riconoscere a terzi (inclusa la pubblica amministrazione) in conseguenza di un'accertata e riconosciuta responsabilità degli <i>amministratori</i> o della <i>società</i> , in sede giudiziale od a seguito di arbitrato od accordi transattivi, stipulati previa autorizzazione scritta della Compagnia e fermo quanto previsto nelle Esclusioni specifiche della garanzia D&O . Non sono comprese le retribuzioni e comunque le somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla società ad amministratori e/o ai prestatori di lavoro.
PRESTATORE DI LAVORO	Le persone fisiche di cui la <i>società</i> si avvale nel rispetto delle norme di legge nell'esercizio della sua <i>attività</i> e delle quali debba rispondere. Sono esclusi gli amministratori, i dirigenti, i consulenti, gli agenti della società ed i loro rispettivi prestatori di lavoro.
PROCEDIMENTI SPECIALI	Qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od Autorità preposti al controllo e/o alla supervisione della società e/o degli amministratori.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO	Qualsiasi contestazione avanzata in sede giudiziale o <i>stragiudiziale</i> (comprese lettere di diffida e/o messa in mora) nei confronti di un amministratore o della società. Con riferimento alla copertura della responsabilità civile degli amministratori per richiesta di risarcimento si intende altresì qualsiasi procedimento speciale.
SOCIETÀ	La società contraente e tutte le società controllate.
SOCIETÀ CONTROLLATA	La società di capitali in cui la società contraente, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, direttamente o indirettamente: • dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; • dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; • ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione; • esercita un'influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali. La copertura assicurativa delle <i>società controllate</i> cessa automaticamente alla data di cessazione del rapporto di controllo o di scioglimento delle stesse e, conseguentemente, i fatti illeciti commessi successivamente a tale data sono esclusi dalla garanzia.
SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI	Le spese sostenute dagli amministratori in relazione a procedimenti speciali.

GLOSSARIO SPECIFICO DELLA GARANZIA "CYBER RISK"

ASSICURATO	a. Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente; b. l'imprenditore persona fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale; oppure un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni svolte per conto dell'Assicurato.
ATTACCO INFORMATICO	L' <i>atto doloso</i> , il <i>malware</i> , l' <i>errore umano</i> , l'attacco <i>D.o.S.</i> , il furto contro il sistema informatico dell'Assicurato.
ATTIVITÀ MULTIMEDIALE	Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail.
ATTO DOLOSO	Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai dati al sistema informatico o alle reti dell'Assicurato.
CIRCOSTANZA	• Qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'<i>Assicurato</i>, riguardante la condotta dell'<i>Assicurato</i> stesso, da cui possa trarne origine una <i>richiesta di risarcimento</i> in relazione ad un <i>evento assicurato</i> non noto all'<i>Assicurato</i> alla data di stipulazione della <i>polizza</i>; • qualsiasi atto o fatto di cui l'<i>Assicurato</i> sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una <i>richiesta di risarcimento</i> e/o ad un <i>evento assicurato</i>.
D.O.S. (DENIAL OF SERVICE)	Qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il sistema informatico dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse. Sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service) intendendosi per tali gli attacchi D.o.S su larga scala.
DANNO	L'alterazione, la cancellazione o il danneggiamento di <i>dati</i> quali, a titolo esemplificativo, <i>dati sensibili</i> o <i>dati personali</i> presenti nel <i>sistema informatico</i> dell'Assicurato.
DATI	Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o

	visualizzata (esempio: testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
DATI PERSONALI	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato) che identifichi o renda identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.
DATI SENSIBILI	Le informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).
DIARIA	L'importo che viene corrisposto all'Assicurato per ogni giorno di interruzione totale della propria attività.
DIRIGENTI E AMMINISTRATORI	Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario o altro personale avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'Assicurato.
ERRORE DI PROGRAMMAZIONE	L'errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del sistema informatico e/o un'elaborazione errata dei dati.
ERRORE UMANO	L'errore operativo o la negligenza (esempio: la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un prestatore di lavoro che comporta un danno.
ESPERTO	Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente dalla Compagnia e/o dal Service provider.
ESTORSIONE CYBER	Qualsiasi minaccia credibile da parte di un terzo con l'intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'Assicurato.
EVENTO ASSICURATO	Qualsiasi attacco informatico, richiesta di risarcimento, estorsione Cyber, Cyber crime.
FRANCHIGIA TEMPORALE	La parte di danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in ore di inattività successive al sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
FURTO	Qualsiasi copia o appropriazione illecita di dati sensibili, dati personali e dati, dal sistema informatico dell'Assicurato.
HARDWARE	I componenti fisici di un qualunque sistema informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i dati, incluso il Supporto dati.
INFRASTRUTTURA	Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatore stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.
INTERNET SERVICE	L'insieme dei servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono compresi: • gli "internet providers" responsabili della fornitura del servizio e dell'hardware necessario all'accesso ed uso di internet;

	• i fornitori di servizi DNS; • altri fornitori di servizi, apparecchiature ed infrastrutture (esempio: sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e al funzionamento di internet.
INTRANET	La rete di dati aziendale privata.
MALWARE	Qualsiasi software o codice dannoso (esempio: virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.
OUTSOURCING PROVIDER:	Qualunque <i>terzo</i> che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato. Non sono considerati <i>outsourcing provider</i> i soggetti che forniscono <i>internet service</i> , sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.
PRESTATORI DI LAVORO	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge nell'esercizio dell' <i>attività</i> e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Sono esclusi i dirigenti e amministratori.
RETE	Il gruppo di <i>sistemi informatici</i> collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso <i>Internet</i> , <i>intranet</i> e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di <i>dati</i> .
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	Qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di un <i>terzo</i> nei confronti dell'Assicurato, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.
RISCATTO	Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un terzo in connessione con una <i>estorsione cyber</i> .
SERVICE PROVIDER	Il soggetto, identificato dal Contraente-Assicurato e comunicato alla Compagnia , che fornisce all'Assicurato, in caso di <i>sinistro</i> , i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione e/o la gestione dello stesso.
SERVIZI	I servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione e/o la conservazione del <i>sistema informatico</i> .
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e/o la <i>richiesta di risarcimento</i> .
SISTEMA INFORMATICO	L' <i>Hardware</i> , l' <i>infrastruttura</i> , il software, i <i>supporti elettronici</i> o quant'altro necessario per creare, accedere a elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i <i>dati</i> .
SPESE LEGALI (per la Sezione Tutela Legale)	Eventuali costi, spese, compensi, per <i>esperti</i> , avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'Assicurato nelle opportune sedi.
SUPPORTO DATI	I dispositivi informatici (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i <i>dati</i> .

TERZO	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, dirigenti e amministratori, prestatori di lavoro.
--------------	---

ELENCO E DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE ASSICURATE DALLA POLIZZA

AFFITTACAMERE - GUEST HOUSE	Struttura ricettiva che prevede alloggio a conduzione familiare, composta da non più di 6 camere (salvo diverse disposizioni regionali) condotta da privati di norma all'interno della propria abitazione o nello stesso stabile.
AGRITURISMO/ALLOGGIO AGRITURISTICO	Azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo. L'assicurazione è prestata per l'attività agrituristica svolta dal Contraente intendendosi per tale esclusivamente l'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dal Contraente stesso. Sono esclusi dalle garanzie prestate in polizza beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, e i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.
ALBERGO	Attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
ALBERGO DIFFUSO	Struttura ricettiva che offre alloggio in edifici separati ma solitamente vicini tra loro nei quali i tipici servizi di ricevimento e portineria vengono offerti in un edificio centrale collocato a breve distanza
APARTMENT HOTEL	Attività ricettiva caratterizzata da unità abitative composte da camere suite e/o da appartamenti di uno o più locali, dotati di norma di angolo cottura e TV, spesso caratterizzati da mobili e arredi di qualità.
BED AND BREAKFAST in forma IMPRENDITORIALE	Strutture ricettive a conduzione familiare, organizzate e gestite direttamente da privati in modo professionale; offrono alloggio e prima colazione nell'unità immobiliare messa a disposizione purché funzionante collegata e nella quale siano presenti spazi familiari di condivisione.
CASE VACANZA E RESIDENCE SENZA SERVIZI CENTRALIZZATI	Fabbricati costituiti da unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati (reception, sala TV comune, ecc.). Sono escluse le normali abitazioni arredate affittate da privati a turisti, anche se locate con il tramite di un'agenzia immobiliare
COLONIA MARINA O MONTANA	Attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di gruppi di persone (solitamente bambini o minori e relativi accompagnatori), gestita al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, onlus, associazioni o enti sociali operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei familiari di propri dipendenti.
HOTEL TERME E BEAUTY SPA	Attività ricettiva avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi, che oltre a fornire alloggio prevede trattamenti termali, trattamenti dietetici, di bellezza, massaggi e cure del corpo e simili, dotata pertanto di particolari strutture di tipo specialistico proprie per tali attività.
LOCANDA - RISTORANTE CON CAMERE	Attività ricettiva dove un ristorante, nella stessa struttura immobiliare ove esercita la sua attività imprenditoriale di ristorante, effettua anche l'attività di affittacamere o di servizio di alloggio.
MOTEL	Albergo particolarmente attrezzato per la sosta e l'assistenza delle autovetture (o delle imbarcazioni), che prevede almeno un posto macchina per ogni stanza; di norma posti in periferia o fuori da centri abitati lungo arterie stradali importanti. La maggior parte dei motel sono caratterizzati da un edificio centrale e da camere o alloggi poste in stabili, solitamente ad un solo piano, con entrate esterne alle camere, mentre gli alberghi tendono ad avere ingressi interni, per aumentare la sicurezza dei clienti.
OSTELLO	Struttura ricettiva attrezzata per il soggiorno e il pernottamento dei giovani dove le camere vengono condivise. Il servizio acquistato dal cliente, quindi, è il posto letto e non la camera.
RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA/RESIDENCE	Attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, che fornisce alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Sono classificati "Residenza Turistico Alberghiera/Residence" solo quelli che prevedono offerta di servizi centralizzati (reception, sala

	TV, ecc.), altrimenti rientrano nella definizione di case vacanze e residence senza servizi centralizzati.
RESIDENZA D'EPOCA	Attività ricettiva avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi che si caratterizza per essere ubicata in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, spesso dotato di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idoneo ad un'accoglienza altamente qualificata.
RIFUGIO - ALBERGO CHALET	Attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, idonea ad offrire ospitalità in zone montane in quota o comunque fuori dai grandi centri urbani, che fornisce alloggio in camere o camerate, anche con servizio di ristorazione. Non rientrano in questa definizione i bivacchi e i ricoveri alpini o montani intesi quali modeste costruzioni senza gestore, sempre incustodite, adibite a ricovero di emergenza di alpinisti.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state indicate con il carattere grafico in grassetto. I termini che seguono, indicati con il carattere grafico in corsivo, trovano la loro definizione nel Glossario.

Art. 1 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO

Art. 1.1 – Decorrenza

Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione in ogni sua parte del *Modulo di Polizza* ed il pagamento del **Premio alla firma** corrispondente alla rata determinata in base al tipo di frazionamento scelto.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel *Modulo di Polizza*, se il **Premio alla firma** è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo.

Il mancato pagamento del **Premio alla firma**, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità della *Polizza* e la *Compagnia* provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

Art. 1.2 – Pagamento del premio

Il **Premio** deve essere pagato presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure direttamente alla *Compagnia*.

I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici con la *Compagnia* (o l'*intermediario*) da valutare di volta in volta sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di credito e/o Carte di Debito (**per importi superiori ad € 30,00**).

Il Contraente può, all'atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con **periodicità semestrale, con aumento del premio del 3%**. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Il *Contraente* è tenuto a versare il **Premio** (o le rate di **Premio**) alle scadenze pattuite.

Se il *Contraente* non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente **Premio** e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Decorsi 6 mesi dalla scadenza della rata arretrata senza che il *Contraente* abbia provveduto al pagamento e la *Compagnia* non abbia agito formalmente per il recupero di quanto dovuto, il contratto è risolto di diritto (art. 1901 Codice Civile).

Art. 1.3 – Revisione del premio e/o condizioni

La *Compagnia*, in occasione delle scadenze annuali di *Polizza*, e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il **Premio** e/o di apportare variazioni alle Condizioni di Assicurazione, mettendo a disposizione del *Contraente* stesso, almeno 60 giorni prima della scadenza convenuta, anche tramite l'*Intermediario*, le nuove condizioni di **Premio** e/o le eventuali modifiche contrattuali.

Il *Contraente*, qualora non intenda accettare il nuovo **Premio** e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando **Disdetta** entro il giorno di scadenza contrattuale della *Polizza*.

Qualora il *Contraente* non comunichi **Disdetta** entro il giorno di scadenza contrattuale di *Polizza* e non provveda al pagamento del nuovo **Premio**, l'Assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo precedente, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. Il pagamento, da parte del *Contraente*, del nuovo **Premio** comporterà l'automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.

Art. 1.4 – Adeguamento automatico del premio

Non costituisce "modifica" del premio, con diritto al recesso come indicato al paragrafo precedente (1.3):

- il suo adeguamento in funzione della **modifica dei parametri che concorrono alla determinazione del premio assicurativo** (per i quali si rimanda all'art. 15 che segue) che, in caso di loro variazione, devono essere comunicati alla *Compagnia* in occasione di ogni rinnovo, a cura del *Contraente*, anche per il tramite dell'*Intermediario* che ha in gestione il contratto (come, a titolo di esempio non esaustivo, il fatturato e il numero degli addetti, qualora assicurata l'*Attività*) ai sensi dell'Art.10.2 che segue;

Art. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il periodo di Assicurazione del presente contratto si intende convenzionalmente pari alla durata di un anno e prevede il Tacito Rinnovo. La durata contrattuale viene indicata nel *Modulo di polizza*.

Art. 3 – TERMINI DI DISDETTA / PROROGA DEL CONTRATTO

La polizza può essere disdetta dalle parti con lettera raccomandata A./R. o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

La disdetta da parte del Contraente deve essere inviata presso la sede legale della *Compagnia* al seguente indirizzo: **Global Assistance SPA, Piazza Diaz, 6 Milano** o all'indirizzo globalassistancespa@legalmail.it

In assenza di *Disdetta* esercitata entro i termini di cui sopra (o entro il giorno di scadenza contrattuale, qualora il *Contraente* non intenda accettare l'eventuale nuovo *Premio* e/o le nuove condizioni comunicategli dalla *Compagnia* ai sensi precedente Art. 1, paragrafo 3), il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente purché permangano i requisiti di assicurabilità (di cui al successivo Art. 9).

Art. 4 – FORO COMPETENTE - ARBITRATO

In caso di controversie nascenti dal contratto il Foro di competenza è il Foro dove ha sede la direzione della *Compagnia*.

In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito.

Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni, cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla *Società*. Clausole o accordi particolari tra l'*Assicurato*, il *Contraente* ed Intermediari o incaricati dalla *Società*, sono validi solo previa ratifica della *Società*, salvo quanto previsto all'art. 18.

Art. 6 – DIRITTO DI SURROGA

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

Art. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente *Contratto* e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

Art. 9 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

La presente *Polizza* può assicurare esclusivamente:

- **le piccole medie imprese** (entità giuridiche) che rispondano ai requisiti di seguito evidenziati:
 - ✓ siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana;
 - ✓ abbiano un numero di **addetti non superiore a 20** (tranne se non specificatamente derogato dalla *Compagnia*);
 - ✓ abbiano con un **fatturato annuo massimo fino a € 10.000.000** (tranne se non specificatamente derogato dalla *Compagnia*);
 - ✓ operino in comparti relativi al commercio, artigianato, ristorazione, manifatturiero, servizi, edilizia e terzo settore;
- **gli immobili (dove è ubicata l'attività dichiarata in polizza)** che rispondano alle seguenti caratteristiche:
 - Il *fabbricato* assicurato e contenente i *beni* assicurati:
 - ✓ sia ubicato in Italia;
 - ✓ sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili;
 - ✓ si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione e non sia in fase di costruzione o di rifacimento strutturale;
 - ✓ possono essere realizzati in materiali combustibili:
 - i *solai* di interpiano;
 - le strutture portanti dei tetti;
 - le pareti esterne e la copertura del tetto, a patto che la presenza di tali materiali non superi il 20% del totale delle rispettive superfici;
 - rivestimenti e coibentazioni.

È tollerata l'esistenza di costruzioni o porzioni di fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra, purché il valore di tali costruzioni o porzioni di fabbricati non ecceda nel suo insieme il 20% delle somme assicurate alle partite Incendio fabbricato o rischio locativo.

Inoltre, requisito fondamentale per l'assicurabilità del rischio è che al momento della stipula della polizza il *Contraente* non abbia ricevuto comunicazioni, richieste e notifiche che possano configurare un sinistro quale definito in questo prodotto assicurativo e di non essere a conoscenza di eventi o circostanze che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, salvo che tali comunicazioni e circostanze non siano attinenti e riconducibili alle garanzie scelte e sottoscritte in polizza.

Art. 9.1 – Sezioni e Garanzie

L'offerta assicurativa presenta 8 Sezioni e si compone di garanzie che possono essere acquistate secondo le seguenti combinazioni, riportate in Tabella.

Negli articoli che seguono vengono dettagliati i contenuti delle Garanzie, all'interno delle rispettive Sezioni.

SEZIONI / GARANZIE / ESTENSIONI DI GARANZIA
SEZIONE A) BENI DI IMPRESA INCENDIO FABBRICATO, RISCHIO LOCATIVO E INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE Garanzia Principale In caso di fabbricato di proprietà, la garanzia principale può essere una tra: • INCENDIO FABBRICATO (2 formule: Rischi Nominati e All Risks) • INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE (esclusivamente in formula Rischi Nominati) In caso di fabbricato in locazione, la garanzia principale può essere una tra: • RISCHIO LOCATIVO (1 formula: Rischi Nominati) • INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE (1 formula: Rischi Nominati) Garanzie Opzionali (valide esclusivamente in caso di acquisto di Incendio Fabbriato o Rischio Locativo): • INCENDIO CONTENUTO (2 Formule: Rischi Nominati e All Risks a seconda della formula selezionata per la garanzia principale); • RC Fabbriato (RCF); • RC Inquinamento (RCI); • FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE (e relative estensioni di garanzia opzionali a pagamento) • ASSISTENZA • BUSINESS INTERRUPTION • APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (e relative estensioni di garanzia opzionali a pagamento) Estensioni di garanzia opzionali a pagamento - formula Rischi Nominati (massimale proprio, inteso come un "di cui" del massimale della garanzia a cui sono abbinate) Relativamente alle garanzie principali (INCENDIO FABBRICATO e RISCHIO LOCATIVO): • RICORSO TERZI DA INCENDIO (Opzionale per TUTTE) • DANNI D'ACQUA (Opzionale per TUTTE) • FENOMENO ELETTRICO (Opzionale per TUTTE) • ROTTURA LASTRE (Opzionale per TUTTE) • GUASTO MACCHINE (Opzionale per TUTTE) • EVENTI ATMOSFERICI (Opzionale solo per INC. Fabbriato) • EVENTI SOCIOPOLITICI (Opzionale solo per INC. Fabbriato) • ATTI DI TERRORISMO (Opzionale solo per INC. Fabbriato) • ALLAGAMENTO (Opzionale solo per INC. Fabbriato) Relativamente alla garanzia opzionale INCENDIO CONTENUTO: • In caso in cui la garanzia INCENDIO CONTENUTO venga acquistata in abbinamento a INCENDIO FABBRICATO le estensioni opzionali selezionate per la garanzia principale, si intendono valide anche per il Contenuto. È inoltre possibile l'abbinamento con l'estensione MERCI IN REFRIGERAZIONE (valida per la sola partita contenuto); • In caso in cui la garanzia INCENDIO CONTENUTO venga acquistata in abbinamento a RISCHIO LOCATIVO, le estensioni selezionate per la garanzia principale, si intendono valide anche per il Contenuto. È inoltre possibile l'abbinamento (valido per la sola partita contenuto) con le seguenti estensioni: ✓ EVENTI ATMOSFERICI ✓ ALLAGAMENTO ✓ SOCIOPOLITICI ✓ TERRORISMO ✓ MERCI IN REFRIGERAZIONE Relativamente alla garanzia principale INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE le estensioni opzionali abbinabili sono: • RICORSO TERZI DA INCENDIO • EVENTI ATMOSFERICI • EVENTI SOCIOPOLITICI • MERCI IN REFRIGERAZIONE

Estensioni di garanzia opzionali a pagamento formula All Risks

(massimale proprio, inteso come un “di cui” del massimale della garanzia principale)

Relativamente alla garanzia principale **INCENDIO FABBRICATO**:

- **RICORSO TERZI DA INCENDIO**
- **ROTTURA LASTRE**
- **GUASTO MACCHINE**
- **ALLAGAMENTO**

Relativamente alla garanzia opzionale **INCENDIO CONTENUTO**:

Le estensioni selezionate per il Fabbricato assicurato, si intendono valide anche per il CONTENUTO. È inoltre possibile l’abbinamento con l’estensione MERCI IN REFRIGERAZIONE (valida per la sola partita contenuto).

GARANZIA OPZIONALE: FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE - Estensioni di garanzia opzionali a pagamento

(massimale proprio, inteso come un “di cui” del massimale della garanzia principale)

- Furto valori e preziosi in cassaforte
- Portavalori (escluse società dedicate all’attività specifica di portavalori)
- Furto veicoli parcheggiati (da intendersi solo per Codici Ateco Alberghieri)
- Furto di cose all’aperto (da intendersi solo per Codici Ateco Alberghieri)
- Furto di cose consegnate e non consegnate (da intendersi solo per Codici Ateco Alberghieri)

GARANZIA OPZIONALE: APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - Estensioni di garanzia opzionali a pagamento

(massimale proprio, inteso come un “di cui” del massimale della garanzia principale)

- Maggiori costi
- Programmi in licenza d’uso
- Supporto dati

SEZIONE B) ATTIVITÀ DI IMPRESA

GARANZIA PRINCIPALE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI – R.C.T.

Estensioni di garanzia opzionali a pagamento

(massimale proprio, inteso come un “di cui” del massimale della garanzia principale)

- Danni ai veicoli in consegna e custodia;
- Responsabilità civile postuma officine;
- Responsabilità civile postuma 12 mesi (non valida per settore Edile);
- Responsabilità civile postuma D.M 37/2008;
- Danni da furto;
- Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- RC impresa edile.

Sono inoltre previste delle estensioni dedicate esclusivamente alle strutture ricettive, quali:

- RC personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura;
- Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’impresa assicurata;
- Committenza di lavori di straordinaria manutenzione;
- Attività di intrattenimento ed arte varia;
- Danni causati dagli animali – Attività di agriturismo;
- Estensione tipologia attività (ristorazione, stabilimenti termali, ecc.);
- Estensione passeggiate a cavallo – Danni ai cavalieri;
- Estensione Veicoli dei Clienti.

GARANZIE opzionali:

- **Resp. Civile vs prestatori di lavoro (R.C.O.)**
- **RC Prodotti (R.C.P.)**
- **D&O**
- **TUTELA LEGALE – DIFESA PENALE (e relativa estensione a pagamento – DIFESA CIVILE)**
- **CYBER RISK**

Art. 10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Art. 10.1 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

La *Compagnia* presta il suo consenso all'*Assicurazione* e determina il *Premio* dovuto unicamente in base alle dichiarazioni, rese dal *Contraente* in fase di sottoscrizione delle Polizza, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della *Compagnia*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* e la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 10.2 – Aggravamento del rischio

Il *Contraente* deve dare **immediata comunicazione** scritta alla *Compagnia*, mediante raccomandata A/R o PEC, anche per il tramite dell'intermediario che ha in gestione il contratto, **di ogni aggravamento del rischio**.

Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla *Compagnia* e dal *Contraente*.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 10.3 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, il *Contraente* deve dare comunicazione alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC, anche per il tramite dell'intermediario che ha in gestione il contratto.

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive a tale comunicazione ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile.

In tale caso la *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio fatta eccezione l'eventuale "*Polizza condominiale*" o polizze acquisite in modo automatico o accessorie ad altri servizi.

I suddetti casi di esenzione non valgono per la comunicazione in caso di Sinistro, che è sempre dovuta a tutti gli Assicuratori. Se per i medesimi rischi infatti coesistono più assicurazioni il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori senza tener conto dello *Scoperto* e/o *Franchigia* il cui ammontare verrà dedotto successivamente all'importo così calcolato.

È fatto comunque divieto di stipulare diverse assicurazioni separate con la *Compagnia*, per il medesimo rischio. In caso di Sinistro, qualora si riscontri l'esistenza di detta pluralità di assicurazioni con la Società, quelle sottoscritte successivamente alla prima non possono dare luogo ad alcun Indennizzo ed il *Contraente* avrà diritto esclusivamente all'integrale rimborso del Premio imponibile non goduto.

Art. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nel territorio italiano fatta eccezione per:

- Garanzia **R.C.T.**: che vale per i *sinistri* che avvengano in tutti i paesi europei. Limitatamente a viaggi di affari, partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, **purché direttamente effettuati dall'Assicurato ed inerenti all'attività dichiarata**, vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
- Garanzie **R.C.O.** e **Cyber Risk**: che vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
- Garanzia **D&O**: che opera per le richieste di risarcimento originate da fatti illeciti posti in essere ovunque nel mondo, **con esclusione di USA e Canada e dei territori sottoposti alla loro giurisdizione**.
- Garanzia **R.C.P.**: che vale per i prodotti consegnati in tutto il mondo (**con esclusione di USA e Canada**) e per i danni ovunque verificatisi (**tranne per i "danni da inquinamento accidentale" con esclusione di USA e Canada**).
- L'assicurazione **Tutela legale** è operante in tutti i paesi che si trovano nell'Europa geografica.

Art. 13 – INDICIZZAZIONE

Se l'Indicizzazione "è espressamente scelta dal *Contraente* e richiamata sul Modulo di Polizza, la *Compagnia* procede in occasione di ogni scadenza annuale della Polizza stessa, all'adeguamento dei valori in base all'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica.

L'indicizzazione si applica a:

- premi;
- somme assicurate;
- eventuali limiti di Indennizzo se espressi in cifra assoluta.

Il calcolo della variazione è effettuato nel modo che segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza annuale della Polizza si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa si avrà una variazione in diminuzione, se non c'è differenza non ci sarà alcuna variazione.

L'indicizzazione è applicata esclusivamente sulle garanzie delle sezioni:

- **Incendio e altri danni ai beni;**
- **Furto;**
- **Apparecchiature Elettroniche.**

Art. 14 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La *Compagnia* può recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro, denunciato nelle modalità previste dalle *Condizioni di Assicurazione* e fino al **60°** giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo o del risarcimento.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo **30** giorni dalla data di invio della stessa.

La *Compagnia* rimborsa la parte di premio, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza dell'assicurazione, al netto degli oneri fiscali, entro **15** giorni dalla data di efficacia del recesso.

Il pagamento o la riscossione di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del *Sinistro* o qualunque altro atto delle *Parti* non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Con il presente contratto è possibile personalizzare l'*Assicurazione* scegliendo:

- se assicurare solo l'*Attività* o solo l'immobile/i (dove questa viene svolta), o entrambe le cose;
- quali Garanzie (fra quelle offerte dal prodotto);
- (ove possibile) le formule di copertura (vedasi ad esempio per le garanzie Incendio: Formula "Rischi nominati" e "All Risks");
- le estensioni di garanzia;
- le somme assicurate;
- (ove previsto) i livelli dei limiti di indennizzo, di *scoperti* e/o di *franchigie* (facendo aumentare o ridurre la portata dell'*assicurazione*).

Concorrono alla determinazione del Premio assicurativo, in aggiunta alle scelte di cui sopra, l'applicazione di coefficienti tariffari attribuiti in funzione dei seguenti parametri:

- **tipologia di Attività assicurata;**
- **caratteristiche costruttive di ogni fabbricato assicurato**, fra le seguenti:
 - Muratura o Cemento armato in appoggio,
 - Cemento armato legato,
 - Legno Lamellare,
 - Acciaio,
- **zona territoriale** ove è ubicato ogni fabbricato assicurato,
- **anno di costruzione del singolo fabbricato assicurato;**
- per alcuni tipi di rischi (ad esempio il **Furto**): il **livello del piano** e l'eventuale **presenza dell'impianto di allarme**.
- per i rischi legati all'*Attività* (Garanzie RCT, RCO, RCP, D&O, CYBER RISK): il **fatturato dell'azienda contraente** (Fatturato consuntivo dell'ultimo rendiconto finanziario disponibile o stima del fatturato totale, per *Attività* in fase iniziale) per cui è prevista l'indicazione puntuale. (per le sole Garanzie RCT, RCO, RCP, D&O): il **numero degli addetti per cui è prevista l'indicazione puntuale**.

Le garanzie "Tutela legale" e "Assistenza" prevedono invece premi fissi. In particolare, per quanto all'estensione facoltativa DIFESA CIVILE della sezione TUTELA LEGALE, il **premio varia in funzione del numero dei fabbricati assicurati con la medesima polizza**.

Art. 16 – ESCLUSIONI GENERALI e COMUNI

In riferimento a tutte le sezioni, si intendono esclusi:

1. Rischio guerra:

sinistri o danni causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;

2. Obblighi extracontrattuali:

intendendosi come tali gli impegni della *Compagnia* nei confronti dell'*Assicurato* o di terzi che non rientrano nell'ambito della copertura prestata dalla *Polizza*. Ciò riguarda anche qualsiasi impegno della *Compagnia* a indennizzare l'*Assicurato* o terzi dei danni inclusi, ma non solo, di natura punitiva e assimilabili (punitive, exemplary, compensatory) e dei danni consequenziali indiretti;

3. Danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche;

4. Sanction Clause:

La *Compagnia* non sarà tenuta a prestare copertura assicurativa, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni commerciali od economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

5. Sinistri causati direttamente o indirettamente da PFAS

I PFAS sono definiti (da definizione OECD) come sostanze fluorurate che contengono almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato (senza atomi di H/Cl/Br/I attaccati).

Art. 17 – SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO

Le Somme assicurate sono indicate in Polizza in corrispondenza di ogni Garanzia.

In caso di evento garantito che colpisca, quale “**unico evento**”, una pluralità di Beni assicurati con la *Compagnia* (con il medesimo contratto o con polizze differenti), l'esborso massimo di quest'ultima a favore di tutti i beni assicurati coinvolti non potrà in alcun caso superare la somma di **€ 5.000.000**.

Di conseguenza, qualora gli indennizzi complessivamente dovuti dalla *Compagnia* eccedano il limite sopraindicato, l'Indennizzo spettante per ogni Bene assicurato sarà ridotto in proporzione alle singole somme da ciascuno assicurate e la *Compagnia* restituirà ai Contraenti il Premio in proporzione alla somma non liquidata.

Art. 18 – BUONA FEDE

A parziale deroga del paragrafo **10.1** (Dichiarazione relative alle circostanze del rischio) le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni:**

- non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;
- e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di **percepire la differenza di premio** corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 19 – CLAUSOLA BROKER / GESTIONE DEL CONTRATTO

Qualora il presente contratto venga intermediato da un broker, come identificato nel Modulo di Polizza, le Parti prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla *Polizza*, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla *Compagnia* assicuratrice.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto del *Contraente/Assicurato*, alla *Compagnia*, si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato*. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al broker si intenderà come fatta alla *Compagnia*.

Con la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini del *contratto*. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al broker dalla *Compagnia* si considererà come fatta al *Contraente* e ogni comunicazione fatta dal broker alla *Compagnia* si considererà come fatta dal *Contraente*.

Sezione A) BENI DI IMPRESA

Art. 20 – PREMESSA

Le garanzie seguenti, le relative “Estensioni facoltative con premio aggiuntivo” e le “Garanzie opzionali” previste dalla presente sezione sono operanti solo se **espressamente indicate in Polizza e riportate come attive** e si riferiscono alle ubicazioni dichiarate in polizza dove si svolge l'*attività* del Contraente.

La validità della copertura è subordinata all'acquisto di una delle seguenti garanzie principali (tra loro alternative e diversificate per i casi di *Contraente* proprietario del fabbricato e *Contraente* locatario):

- **Incendio Fabbricato**
- **Rischio Locativo**
- **Incendio Contenuto Stand Alone**

Queste garanzie prevedono delle “Estensioni facoltative con premio aggiuntivo” secondo quanto

Esclusivamente con l'acquisto di una tra le garanzie Incendio Fabbricato o Rischio Locativo la copertura può essere estesa alle garanzie opzionali di polizza come di seguito:

- **Incendio Contenuto**
- **Responsabilità Civile Fabbricato (R.C.F.)**
- **Responsabilità Civile Inquinamento (R.C.I.)**
- **Furto**
- **Assistenza al fabbricato**
- **Business Interruption**
- **Apparecchiature elettroniche**

Garanzie Incendio Fabbricato, Rischio Locativo e Incendio Contenuto Stand Alone

(Garanzie principali alternative tra loro e relative estensioni e garanzie opzionali)

Art. 21 – PREMESSA

Le garanzie della presente SEZIONE sono prestate in favore dei seguenti beni (per i quali si rimanda alle rispettive definizioni) **nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in polizza** dove viene svolta l'Attività:

- Fabbricato, dove viene svolta l'Attività dichiarata in Polizza, assicurato qualora operante la:
 - **Garanzia INCENDIO FABBRICATO** (se i locali sono di proprietà del Contraente di polizza)
 - **Garanzia RISCHIO LOCATIVO** (qualora i locali siano tenuti in locazione dal Contraente/Assicurato di polizza);
- Contenuto, sito nel *Fabbricato* assicurato, coperto, qualora operante la:
 - **Garanzia INCENDIO CONTENUTO** (opzionale in abbinamento a INCENDIO FABBRICATO o RISCHIO LOCATIVO)
 - **Garanzia INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE** (garanzia principale alternativa a INCENDIO FABBRICATO e RISCHIO LOCATIVO).

Per le garanzie a protezione del fabbricato (**INCENDIO FABBRICATO** e **RISCHIO LOCATIVO**) è possibile scegliere fra due **Forme di Assicurazione**:

- **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**
- **VALORE INTERO** (non opzionabile per alcune garanzie aggiuntive)

Le garanzie a protezione del contenuto (**INCENDIO CONTENUTO** e **INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE**) operano **esclusivamente nella forma a Primo Rischio Assoluto**.

Sono previste le seguenti **Formule di Copertura**:

- Per la Garanzia **INCENDIO FABBRICATO** a scelta fra:
 - **Rischi Nominati**;
 - **All Risks**;
- Per la Garanzia **RISCHIO LOCATIVO** è prevista esclusivamente la **Formula Rischi Nominati**;

- Per la Garanzia **INCENDIO CONTENUTO** la Formula segue quanto stabilito per la Garanzia **INCENDIO FABBRICATO** o **RISCHIO LOCATIVO** a cui è abbinata.
- Per la garanzia **INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE** è prevista esclusivamente la Formula Rischi Nominati.

Art. 22 – CHE COSA È ASSICURATO

Art. 22.1 Fabbricato e/o Contenuto

La *Compagnia* risponde, entro la *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* e fatte salve le **esclusioni generali e specifiche**, dei danni materiali e diretti dove viene svolta l'Attività dichiarata in polizza, causati:

- al **Fabbricato**, adibito ad Azienda, di proprietà del Contraente;
- al **Contenuto**, anche di terzi, posto **all'interno del Fabbricato**. L'Assicurazione opera anche per il contenuto situato **all'aperto nell'area delimitata di esclusiva pertinenza dell'Attività**. L'assicurazione comprende le merci anche su autocarri, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le operazioni di carico e scarico nell'ambito delle ubicazioni ove si svolge **l'attività assicurata**; dagli Eventi indicati in una delle due Formule di copertura alternative tra loro:

- **Rischi Nominati**
- **All Risks**

Se il *Contraente* non è proprietario dei locali indicati in *polizza dove si svolge l'attività assicurata* (in quanto **immobile in locazione**) si intende assicurato il solo *Contenuto* appartenente **al conduttore** dei locali (locatario) e non al proprietario dei locali, salvo patto scritto contrario con la *Compagnia* da regolare attraverso apposita appendice.

Art. 22.2 Formula di copertura: RISCHI NOMINATI (Valida per **INCENDIO FABBRICATO**, **INCENDIO CONTENUTO** e **INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE**)

Fabbricato e/o Contenuto sono assicurati, nei termini di cui all'Art.21 dagli Eventi che seguono:

- Incendio;
- Esplosione, *Implosione* e *Scoppio* (**non determinati da ordigni esplosivi**);
- Fulmine (**eccetto i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici che rientrano tra i "Fenomeni elettrici" per i quali deve essere operante la specifica "Estensione Facoltativa"**).
- Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate (**esclusi gli ordigni esplosivi**);
- Onda sonora provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- Urto di veicoli stradali **non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio**;
- Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- Sviluppo di fumi, gas, vapori determinati dagli eventi che seguono (purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure, beni inerenti quest'ultimo, **posti nell'ambito di 20 metri da esso**):
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del bene assicurato, purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.
- Danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal *Contraente* o dall'*Assicurato* o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente Garanzia.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato, in base all'evento che lo ha determinato, con l'applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nel testo contrattuale che segue.

Art. 22.3 Formula di copertura: All Risks (valida per **INCENDIO FABBRICATO** e **INCENDIO CONTENUTO**)

Fabbricato e Contenuto (quando abbinato) sono assicurati, nei termini di cui all'Art. 21 dagli Eventi indicati nell'Art. 22.2, salvo quanto esplicitamente escluso dagli Artt. 33 e 34 ed escluso, se non espressamente e separatamente acquistate quanto riconducibile alle Garanzie Aggiuntive indicate all'Art. 31 che segue.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* o da terzi purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare qualsiasi altro evento dannoso, indennizzabile ai sensi della presente sezione.

Si intendono inoltre **sempre automaticamente inclusi** gli Eventi di cui alle seguenti Garanzie opzionali:

- DANNI D'ACQUA,
- FENOMENO ELETTRICO,
- EVENTI ATMOSFERICI,
- EVENTI SOCIOPOLITICI,
- ATTI DI TERRORISMO.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato, in base all'Evento che lo ha determinato, con l'applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nel testo contrattuale che segue.

Art. 22.4 Formula di copertura: RISCHI NOMINATI (Valida per RISCHIO LOCATIVO)

Avvertenza: Garanzia Principale solo nella Formula RISCHI NOMINATI, alternativa alla Garanzia Incendio Fabbricato.

Se il *Contraente* (*Assicurato*) non è proprietario dei locali indicati in *polizza*, dove egli svolge l'*attività* assicurata, la *Compagnia* indennizza entro la *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza*, i *danni materiali e diretti* da *incendio* o da altro evento garantito ed indicato all'**Art.22.2** nella *Formula Rischi Nominati*, arrecati ai locali tenuti in locazione, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* durante la loro conduzione (ai sensi degli artt. 1588, 1589, 1611 del Codice civile).

Per quanto ai *massimali*, alle limitazioni, agli *scoperti* e *franchigie*, si rimanda interamente all'**Art.32**.

Di seguito si riepilogano le garanzie aggiuntive acquistabili qualora il *fabbricato* non sia di proprietà bensì tenuto in locazione dal *Contraente* di *polizza*:

- ROTTURA LASTRE
- GUASTO MACCHINE
- DANNI D'ACQUA
- FENOMENO ELETTRICO

Le singole garanzie aggiuntive sono valide, se acquistate, sia per il bene "*Fabbricato*" che per il bene "*Contenuto*", qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono valide solo il bene "*Fabbricato*".

Art. 23 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente garanzia vengono indennizzati anche se causati da *Colpa Grave*:

- del *Contraente*, dell'*Assicurato*, o dei loro familiari conviventi;
- delle persone di cui il *Contraente*/ l'*Assicurato* debba rispondere;
- dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 24 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa (ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile) verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.

Art. 25 – QUOTA DI PARTI COMUNI

Nel caso in cui il *Fabbricato* assicurato occupi solo una porzione dell'immobile, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'*Assicurato*.

Art. 26 – TOLLERANZA

È tollerata, e pertanto non costituisce aggravamento di rischio, la presenza di:

- infiammabili per un quantitativo non superiore a kg 500;
- merci speciali per un quantitativo non superiore a kg 500;
- esplosivi per un quantitativo non superiore a kg 1.

Art. 27 – FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE

Qualora il *fabbricato* assicurato sia in corso di costruzione o di ristrutturazione, l'**assicurazione è operante alla condizione che, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, vengano osservati i seguenti accorgimenti:**

- vi sia la presenza permanente di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare e intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 metri cubi;
- non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- non sia consentito fumare.

Art. 28 – TRASLOCO DEI BENI ASSICURATI

In caso di trasloco dell'*Attività* in altro *Fabbricato*, il *Contraente* deve avvisare la *Compagnia* in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto al **paragrafo 10.2** (Aggravamento del rischio), l'assicurazione opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'assicurazione, per il nuovo indirizzo, **decorre dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di 10 giorni continuativi.**

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente Garanzia sono operanti per il solo nuovo indirizzo purché il nuovo fabbricato risponda ai requisiti di cui all'Art. 9 (Requisiti di assicurabilità) e venga regolato dal Contraente l'eventuale conguaglio premio dovuto alla Compagnia per eventuale aggravamento del rischio assicurato.

Art. 29 – FORMA DI ASSICURAZIONE: PRIMO RISCHIO ASSOLUTO / VALORE INTERO

L'Assicurazione può essere prestata in una delle seguenti Forma di Assicurazione:

- **"Primo Rischio Assoluto"**, sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in polizza (da intendersi quale valore assicurato annuo) senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile;
- **"Valore Intero"** cioè con applicazione dell'eventuale riduzione proporzionale, nei casi previsti dall'Art.1907 del Codice Civile, che troverà applicazione qualora il Valore al momento del *Sinistro* ecceda la *Somma Assicurata* indicata in *Polizza* aumentata del **15%**.

Per ciascuna delle garanzie:

- Incendio Fabbricato; Rischio Locativo; Incendio Contenuto Standalone;
- La garanzia opzionale Incendio Contenuto;
- Le relative estensioni (inclusive e aggiuntive a pagamento)

Le possibili forme di assicurazione sono indicate nella tabella riassuntiva **Art. 32 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI, FORME DI ASSICURAZIONE.**

Art. 30 – ESTENSIONI INCLUSIVE

(Valide per le garanzie Incendio Fabbricato, Rischio Locativo e Incendio Contenuto)

La *Compagnia* in seguito ad un *Sinistro* indennizzabile in base agli eventi assicurati, provvede al rimborso, **nei limiti di Indennizzo indicati di seguito nella tabella riepilogativa (Art. 32), delle spese consequenziali, purché documentate, sostenute per i casi sotto riportati:**

- **Demolizione e sgombero e trasporto in discarica**
La demolizione, lo sgombero, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento alla più vicina discarica o a quella imposta dall'Autorità, dei residui del *Sinistro*.
- **Onorario dei periti**
La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'Art. 77.1.2 (Procedura per la valutazione del danno) del capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del sinistro", come pure la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
- **Costi e Oneri di urbanizzazione** (non valido per la Garanzia "Incendio Contenuto")
La *Compagnia* rimborsa i costi e gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero gravare sull'*Assicurato* e che dovesse essere tenuto a corrispondere al comune e a qualsiasi Ente o Autorità pubblica del luogo in cui è ubicato l'immobile da ricostruire, in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. **Non sono rimborsabili i costi per decadenza della licenza edilizia.**
- **Onorari di consulenti**
La *Compagnia*, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, rimborsa le spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per la reintegrazione della perdita in caso di danno ai *beni* assicurati. **Sono escluse le spese per la preparazione di qualsiasi reclamo.**
- La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute e documentate per:
 - ✓ il rimpiazzo delle *cose particolari* distrutte con altre uguali o equivalenti;
 - ✓ le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle *cose particolari* (**sono escluse le spese sostenute oltre 12 mesi dal sinistro e in generale quelle dovute al risarcimento del valore artistico o scientifico**);
- **Rimpiazzo del combustibile** (non valido per la Garanzia "Incendio Contenuto")
La *Compagnia* rimborsa le spese per il rimpiazzo del combustibile, in caso di spargimento o di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato nel quale si svolge l'*Attività* assicurata. **Non sono rimborsabili i costi nel caso in cui il fabbricato risulti vuoto o inoccupato.**

Art. 31 – ESTENSIONI FACOLTATIVE CON PREMIO AGGIUNTIVO (CD "GARANZIE AGGIUNTIVE")

(Operanti se singolarmente acquistate ed indicate come "comprese" nel *Modulo di Polizza*)

È possibile personalizzare l'*Assicurazione* scegliendo una o più estensioni fra quelle di seguito indicate (che possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra) che, qualora operanti, fatte salve le **esclusioni generali e comuni** per le quali si rimanda all'Art. 16 e agli Art. 33 e 34, vengono garantite entro i relativi **massimali annui** (con l'applicazione degli **scoperti e/o franchigie** per sinistro indicati in *Polizza* e nella Tabella riepilogativa all'Art. 32) ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il **massimale annuo assicurato della Garanzia principale Incendio Fabbricato**.

A1 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'assicurato, entro il massimale annuo ed entro i limiti di indennizzo delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per **danni materiali e diretti**

arrecati alle cose di terzi in seguito a *incendio, esplosione o scoppio del fabbricato e/o contenuto*, qualora assicurati, anche quando il Fabbricato lo è nella forma Rischio Locativo.

Questa estensione facoltativa è valida, se acquistata in abbinamento a una delle garanzie principali:

- INCENDIO FABBRICATO
- RISCHIO LOCATIVO
- INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE

L'Assicurazione è prestata solo a Primo Rischio Assoluto.

L'Assicurazione non comprende:

- i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali, **esclusi i valori**, dei *prestatori di lavoro* dell'Assicurato;
 - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta presso l'area adiacente il fabbricato assicurato, nell'ambito di tali operazioni.
- i danni di qualsiasi natura **conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**.

In riferimento alla presente garanzia, non sono considerati terzi:

- l'Assicurato;
- il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precede;
- le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime;
- altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

A2 – DANNI D'ACQUA

(Estensione facoltativa acquistabile nella Formula Rischi Nominati; sempre operante nella Formula All Risks)

Qualora indicato in Polizza tra le estensioni facoltative rese operanti, la *Compagnia*, indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da spargimenti e da infiltrazioni di acqua, anche piovana, da neve o grandine in fase di scioglimento, riconducibili a:

- ingorghi, traboccamenti o rotture accidentali, anche causati dal gelo o da eventi atmosferici, a *tubazioni*, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti di:
 - ✓ impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati
 - ✓ macchinari e attrezzature strumentali all'*Attività* esercitata (anche elettrodomestici)
 - rotture, breccie o lesioni accidentali, non derivanti da eventi atmosferici, verificatesi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati
- Inoltre, in caso di danno indennizzabile al Fabbricato ai sensi della presente estensione, la *Compagnia* rimborsa le spese necessarie e sostenute per:
- la ricerca del danno;
 - l'utilizzo di *canal jet* per disostruire l'*ingorgo*;
 - la riparazione o la sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'*ingorgo*, il traboccamento o la rottura accidentale;
 - la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato*

L'Assicurazione è prestata solo a Primo Rischio Assoluto.

L'Assicurazione non indennizza i danni:

- causati da umidità, *stillicidio*, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche;
- causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rotture, breccie o lesioni accidentali dei lucernari e dei serramenti;
- verificatisi in fabbricati:
 - ✓ realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile;
 - ✓ in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

A3 - EVENTI ATMOSFERICI

(Estensione facoltativa acquistabile nella Formula Rischi Nominati; sempre operante nella Formula All Risks)

Qualora indicato in *Polizza* tra le estensioni facoltative rese operanti, la *Compagnia*, indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati determinati dalle seguenti cause:

- **Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine**, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze;
- **Caduta di alberi o di altri oggetti in genere** abbattuti o trasportati dal vento;
- **Bagnamento** che si verificasse all'interno del *Fabbricato* (o al *Contenuto*, se operante la Garanzia "Incendio Contenuto"), purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti, ai *serramenti*, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- **Sovraccarico di neve sul tetto** che provochi il crollo totale o parziale del *tetto* e/o delle pareti del *Fabbricato*, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatisi all'interno dei locali assicurati (e al *Contenuto*, se operante la Garanzia "Incendio Contenuto");
- **Gelo**.

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* subiti da:

- fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, **esclusi i danni da bagnamento a beni riposti sotto gli stessi**;
- recinti, cancelli, antenne, ciminiere, camini, insegne e installazioni esterne similari;
- serbatoi e impianti in genere all'aperto, **purché fissati stabilmente**;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, **purché derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti**;
- lastre in fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- pannelli solari e fotovoltaici.

L'*Assicurazione* può essere prestata nella Forma a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto, secondo quanto riportato in *Polizza*.

L'Assicurazione non comprende i danni causati da:

- fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- umidità e stillicidio;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- contenuto all'aperto;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiere, camini, insegne e installazioni esterne similari;
- serbatoi e impianti in genere all'aperto;
- pannelli solari e fotovoltaici.
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

In riferimento al "Sovraccarico neve", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni subiti da:

- fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto;
- fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione sia ininfluente ai fini della garanzia;
- capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

A4 - EVENTI SOCIOPOLITICI

(Estensione facoltativa acquistabile nella Formula Rischi Nominati; sempre operante nella Formula All Risks)

Qualora indicato in *Polizza* tra le estensioni facoltative rese operanti, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio.

L'*assicurazione* opera anche per i danni da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

L'*Assicurazione* può essere prestata nella Forma a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto, secondo quanto riportato in *Polizza*.

L'assicurazione non comprende i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- di fenomeno elettrico;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- dovuti ad atti di terrorismo.

A5 - FENOMENO ELETTRICO

(Estensione facoltativa acquistabile nella Formula Rischi Nominati; sempre operante nella Formula All Risks)

Qualora indicato in *Polizza* tra le estensioni facoltative rese operanti, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati ad impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai beni assicurati (ed a macchinari ed apparecchi, qualora sia assicurato anche il contenuto) dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici.

L'*Assicurazione* è prestata solo a Primo Rischio Assoluto.

A6 - ATTI DI TERRORISMO

(Estensione facoltativa acquistabile nella Formula Rischi Nominati; sempre operante nella Formula All Risks)

Qualora indicato in *Polizza* tra le estensioni facoltative rese operanti, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati, verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione dello *scoperto* indicato in *polizza*, per ciascun sinistro e sino alla concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* da intendersi quale limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo.

L'*Assicurazione* può essere prestata nella Forma a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto, secondo quanto riportato in *Polizza*.

L'assicurazione non comprende:

- i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un atto di terrorismo;
- i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

A7 - ALLAGAMENTO

Qualora indicato in *Polizza* tra le estensioni facoltative rese operanti, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da allagamento verificatosi all'interno del *fabbricato* a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

L'*Assicurazione* è prestata a Valore Intero oppure, solo se la Somma Assicurata per Fabbricato risulti superiore a € 300.000, a Primo Rischio Assoluto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni posti in locali interrati e seminterrati;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi,
- traboccamento o rigurgito di fognature;
- causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

A8 - GUASTO MACCHINE

Qualora indicato in *Polizza* tra le estensioni facoltative rese operanti, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* subiti dal *macchinario* causati o dovuti a guasti accidentali meccanici in genere.

La *Compagnia* indennizza inoltre:

- le spese per la ricerca del danno dei conduttori esterni;
- le spese per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, **semprech  tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo.**

Estensione facoltativa valida, se singolarmente acquistate, sia per il bene "Fabbricato" di propriet  che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo il bene "Fabbricato"

L'Assicurazione   prestata solo a Primo Rischio Assoluto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni assicurati. Sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato.
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del fornitore dell'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate.
- dovuti al funzionamento improprio del macchinario e delle attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e simili, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, ad eccezione dell'olio nei trasformatori e interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;
- alle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione;
- ai supporti di dati, archivi di dati ed ai programmi;
- alle apparecchiature elettroniche prodotte da oltre 10 anni, salvo che si tratti di elaboratori di processo o di automazione di processi industriali;
- causati da guasti senza il concorso di cause esterne;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalit  dei beni assicurati;
- di fenomeno elettrico.

A9 - ROTTURA LASTRE

Qualora indicato in *Polizza* tra le estensioni facoltative rese operanti, la *Compagnia* indennizza le spese sostenute per la sostituzione di *Lastre* e insegne con altre nuove eguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia avvenuta per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi.

Estensione facoltativa valida, se singolarmente acquistate, sia per il bene "Fabbricato" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo il bene "Fabbricato"

L'Assicurazione è prestata solo a Primo Rischio Assoluto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, a rigature o scheggiature;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.

A10 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

Qualora indicato in *Polizza* tra le estensioni facoltative rese operanti, la *Compagnia* indennizza, i danni materiali e diretti agli alimenti in refrigerazione posti in banchi frigo, armadi e celle frigorifere, a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- gli Eventi previsti dalla Polizza;
- all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;

Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.

L'Assicurazione è prestata solo a Primo Rischio Assoluto e con l'applicazione di una Franchigia pari al 20% con minimo di € 100 della somma assicurata.

Art. 32 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI, FORME DI ASSICURAZIONE

Art. 32.1 - INCENDIO FABBRICATO - Formula "Rischi Nominati"

GARANZIA PRINCIPALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
INCENDIO FABBRICATO Formula "Rischi Nominati"	Da € 50.000 a € 1.000.000 (Unità immobiliare) / fino a € 3.000.000 (Intero Corpo) (RD)	Zero / €1.000/ €2.000/ €3.000/ €5.000	Non previsto	Non previste
GARANZIA OPZIONALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
INCENDIO CONTENUTO Formula "Rischi Nominati"	fino a € 300.000 (x Sinistro e Periodo assicurato annuo)	€500 / €1.000 / €2.000 / €3.000	Non previsti	<i>Sino alla concorrenza di € 5.500 per:</i> - Valori inerenti all'attività assicurata; - Preziosi ; - Effetti personali degli addetti (compresi preziosi); Enti aventi valore artistico; Fino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per: - Merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l' attività assicurata
ESTENSIONI INCLUSIVE				

Le estensioni inclusive vengono liquidate **cumulativamente** (a valere quale esposizione massima) entro la somma *assicurata* della Garanzia Incendio Fabbricato – Formula “Rischi Nominati” e della Garanzia Incendio Contenuto – Formula “Rischi Nominati” (qualora operante) con i seguenti limiti di indennizzo per periodo assicurato:

LIMITI DI INDENNIZZO:

- **Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica:** entro il limite annuo pari ad **€ 100.000** (a valere sia per la partita “fabbricato” che “contenuto”)
- **Onorario dei periti:** sino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto, con il massimo di **€ 5.000** (per sinistro ed anno assicurativo)
- **Costi e Oneri di urbanizzazione*:** sino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto, con il massimo di **€ 5.000** (per sinistro ed anno assicurativo)
- **Onorari di consulenti:** sino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto, con il massimo di **€ 5.000** (per sinistro ed anno assicurativo)
- **Spese rifacimento cose particolari**:** sino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto, con il massimo di **€ 5.000** (per sinistro ed anno assicurativo)
- **Rimpiazzo del combustibile*:** sino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto, con il massimo di **€ 5.000** (per sinistro ed anno assicurativo)

* non operanti per Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”

** operanti se acquistata ed in riferimento alla Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”

FRANCHIGIE/SCOPERTI:

- **Per il fabbricato:** non previsti;
- **Per il contenuto:** si applica sempre la franchigia scelta per la Garanzia “Incendio Contenuto – Rischi Nominati”.

ESTENSIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO

I massimali annui delle singole estensioni aggiuntive a pagamento sono da intendersi per sinistro e anno assicurativo validi complessivamente sia per il bene “Fabbricato” che per il bene “Contenuto”, qualora entrambi operanti. Vengono liquidate ognuna rispettivamente entro la **somma assicurata annua** indicata in *polizza* (per sinistro e periodo assicurato) a valere complessivamente sia per il bene *Fabbricato* che per il bene *Contenuto*, qualora operante, ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale, nel rispetto dei limiti di indennizzo (da intendersi per sinistro e periodo assicurato).

ESTENSIONI AGGIUNTIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
RICORSO TERZI DA INCENDIO	€ 200.000 / €300.000 / €500.000	Non previste	Non previsti	Interruzioni o sospensioni , totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi: € 10.000
DANNI D'ACQUA	da € 10.000 ad € 100.000 (multipli di € 10.000)	€ 150 / €250 / €500/ €1.000/ €3.000 (a valere anche per “ Ricerca e Riparazione ”)		Ricerca e riparazione: fino a € 5.000 (per sinistro ed annualità di polizza). In particolare, relativamente all'utilizzo di canal jet, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 500 per sinistro.
EVENTI ATMOSFERICI	80% della Somma Assicurata (Fabbricato&Contenuto)	Non previste	5% (min € 500) / 10% (min € 1.000) /	- Danni ai Pannelli fotovoltaici: fino a € 30.000

			15% (min € 2.000)	- Danni da Sovraccarico di neve: fino al 40% della somma assicurata Eventi Atmosferici - Danni al fabbricato dovuti a gelo: fino a massimo € 30.000
EVENTI SOCIOPOLITICI	80% della Somma Assicurata (Fabbricato&Contenuto)		5% (min € 1.000) / 10% (min € 3.000) / 15% (min € 5.000)	
FENOMENO ELETTRICO	€ 3.000 / € 5.000 / € 10.000 / € 15.000 / € 20.000 / € 25.000 / € 30.000 / € 35.000 / € 40.000 / € 45.000 / € 50.000		5% (min € 250) / 10% (min € 500) / 15% (min € 1.000)	
ATTI DI TERRORISMO	50% della Somma Assicurata (Fabbricato&Contenuto)		5%-10%-15%	
ALLAGAMENTO	Somma Assicurata a scelta tra 30%, 50%, 80%, 90% (Fabbricato&Contenuto)	€ 500 / € 1.000 / € 2.000 / € 3.000	Non previsti	
GUASTO MACCHINE	da € 5.000 ad € 100.000 (multipli di € 5.000)	€ 1.500 / € 2.500 / € 3.000 / € 4.000 / € 5.000		
ROTTURA LASTRE	€ 2.500 / € 5.000 / € 6.000 / € 7.000 / € 8.000 / € 9.000 / € 10.000	Non previste		
MERCI IN REFRIGERAZIONE (a valere esclusivamente per Incendio Contenuto)	€ 3.000 / € 5.000 / € 7.500 (RD) / € 10.000 (RD) / € 15.000 (RD)	20% con minimo di € 100		

Art. 32.2 - INCENDIO FABBRICATO - Formula "All Risks"

GARANZIA PRINCIPALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
INCENDIO FABBRICATO Formula "All Risks"	Da € 50.000 a € 1.000.000 (Unità immobiliare) / fino a € 3.000.000 (Intero Corpo) (RD)	Zero / € 1.000/ € 2.000/ € 3.000/ € 5.000	Non previsti	
GARANZIA OPZIONALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
INCENDIO CONTENUTO Formula "All Risks"	fino a € 300.000 (x Sinistro e Periodo assicurato annuo)	€ 500 / € 1.000/ € 2.000/ € 3.000	Non previsti	Sino alla concorrenza di € 5.500 per: - Valori inerenti all'attività assicurata; - Preziosi;

				- Effetti personali degli addetti (compresi preziosi); - Enti aventi valore artistico. Fino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per: - Merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'attività assicurata
--	--	--	--	--

EVENTI SEMPRE INCLUSI

I massimali annui degli eventi sempre inclusi che seguono sono da intendersi **per sinistro e anno assicurativo** e validi per il bene "Fabbricato" e per il bene "Contenuto", qualora operante.

Questi sono garantiti **cumulativamente entro il massimale annuo assicurato** della Garanzia principale e corrispondono a:

EVENTI SEMPRE INCLUSI	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
DANNI D'ACQUA	30% della Somma Assicurata (Fabbricato&Contenuto)	Non previste	Base: 5% (min € 250) / 10% (min € 500) / 15% (min € 1.000)	Ricerca e riparazione: fino a € 5.000 (per sinistro ed annualità di polizza). In particolare, relativamente all'utilizzo di canal jet, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 500 per sinistro.
FENOMENO ELETTRICO	20% della Somma Assicurata (Fabbricato&Contenuto)			
EVENTI ATMOSFERICI	80% della Somma Assicurata (Fabbricato&Contenuto)			- Danni ai Pannelli fotovoltaici: fino a € 30.000 - Danni da Sovraccarico di neve: fino al 40% della somma assicurata - Danni al fabbricato dovuti a gelo: fino a massimo € 30.000
EVENTI SOCIOPOLITICI	80% della Somma Assicurata (Fabbricato&Contenuto)			
ATTI DI TERRORISMO	50% della Somma Assicurata (Fabbricato&Contenuto)			

ESTENSIONI INCLUSIVE

Le estensioni inclusive vengono liquidate **cumulativamente** (a valere quale esposizione massima) entro la somma *assicurata* della Garanzia Incendio Fabbricato – Formula "All Risks" e della Garanzia Incendio Contenuto – Formula "All Risks" (qualora operante) con i seguenti limiti di indennizzo per periodo assicurato:

LIMITI DI INDENNIZZO:

- **Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica:** entro il limite annuo pari ad **€ 100.000** (a valere sia per la partita "fabbricato" che "contenuto")
- **Onorario dei periti:** sino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto, con il massimo di **€ 5.000** (per sinistro ed anno assicurativo)
- **Costi e Oneri di urbanizzazione*:** sino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto, con il massimo di **€ 5.000** (per sinistro ed anno assicurativo)
- **Onorari di consulenti:** sino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto, con il massimo di **€ 5.000** (per sinistro ed anno assicurativo)
- **Spese rifacimento cose particolari**:** sino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto, con il massimo di **€ 5.000** (per sinistro ed anno assicurativo)
- **Rimpiazzo del combustibile*:** sino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto, con il massimo di **€ 5.000** (per sinistro ed anno assicurativo)

* non operanti per Garanzia "INCENDIO CONTENUTO"

** operanti se acquistata ed in riferimento alla Garanzia "INCENDIO CONTENUTO"

FRANCHIGIE/SCOPERTI:

- **Per il fabbricato:** non previsti;
- **Per il contenuto:**
 - ✓ *Franchigia: non previsto*
 - ✓ *Scoperto:*
 - 5% (min € 250)
 - Base: 10% (min € 500)
 - 15% (min € 1.000)

Ovvero in caso di Sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione della percentuale di Scoperto (con il minimo pari all'importo della Franchigia).

ESTENSIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO

I massimali annui delle singole estensioni aggiuntive a pagamento sono da intendersi per sinistro e anno assicurativo validi complessivamente sia per il bene "Fabbricato" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti.

Vengono liquidate ognuna rispettivamente entro la **somma assicurata annua** indicata in *polizza* (**per sinistro e periodo assicurato**) a valere complessivamente sia per il bene *Fabbricato* che per il bene *Contenuto*, qualora operante, ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale, nel rispetto dei limiti di indennizzo (da intendersi **per sinistro e periodo assicurato**).

ESTENSIONI AGGIUNTIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
RICORSO TERZI DA INCENDIO	€ 200.000 / €300.000 / €500.000	Non prevista	Non previsto	Interruzioni o sospensioni , totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi: € 10.000
ALLAGAMENTO	Somma Assicurata a scelta tra 30%, 50%, 80%, 90% (Fabbricato&Contenuto)	€ 500 / €1.000 / €2.000 / €3.000	Non previsto	
GUASTO MACCHINE	da € 5.000 ad € 100.000 (multipli di € 5.000)	€ 1.500 / €2.500 / €3.000 / €4.000 / €5.000		

ROTTURA LASTRE	€ 2.500 / € 5.000 / € 6.000 / € 7.000 / € 8.000 / € 9.000 / € 10.000	Non prevista		
MERCI IN REFRIGERAZIONE (a valere esclusivamente per Incendio Contenuto)	€ 3.000 / € 5.000 / € 7.500 (RD) / € 10.000 (RD) / € 15.000 (RD)	20% con minimo di € 100		

Art. 32.3 - RISCHIO LOCATIVO - Formula "Rischi Nominati"

GARANZIA PRINCIPALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
RISCHIO LOCATIVO Formula "Rischi Nominati"	Da € 50.000 a € 1.000.000 (Unità immobiliare) / fino a € 3.000.000 (Intero Corpo) (RD)	Zero / € 1.000/ € 2.000/ € 3.000/ € 5.000	Non previsti	Non previste
GARANZIA OPZIONALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
INCENDIO CONTENUTO Formula "Rischi Nominati"	fino a € 300.000 (x Sinistro e Periodo assicurato annuo)	€ 500 (Fr. Base) € 1.000/ € 2.000/ € 3.000	Non previsti	Sino alla concorrenza di € 5.500 per: - Valori inerenti all'attività assicurata; - Preziosi; - Effetti personali degli addetti (compresi preziosi); - Enti aventi valore artistico. Fino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per: - Merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'attività assicurata

ESTENSIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO
Valide per RISCHIO LOCATIVO e INCENDIO CONTENUTO

I massimali annui delle singole estensioni aggiuntive a pagamento sono da intendersi per sinistro e anno assicurativo validi complessivamente sia per il bene "Fabbricato" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti. Vengono liquidate ognuna rispettivamente entro la **somma assicurata annua** indicata in polizza (per sinistro e periodo assicurato) a valere complessivamente sia per il bene *Fabbricato* che per il bene *Contenuto*, qualora operante, ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale, nel rispetto dei limiti di indennizzo (da intendersi per sinistro e periodo assicurato).

ESTENSIONI AGGIUNTIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
DANNI D'ACQUA	da € 10.000 ad € 100.000 (multipli di € 10.000)	€ 150 / € 250 / € 500/ € 1.000/ € 3.000 (a valere anche per "Ricerca e Riparazione")	Non previsti	Ricerca e riparazione: fino a € 5.000 (per sinistro ed annualità di polizza). In particolare, relativamente all'utilizzo di canal jet, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 500 per sinistro.

FENOMENO ELETTRICO	€ 3.000 / €5.000 / €10.000 / €15.000 / €20.000 / €25.000 / €30.000 / €35.000 / €40.000 / €45.000 / €50.000	Non previste	5% (min € 250) / 10% (min € 500) / 15% (min € 1.000)	
GUASTO MACCHINE	da € 5.000 ad € 100.000 (multipli di € 5.000)	€ 1.500 (Fr. Base) €2.500 /€3.000/ €4.000/ €5.000	Non previsti	
ROTTURA LASTRE	€ 2.500 / €5.000 / €6.000 / €7.000 / €8.000 / €9.000 / €10.000	Non previste		
ESTENSIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO Valide esclusivamente per INCENDIO CONTENUTO				
ESTENSIONI AGGIUNTIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
EVENTI ATMOSFERICI	80% della Somma Assicurata Contenuto	Non previste	5% (min € 500) / Base: 10% (min € 1.000) / 15% (min € 2.000)	- Danni da Sovraccarico di neve: fino al 40% della somma assicurata Eventi Atmosferici
EVENTI SOCIOPOLITICI	80% della Somma Assicurata Contenuto		5% (min € 1.000) / Base: 10% (min € 3.000) / 15% (min € 5.000)	Non previste
ALLAGAMENTO	A scelta tra 30%, 50%, 80%, 90% della Somma Assicurata Contenuto	€ 500 (Fr. Base) €1.000 / €2.000 / €3.000	Non previsti	
ATTI DI TERRORISMO	50% della Somma Assicurata Contenuto	Non previste	5%-10%-15%	
MERCI IN REFRIGERAZIONE	€ 3.000 / € 5.000 / € 7.500 (RD) / € 10.000 (RD) / € 15.000 (RD)		20% minimo € 200	

Art. 32.4 - INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE - Formula "Rischi Nominati"

GARANZIA PRINCIPALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE Formula "Rischi Nominati"	fino a € 50.000 e fino a € 100.000 (RD) (x Sinistro e Periodo assicurato annuo)	€ 500 / €1.000/ €2.000/ €3.000	Non previsti	Sino alla concorrenza di € 5.500 per: - Valori inerenti all'attività assicurata; - Preziosi; - Effetti personali degli addetti (compresi preziosi); - Enti aventi valore artistico. Fino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per:

Condizioni di Assicurazione - “Global Sistema Impresa” Ed.3/PM1

	Rischio Locativo (garanzia principale)	A scelta tra: V.I. e P.R.A.
	Incendio Contenuto Stand Alone	P.R.A.
	Incendio Contenuto	sempre P.R.A.
	Ricorso Terzi da Incendio	Segue la principale
	Danni d'acqua	sempre P.R.A.
	Fenomeno Elettrico	sempre P.R.A.
	Rottura Lastre	sempre P.R.A.
	Guasto Macchine	sempre P.R.A.
	Eventi Atmosferici	Segue la principale
	Eventi Sociopolitici	Segue la principale
	Atti di terrorismo	Segue la principale
	Allagamento	V.I. (<i>P.R.A. solo per SA > €300.000</i>)
	Merci in refrigerazione	P.R.A.

Art. 33 – CHE COSA NON È ASSICURATO

Indipendentemente dall'Evento che li ha generati, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- 1) **conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare o meno, invasione**, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali Eventi;
- 2) **conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo**, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 3) **conseguenti o verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche**, salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 4) **terremoto**;
- 5) **inondazioni, alluvioni**;
- 6) **conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine**, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 7) **conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree** ("acqua alta") e **penetrazione di acqua marina**, salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 8) di **furto, rapina, estorsione**, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei *prestatori di lavoro*, frode, truffa, *scippo*, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- 9) di qualsiasi natura conseguenti ad **inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo** (ed in ogni caso l'inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato, di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- 10) **indiretti in genere e le perdite di mercato**, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- 11) **diretti e indiretti occorsi a reti di trasmissione e distribuzione sopraelevate**, compresi a titolo esemplificativo, cablaggio,

cavi, piloni, tralicci, torri, altre strutture di supporto e tutte le attrezzature di qualsiasi tipo accessorie o complementari a dette tipologie di installazioni dedicate alla distribuzione di corrente elettrica, segnali telefonici o telegrafici e qualunque comunicazione dati sia audio che video.

- 12) i **danni conseguenti a ordinanze di Autorità** o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione delle cose assicurate;
- 13) i **danni di natura estetica** che non compromettono la funzionalità e la fruibilità delle cose assicurate;

Art. 34 – LIMITI DI COPERTURA

Indipendentemente dall'Evento che li ha generati, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- 1) **provocati con dolo** del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- 2) **da allagamento**, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (salvo che non sia operante la specifica estensione con premio aggiuntivo);
- 3) **da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;**
- 4) derivanti da **crollo o collasso** strutturale dei *fabbricati*, non riconducibili a incendio, *implosione* ed *esplosione*;
- 5) subiti da **macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing** e assicurati con apposita *assicurazione*, come pure da *apparecchiature elettroniche* qualora assicurate con la garanzia "Apparecchiature elettroniche";
- 6) alle merci e attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il loro trasporto all'esterno dell'esercizio (salvo che non sia operante la specifica estensione "Merci in refrigerazione" con premio aggiuntivo);
- 7) provocati a **cose /beni di terzi da incendio**, esplosione e scoppio (salvo che non sia operante la specifica estensione "Ricorso terzi da incendio" con premio aggiuntivo);

L'assicurazione non comprende inoltre i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- 8) assestamenti, restringimenti, dilatazioni;
- 9) guasti e rotture meccanici in genere, mancato o anomalo funzionamento;
- 10) interruzioni di reazioni termiche, isoterme o chimiche, di essiccazione, di cottura che danneggino le merci in lavorazione;
- 11) deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, ruggine, corrosione, contaminazione, inquinamento (sia graduale che accidentale), deperimento, stillicidio, fermentazione, infiltrazione (a meno che conseguente ad acqua piovana o ad acqua di disgelo), evaporazione;
- 12) umidità, brina e condensa, siccità;
- 13) microrganismi, animali, insetti o vegetali in genere;
- 14) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua;
- 15) dispersione o perdita dei liquidi inerenti all'attività assicurata;
- 16) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- 17) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore o il fornitore delle cose assicurate;
- 18) mancata e/o anormale manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari; costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti;
- 19) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci sia finite che in corso di lavorazione, vizio e/o difetto di prodotto; errato od inadeguato stoccaggio;
- 20) errata manovra;
- 21) difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata all'atto della stipula della polizza;

salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Compagnia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

L'Assicurazione non comprende i danni subiti da:

- 22) terreni, boschi, alberi, vegetazioni, coltivazioni ed animali in genere;
- 23) merci durante il trasporto e/o la movimentazione e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;
- 24) merci per mancata od anormale produzione e/o mantenimento del freddo e del caldo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, tutti anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 25) tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- 26) merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata qualora garantite da specifica polizza;
- 27) macchinari per effetto di guasti accidentali meccanici in genere (salvo che non sia operante la specifica estensione "Guasto macchine" con premio aggiuntivo);
- 28) lastre e insegne per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi (salvo che non sia operante la specifica estensione "Rottura Lastre" con premio aggiuntivo);

Art. 34.1 – Limiti derogati dall'acquisto delle estensioni facoltative

L'assicurazione non comprende, salvo che non siano state singolarmente incluse in copertura le singole Estensioni Facoltative (con premio aggiuntivo), di cui all'Art. 30, espressamente richiamate in Polizza, i danni:

- 1) provocati a cose / beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio (**A1 - RICORSO TERZI DA INCENDIO**);
- 2) dovuti a spargimento d'acqua, a causa di eventi accidentali, e relativa ricerca dell'origine del danno e conseguente ripristino/riparazione (**A2 - DANNI D'ACQUA**);
- 3) legati ad eventi atmosferici, gelo, bagnamento e sovraccarico di neve (**A3 - EVENTI ATMOSFERICI**);
- 4) conseguenti a tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio (**A4 - EVENTI SOCIOPOLITICI**);
- 5) causati ad impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai beni assicurati (ed a macchinari ed apparecchi) dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici (**A5 - FENOMENO ELETTRICO**);
- 6) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo (**A6 - ATTI DI TERRORISMO**);
- 7) causati da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (**A7 - ALLAGAMENTO**);
- 8) subiti dal macchinario causati o dovuti a guasti accidentali meccanici in genere (**A8 - GUASTO MACCHINE**);
- 9) di rottura lastre e insegne la cui rottura sia avvenuta per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi (**A9 - ROTTURA LASTRE**);

Garanzia Responsabilità Civile Fabbricato (R.C.F.)

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo)

Art. 35 – CHE COSA È ASSICURATO

La Compagnia, entro il **massimale** indicato nel **Modulo di Polizza** (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di

Polizza) e fatte salve le esclusioni generali e comuni riportate all'Art. 16 e agli Artt. 33 e 34, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per:

- **morte e lesioni personali;**
- **distruzione o deterioramento materiale di cose,**

in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione alla **proprietà** del *Fabbricato* assicurato ed alla **conduzione** dello stesso (**esclusi i rischi d'impresa riconducibili alla garanzia R.C.T.)** e delle eventuali parti comuni ad esso riferite/collegate, inclusi:

- spazi adiacenti di pertinenza del *fabbricato* anche tenuti a giardini con piante (compresi alberi ad alto fusto);
- terreni nei quali si svolge l'*attività* descritta nella *polizza* e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione
- aree private esterne **non equiparabili a strade a uso pubblico;**
- recinzioni, porte e cancelli anche azionati elettronicamente;
- impianti tecnici fissi a servizio del fabbricato o dei locali compresi ascensori o montacarichi;
- attrezzature fisse sportive e/o ludiche;
- antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate e non);
- baraccamenti, depositi, uffici, magazzini.

Qualora il *fabbricato* assicurato facesse parte di un condominio, sono comprese sia la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, che la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Ai fini dell'operatività della garanzia, il *Fabbricato* assicurato deve essere di **proprietà** del *Contraente-Assicurato* o **utilizzato dallo stesso in locazione,** purché **destinato all'attività indicata nel Modulo di polizza.**

Qualora il *Fabbricato* assicurato sia usato in locazione dal *Contraente-Assicurato*, la presente assicurazione vale **esclusivamente per i danni involontariamente causati a terzi, conseguenti alla conduzione dei locali dove viene svolta l'attività assicurata e delle eventuali parti comuni a essi riferite.**

Art. 35.1 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.F.:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i familiari coadiuvanti;
- altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 35.2 – Azioni di rivalsa

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS a causa di *infortunio* subito da un terzo. **Si precisa che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano in questa garanzia.**

Art. 35.3 – Estensioni sempre operanti

L'assicurazione comprende, entro il *massimale* assicurato ed indicato nel *modulo di polizza* in corrispondenza della garanzia R.C.F. e **fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie ove indicati nella tabella di cui al paragrafo che segue (35.4 - massimali, franchigie, scoperti e limitazioni),** la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente derivanti a terzi per i casi che seguono:

A. in riferimento alla "conduzione" del fabbricato

1. Neve o ghiaccio

tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da marciapiedi, cortili.

2. Servizio di pulizia

mancata o insufficiente segnaletica durante il servizio di pulizia dei locali, effettuato dagli addetti dell'Assicurato o svolti anche da terzi, comprese le aree esterne di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato

3. Bagnamento

dovuto a rottura accidentale di apparecchiature e macchine, anche ad uso domestico (come ad esempio lavatrici, lavastoviglie) utilizzate durante la conduzione dei locali **inerenti all'attività assicurata.** L'assicurazione è prestata in questo caso **nei limiti di indennizzo e con la franchigia di cui alla tabella riepilogativa che segue (35.4 - massimali, franchigie, scoperti e limitazioni).**

B. in riferimento alla "proprietà" del fabbricato

1. Caduta di neve

L'assicurazione comprende i danni per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla tardiva o mancata rimozione di neve e di ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi, **sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità**, e/o da mancata o insufficiente segnaletica durante la rimozione.

2. Ricorso terzi da Incendio

L'assicurazione comprende, **salvo quanto escluso al punto 1 dell'Art. 36**, i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Saranno considerati **un unico sinistro i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme.**

Qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio risultino già garantiti all'estensione "Ricorso terzi da incendio" della garanzia Incendio Fabbriato contratta dall'Assicurato sul medesimo rischio e con la medesima polizza, questa garanzia interverrà a secondo rischio, per la parte di danno eccedente tale copertura, ferme in ogni caso le limitazioni di cui al paragrafo che segue (35.4 - massimali, franchigie, scoperti e limitazioni).

3. Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 16 ("Esclusioni generale, comuni e specifiche l'assicurazione, **ferme le limitazioni di cui al paragrafo che segue (35.4 - massimali, franchigie, scoperti e limitazioni)**), comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale riconducibili al fabbricato assicurato (**fatta eccezione di emissione o fuoriuscita di sostanze chimiche e/o biologiche i cui danni da contaminazione devono intendersi sempre esclusi**). Qualora i danni a cose altrui da inquinamento accidentale risultino già garantiti, sul medesimo rischio e con la medesima polizza da taluna delle coperture della presente sezione R.C.T., questa garanzia interverrà a secondo rischio, per la parte di danno eccedente tali coperture.

4. Interruzione o sospensione di attività di terzi

L'assicurazione comprende i danni indiretti da interruzione o sospensione totale o parziale, dell'utilizzo di beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Garanzia R.C.F. (esclusi danni dovuti allo svolgimento dell'Attività assicurata, pertinenti la Garanzia R.C.T.)**

5. Spargimento di acqua condotta, rigurgito fogne e gelo

L'assicurazione copre i danni cagionati a terzi:

- da spargimento di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio del *fabbricato* indicato in polizza, come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento;
- di tracimazione liquidi dovuti da rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato (**purché non dovuti da rigurgito di fognatura pubblica**);
- causati dal gelo.

6. Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia

L'assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato indicato in polizza (lavori minori e di modesta entità) **purché si tratti di lavori effettuati in autonomia dall'Assicurato o dai suoi addetti, ovvero senza l'ingaggio di una impresa esterna.**

7. Condutture e impianti sotterranei

L'assicurazione comprende i danni causati a terzi derivanti dalle condutture ed agli impianti sotterranei.

8. Cedimento e franamento del terreno

A parziale deroga dell'Art. 16 e dell'Art. 36.1 al punto 3a l'assicurazione comprende i danni a fabbricati e a cose di terzi dovuti a cedimento o franamento del terreno ove insiste il *fabbricato* assicurato, **non causato da eventi catastrofici.**

9. Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di *committente* di lavori di *Ordinaria e Straordinaria Manutenzione*, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato *assicurato*, **purché tali lavori vengano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti da impresa titolare di una Polizza propria.**

Tale estensione verrà prestata con l'applicazione della franchigia indicata nella tabella riepilogativa che segue.

Art. 35.4 – Massimali, franchigie, scoperti e limitazioni

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del massimale assicurato da intendersi per sinistro e anno assicurativo.

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA OPZIONALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO	€ 1.000.000	€ 1.500 / € 2.500 / € 5.000	Non previsti	
ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE L'assicurazione per gli eventi di cui al paragrafo precedente (35.3) viene prestata entro il massimale della Garanzia R.C.F. indicato in polizza (per sinistro e periodo assicurato) con i seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per sinistro e periodo assicurato) a seconda della franchigia scelta della garanzia R.C.F.				
ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
Ricorso terzi da Incendio	entro il massimale della Garanzia R.C.F.	Pari alla franchigia scelta per garanzia R.C.F. (indicata nel modulo di polizza) fra: € 1.500 / € 2.500 / € 5.000	10%	Fino a 300.000 €
Inquinamento accidentale	entro il massimale della Garanzia R.C.F.			
Interruzione o sospensione di attività di terzi	entro il massimale della Garanzia R.C.F.			
Spargimento di acqua condotta, rigurgito fogne e gelo	entro il massimale della Garanzia R.C.F.			
Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia	entro il massimale della Garanzia R.C.F.		Non previsti	
Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	entro il massimale della Garanzia R.C.F.			
Condutture e impianti sotterranei	entro il massimale della Garanzia R.C.F.		Non previsti	Fino a 25.000€
Cedimento e frammento del terreno	entro il massimale della Garanzia R.C.F.			
Bagnamento	entro il massimale della Garanzia R.C.F.			

Art. 36 – COSA NON È ASSICURATO

Per quanto attiene alle esclusioni, si rimanda all'art 16 ed inoltre, si intendono esclusi:

1) i danni derivanti dalla "proprietà" del fabbricato, qualora il *Contraente* non sia il proprietario del fabbricato assicurato bensì conduttore locatario;

Inoltre, sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- detenzione e/o impiego di esplosivi;
- emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- impianti o installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
- incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;

- 10) impianti di trasporto: proprietà e/o uso teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili;
- 11) dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari;
- 12) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive

Art 36.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie RC

Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione:

- 1) i rischi di RC di imprese che producono e/o commercializzano armi, esplosivi e/o fuochi artificiali;
- è inoltre esclusa la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:**
- 2) derivanti da obblighi di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
 - 3) conseguenti a:
 - a) inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - b) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - c) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - 4) derivanti dall'uso di:
 - a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - b) natanti;
 - c) aeromobili;
 - d) veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
 - 5) conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
 - 6) a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi
 - 7) conseguenti o verificatisi in occasione di cedimento e franamento del terreno;
 - 8) da violazione dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa, meglio definiti Employment Practices Liability;
 - 9) da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jakob (vCJD);
 - 10) patrimoniali puri, derivanti da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale;
 - 11) verificatisi in occasione di quanto indicato al punto 1 delle “esclusioni generali”, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.

Art. 37 – LIMITI DI COPERTURA

La polizza esclude la Responsabilità Civile derivante da:

- 1) (in caso di danni a terzi da incendio) i danni ai fabbricati e/o locali locati a terzi dall'Assicurato;
- 2) danni conseguenti a lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto al paragrafo 35.3 (Estensioni inclusive) al punto 9;
- 3) danni conseguenti a operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
- 4) danni a opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- 5) danni direttamente o indirettamente causati da:
 - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.

Sono esclusi inoltre i danni:

- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- 6) umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali in genere.

Sono esclusi i danni alle cose:

- 7) altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
- 8) oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
- 9) oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
- 10) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Art. 37.1 – Limiti comuni a tutte le garanzie RC

È esclusa la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:

- 1) alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 2) alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 3) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 4) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- 5) da furto (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 6) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- 7) arrecati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- 8) gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Garanzia Responsabilità Civile Inquinamento (R.C.I.)

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbicato o Rischio Locativo)

Art. 38 – COSA È ASSICURATO

La *Compagnia*, entro il **massimale** indicato nel **Modulo di Polizza** (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di Polizza) e fatte salve tutte le esclusioni generali e comuni riportate all'Art. 16 e all'Art. 47, fatta eccezione del punto b.1 dell'Art. 16 di cui la presente garanzia costituisce parziale deroga, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente arrecati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze di qualunque natura (**fatta eccezione di fuoriuscita di sostanze chimiche e/o biologiche, i cui danni da contaminazione devono intendersi sempre esclusi così come devono intendersi sempre esclusi il "rischio discariche" sia per l'inquinamento graduale che accidentale**) a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture relativi al *fabbicato* assicurato e/o di utilizzo dell'*attività* descritta in polizza.

L'assicurazione comprende anche le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi della presente Garanzia, **con l'obbligo da parte dell'Assicurato stesso di darne immediato avviso alla Compagnia.**

L'assicurazione opera per i danni **verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione.**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto con il minimo della franchigia, indicati nella tabella di cui al paragrafo che segue (46.3), **per ciascun sinistro e sino alla concorrenza del massimale assicurato per sinistro e anno assicurativo.**

Art. 38.1 - Persone non considerate Terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.I.:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i familiari coadiuvanti;
- altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 38.2 - Altre Assicurazioni

Qualora i danni a cose altrui da inquinamento accidentale risultino già garantiti, sul medesimo rischio e con la medesima polizza da taluna delle coperture della presente sezione R.C.T., questa garanzia interverrà a secondo rischio, per la parte di danno eccedente tali coperture, fermi in ogni caso il limite di risarcimento di cui al paragrafo che segue (46.3)

Art. 38.3 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA OPZIONALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO	€ 50.000	nessuna	10% con minimo di € 2.500 per ciascun sinistro	

Art. 39 – COSA NON È ASSICURATO

Ad integrazione delle "esclusioni comuni" (Art. 16) si intendono esclusi i danni:

- 1) di cui l'assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale (Decreto Legislativo n.152 3 aprile 2006 e successive modifiche);
- 2) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- 3) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- 4) arrecati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 5) conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- 6) conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

Art 39.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie RC

Ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione:

- 1) i rischi di RC di imprese che producono e/o commercializzano armi, esplosivi e/o fuochi artificiali;
- è inoltre esclusa la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:**
- 2) derivanti da obblighi di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
 - 3) conseguenti a:
 - a) inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - b) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;

- c) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 4) derivanti dall'uso di:
 - a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - b) natanti;
 - c) aeromobili;
 - d) veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 5) conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 6) a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi
- 7) conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 8) conseguenti o verificatisi in occasione di cedimento e franamento del terreno;
- 9) da violazione dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa, meglio definiti Employment Practices Liability;
- 10) da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jakob (vCJD);
- 11) patrimoniali puri, derivanti da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale;
- 12) verificatisi in occasione di quanto indicato al punto 1 delle "esclusioni generali", salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.

Art. 40 – LIMITI DI COPERTURA

Art. 40.1 – Limiti comuni a tutte le garanzie RC

È esclusa la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:

- 1) alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 2) alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 3) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 4) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- 5) da furto (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 6) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- 7) arrecati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- 8) gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbicato o Rischio Locativo)

Art. 41 – COSA È ASSICURATO

La Compagnia, entro il **massimale** scelto e indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di Polizza a prescindere dal numero dei sinistri denunciati) e fatte salve le esclusioni generali e comuni riportate all'Art. 16 e Agli Artt. 42 e 43 indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati (di cui al successivo paragrafo **41.1**) in seguito a:

1. Furto:

- a) commesso con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b) commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi**;
- c) commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- d) commesso dai prestatori di lavoro purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- e) commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione tra le ore 7:00 e le ore 24:00 quando le vetrine fisse o le porte vetrate, **purché efficacemente chiuse**, rimangano protette da solo vetro;
- f) commesso con destrezza, all'interno dei locali dove si svolge l'*attività assicurata*, **purché il furto sia avvenuto esclusivamente durante le ore di apertura degli stessi locali e venga constatato e denunciato alle forze dell'ordine nelle 24 ore successive all'accadimento. L'assicurazione è prestata entro i limiti di indennizzo** indicati nella tabella di cui al paragrafo **41.8** che segue.
- g) commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- h) commesso con rottura delle vetrate durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti al servizio;

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per sinistro.

2. Rapina:

avvenuta nei locali, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per sinistro.

3. Estorsione:

intendendosi per tale solamente il caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* o i *prestatori di lavoro* siano costretti a consegnare i beni assicurati sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per sinistro.

Art. 41.1 – Beni assicurati

La garanzia è prestata in relazione ai beni riposti nell'ambito dell'ubicazione indicata in *polizza*, rientranti nella definizione di "**contenuto**" e riferiti esclusivamente all'*attività assicurata*.

Sono esclusi dall'assicurazione i beni di proprietà di terzi fatta eccezione per quanto riferito al successivo punto 3.

Per i seguenti beni, l'assicurazione opera entro i limiti di indennizzo indicati nella tabella del paragrafo successivo (48.8):

1. valori inerenti all'*attività assicurata*, **purché siano custoditi in cassetti, mobili, registratori chiusi a chiave**;
2. *enti aventi valore artistico*;
3. effetti personali (compresi *preziosi*) dei *prestatori di lavoro* e dei clienti;
4. *merci* di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'*attività assicurata*.

Art. 41.2 – Attività a carattere stagionale

Per le attività a carattere stagionale, le garanzie relative ai Valori, preziosi, "Cose consegnate o non consegnate dai clienti", "Furto dei veicoli parcheggiati", anche se prestate - si intendono non operanti nel periodo di chiusura stagionale dell'esercizio.

Art. 41.3 – Estensioni inclusive

L'assicurazione, **entro il massimale assicurato della garanzia Furto, Rapina ed Estorsione ed entro i limiti di cui al paragrafo 41.8** si intende automaticamente estesa anche ai seguenti eventi:

1. **Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri** in occasione del consumato o tentato furto o rapina o estorsione:
 - ai beni assicurati (*esclusi i valori*);

- ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai serramenti.

L'assicurazione è operante anche per i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a furto o altro evento garantito dalla presente garanzia.

2. **Furto, rapina ed estorsione commessi con veicoli ricoverati:**

Oververo utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso all'assicurato.

3. **Merci e attrezzature trasportate**

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi garantiti dalla presente garanzia subiti dalle *merci* e attrezzature trasportate in relazione all'*attività* assicurata, **a condizione che:**

- il trasporto di tali beni per consegna, prelievo o per lavori presso terzi, sia effettuato per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa (sono esclusi i telonati e altri mezzi simili) tra le ore 6 e le ore 21 dei giorni lavorativi e all'interno del territorio italiano;
- i mezzi siano in uso all'assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari coadiuvanti o dai suoi prestatori di lavoro;
- il veicolo sia completamente chiuso e con le portiere bloccate anche nel caso in cui lo stesso sia lasciato momentaneamente incustodito.

4. **Contenuto presso terzi**

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi garantiti dalla presente garanzia al *contenuto* in deposito o lavorazione presso terzi o presso mostre, fiere o esposizioni, **purché:**

- non all'aperto;
- nel territorio italiano.

L'assicurazione è prestata, in questo caso, sempre con l'applicazione delle limitazioni di cui al paragrafo 41.8 prescindendo dai mezzi di chiusura indicati al punto 2 del paragrafo 41.6 (Mezzi di protezione e di chiusura).

5. **Altre spese rimborsabili**

La *Compagnia*, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, riconosce anche le spese e i costi, **purché sostenuti e documentati**, di seguito elencati:

a) Maggiori costi

la *Compagnia* rimborsa le spese e i costi per:

- la documentazione del danno;
- la procedura di ammortamento di titoli di credito, se prevista;
- il potenziamento dei mezzi di protezione e chiusura danneggiati;
- il potenziamento dei mezzi di prevenzione;
- la sorveglianza dei locali.

b) Rifacimento dei documenti personali

La *Compagnia* rimborsa le spese di rifacimento dei documenti personali sottratti all'assicurato e ai prestatori di lavoro, come ad esempio: le patenti di guida, le carte di identità e i passaporti.

c) Sostituzione di serrature

La *Compagnia* rimborsa le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'assicurato.

d) Onorari periti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto al paragrafo 77.4 in riferimento al capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del sinistro", come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito.

Art. 41.4 – Estensione facoltativa a pagamento (cd Garanzia aggiuntiva)

È possibile estendere l'assicurazione alla seguente garanzia aggiuntiva (**purché risulti acquistata ed indicata come "compresa" nel Modulo di Polizza**) **garantita entro il relativo massimale ed entro i limiti**, qualora presenti, di cui alla tabella del paragrafo che segue **41.8 fatte salve le esclusioni generali e specifiche di sezione** (di cui all'Art. 16). se non esplicitamente derogate, indicate nell'apposito capitolo "Cosa non è possibile assicurare":

- **Furto Valori e Preziosi in cassaforte**

La *Compagnia* indennizza il furto di valori e preziosi (**esclusi i gioielli**) inerenti all'attività assicurata riposti in:

- cassaforte a muro, **saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;**
- cassaforte **di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa.**

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'eventuale franchigia o scoperto per sinistro.

- **Portavalori**

La *Compagnia* indennizza la perdita di valori a seguito di Furto o di Rapina commessi nel corso del loro trasporto al di fuori dei locali dell'Attività, compiuti nei confronti dell'Assicurato, dei soci o familiari coadiuvanti o dei prestatori di lavoro.

L'Assicurazione opera per i casi di:

- Furto avvenuto a seguito di Infortunio o improvviso maleore della persona incaricata del trasporto di valori;
- Furto con destrezza, qualora la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- Furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- Rapina, anche se la persona incaricata del trasporto dei valori viene costretta a consegnare gli stessi mediante violenza o minaccia.

Il Furto o la Rapina devono avvenire, nel corso del trasporto dei valori, nel tragitto che, dai locali dell'Attività, conduce fino al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'eventuale franchigia o scoperto per sinistro.

• **Furto dei Veicoli parcheggiati - Garanzia valida esclusivamente per le strutture ricettive**

La garanzia è estesa, **fino alla concorrenza del Massimale riportato nel Modulo di Polizza**, anche al Furto totale o parziale e alla rapina dei veicoli dei Clienti posti in locale chiuso adibito a garage o autorimessa chiusa e coperta della struttura a condizione che il Furto sia avvenuto con effrazione o violazione delle difese esterne di detti garage o autorimesse.

Qualora il Furto totale o la Rapina avvenisse in aree aperte, seppur delimitate o recintate, la **garanzia è operante purché i veicoli siano chiusi a chiave. Qualora le chiavi fossero in custodia dell'esercente o dei suoi addetti, le stesse devono trovarsi in cassetti o armadi chiusi, all'interno dei locali dell'esercizio assicurato. Sono esclusi motocicli o ciclomotori se non posti in autorimessa o simili locali chiusi a chiave, per i quali vale quanto disposto dal precedente capoverso. In caso di Rapina o Estorsione, la Compagnia corrisponde all'Assicurato il 60% del danno liquidabile spettante a termini di Polizza restando il restante 40% a carico dell'Assicurato stesso.**

La garanzia è prestata con scoperto del 10% per sinistro.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di:

- **50.000,00** euro per autoveicoli;
- **15.000,00** euro per motocicli, quadricicli, motocarrozette;
- **2.000,00** euro per ciclomotori;
- **1.000,00** euro per bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli.

Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia Responsabilità Civile con la Estensione R.C. "Veicoli dei clienti", la presente garanzia - "Furto veicoli dei clienti parcheggiati" opera prima del limite previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto).

• **Furto di cose all'aperto - Garanzia valida esclusivamente per le strutture ricettive**

La *Compagnia* indennizza, **fino a concorrenza del Massimale per sinistro e per anno assicurativo**, il furto dei seguenti beni: sedie, sdraio, gazebo, tende, tendoni, ombrelloni, tavolini, altalene, scivoli, giochi per bambini, tennis tavolo e quant'altro di simile, anche se all'aperto o riposti in locali non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 41.6 - "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali", purché posti nell'ambito dell'area o entro il recinto della struttura ricettiva assicurata.

Sono comprese le biciclette (anche elettriche) di proprietà dell'esercizio ricettivo assicurato anche se poste all'aperto sempre che chiuse con lucchetti e poste in apposite rastrelliere negli spazi adiacenti al fabbricato o all'interno dell'area o recinto della struttura ricettiva assicurata o riposte in locali non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 41.6.1 - "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali".

Questa garanzia è operante solamente se il furto è stato commesso (anche di notte) durante il periodo di apertura (stagionale o non) della struttura ricettiva.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del **10%** della somma assicurata alla partita "Contenuto", con il massimo di **1.000,00 euro**, per sinistro e per anno assicurativo.

In ogni caso resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del **20% con il minimo di 250, 00 euro**. Qualora le cose siano poste in locali chiusi a chiave non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 41.6.1 - "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali", la garanzia furto è operante solo se il furto è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso; in tal caso, la garanzia è operante con scoperto del **10% (invece del 20%) comunque con il minimo di 250,00 euro**.

• **Furto di cose consegnate e non consegnate - Garanzia valida esclusivamente per le strutture ricettive**

La *Compagnia* indennizza, **fino a concorrenza del Massimale per sinistro e per anno assicurativo**, il furto e la rapina di quanto consegnato dai Clienti ospiti.

La garanzia furto è operante:

- a) per **valori e preziosi** consegnati dai clienti all'albergatore e/o ai suoi addetti riposti nei mezzi di custodia dell'esercente la struttura ricettiva assicurata, esclusivamente se l'autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia, mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per le **altre cose portate dei clienti (consegnate o non consegnate) poste in locali chiusi adibiti a deposito ad uso comune** della struttura ricettiva assicurata, se l'autore del furto abbia violato le difese dei suddetti locali, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

Questa garanzia è prestata con il massimo di **1.000,00 euro** per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere. Qualora in caso di sinistro furto risulti che i locali adibiti ad uso comune, non avessero mezzi di chiusura o protezione protetti in modo da opporre una minima resistenza ai tentativi di effrazione/scasso o che il furto è avvenuto senza scasso, la *Compagnia* corrisponderà all'Assicurato il **50%** dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il **50%** rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Sezione C - "R.C. dell'albergatore", la presente garanzia "Cose consegnate o non consegnate dai Clienti" opera prima del limite previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto).

Art. 41.5 – Forma di garanzia

L'Assicurazione è prestata nella Forma a "*Primo Rischio Assoluto*" pertanto la somma assicurata scelta ed indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere al danno che il *Contraente-Assicurato* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni dell'*attività* assicurata.

Art. 41.6 – Condizioni di operatività

L'assicurazione è prestata alle condizioni che seguono:

1. Caratteristiche costruttive del fabbricato

Il fabbricato contenente i beni assicurati deve avere le seguenti caratteristiche:

- pareti perimetrali esterne, *solai* o copertura in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non armato;
- il tetto costruito in laterizio armato o cemento armato, nel caso in cui la linea di gronda del tetto sia situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

2. Mezzi di protezione e chiusura

Nel caso in cui la ***linea di gronda del tetto o le aperture verso l'esterno dei locali siano situate ad una altezza inferiore a 4 metri*** dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, i ***locali dove si svolge l'attività assicurata devono avere le aperture verso l'esterno dei locali, compresi i lucernari:***

- ***difese, per tutta la loro estensione***, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- ***protette*** da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora, in caso di sinistro, risulti che l'introduzione nei locali sia avvenuta forzando i mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ciascun sinistro.

3. Impianto d'allarme antifurto

Qualora il *Contraente-Assicurato* abbia dichiarato in *polizza* che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da un **impianto di allarme volumetrico o perimetrale**, affinché l'assicurazione sia efficace l'Assicurato deve mantenere l'impianto in perfetta efficienza effettuando i necessari interventi di manutenzione periodica ed attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto (come da successivo paragrafo 41.8) qualora, in caso di sinistro, risulti che l'impianto non sia operante secondo quanto pattuito e inefficiente per motivi diversi:

- dalla manomissione da parte degli autori del furto;

da un evento accidentale ed esterno che provochi il guasto dello stesso dopo la sua attivazione;

L'assenza di impianto di allarme, ove ne sia stato dichiarato in polizza la presenza, rappresenta una dichiarazione inesatta che comporta quanto riferito all'art.10 (DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO) delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 41.7 – Scoperti e loro concomitanza

Qualora, in caso di sinistro, siano operanti più scoperti, la *Compagnia* riconosce l'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del **25%**, se coesistono due scoperti, o del **30%**, se coesistono più di due scoperti.

Art. 41.8 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo **(a valere cumulativamente quale esposizione massima della Compagnia sia per le estensioni inclusive che per la garanzia aggiuntiva, qualora operante).**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA OPZIONALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE	€ 5.000 / €10.000 / €15.000 / €20.000 / €25.000 / €50.000 / €100.000	Non Previste	Non previsto	- Valori inerenti all'attività assicurata purché custoditi in cassetti, mobili, registratori chiusi a chiave: 20% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000 - Enti aventi valore artistico: Fino ad € 3.000 - Effetti personali (compresi i preziosi) dei prestatori di lavoro e dei clienti: 5% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione con il massimo di € 500 - Merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'attività assicurata: 10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000
ESTENSIONI INCLUSIVE L'assicurazione per quanto agli eventi di seguito indicati, opera entro i limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo, che non devono intendersi in aggiunta al massimale assicurato, ma sono una parte dello stesso				
ESTENSIONI INCLUSIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
FURTO COMMESSO CON DESTREZZA		Non previste	Non previsti	€ 1.000
GUASTI ED ATTI VANDALICI CAGIONATI DAI LADRI		€ 250	Non previsti	15% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000
FURTO RAPINA ESTORSIONE CON VEICOLI RICOVERATI		Non previste	10% con il minimo di € 500	
MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE		Non previste	10%	10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 7.500
CONTENUTO PRESSO TERZI		Non previste	10%	10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione
MAGGIORI COSTI		Non previste	Non previsti	10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000
RIFACIMENTO DEI DOCUMENTI PERSONALI		Non previste	Non previsti	€ 2.000
SOSTITUZIONE DI SERRATURE		Non previste	Non previsti	€ 2.000
ONORARI PERITI		Non previste	Non previsti	5% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000
GARANZIE AGGIUNTIVE				

I massimali annui delle singole estensioni aggiuntive a pagamento sono da intendersi per sinistro e anno assicurativo.

GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
FURTO VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE	€ 5.000 / €10.000 / €15.000 / €20.000 / €25.000 / €50.000 / €100.000	Non previste	Non previste	
PORTAVALORI	€ 2.500	Non previste	Non previste	
FURTO VEICOLI PARCHEGGIATI	entro il massimale della Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione	Non previste	10%	50.000euro per autoveicoli; - 15.000euro per motocicli, quadricicli, motocarrozze; - 2.000euro per ciclomotori; - 1.000euro per bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli
FURTO DI COSE ALL'APERTO	entro il massimale della Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione	Furto, Rapina ed Estorsione	10%	limite di indennizzo € 1.000
FURTO DI COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE	entro il massimale della Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione	Furto, Rapina ed Estorsione	10%	limite di indennizzo € 1.000

Art. 42 – COSA NON È ASSICURATO

Ad integrazione delle “esclusioni comuni” (Art. 16) si intendono esclusi i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- conseguenti o verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con **dolo o colpa grave**:
 - del **Contraente** o **dell'Assicurato**, dei **rappresentanti** legali o dei **soci a responsabilità illimitata**;
 - delle persone delle quali l'**Assicurato** o il **Contraente** deve rispondere;
 - da persone che **occupino locali comunicanti con quelli contenenti i beni assicurati**;
- commessi o agevolati da **incaricati della sorveglianza** dei beni assicurati o dei locali;
- commessi o agevolati **da persone legate al Contraente o all'Assicurato** da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità limitata dell'Assicurato, se questi è una società (art.649 del Codice Penale);
- subiti dalle cose all'aperto, salvo quanto previsto nella garanzia “Furto di cose all'aperto se operante”;
- di furto verificatisi **nei locali rimasti incustoditi** in modo continuativo:
 - per più di 8 giorni per i valori;
 - per più di 45 giorni per il contenuto;
- indiretti**, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- subiti da **macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione**, come pure da apparecchiature elettroniche qualora assicurate con la garanzia ELETTRONICA.

Art. 43 – LIMITI DI COPERTURA

1. Relativamente alla Garanzia Opzionale “Furto di cose consegnate e non consegnate”, non sono indennizzabili:

- gli apparecchi elettronici dei clienti (es. personal computer, apparecchi fotografici, ecc.);
- i danni a motori marini e natanti;
- i danni derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dalle cose assicurate;
- i danni a motocicli e ciclomotori (anche se elettrici) e veicoli targati in genere, assicurabili con la garanzia “Furto dei Veicoli parcheggiati”;
- i danni da furto nel caso in cui gli autoveicoli parcheggiati all'aperto nell'area di sosta di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo non siano chiusi a chiave.

2. Relativamente alla Garanzia Opzionale “Furto dei Veicoli parcheggiati”, non sono indennizzabili:

- a) i danni da furto di bagagli e di effetti personali posti all'interno di veicoli e i danni a cose caricate sui veicoli stessi;
- b) i danni da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritrovamento del veicolo rubato;
- c) i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita;
- d) gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli.

3. Relativamente alla Garanzia Opzionale “Furto di cose all'aperto”, non sono indennizzabili:

- a) i danni verificatisi durante i periodi di chiusura della struttura ricettiva (chiusura stagionale o chiusura per altro motivo).

Garanzia Assistenza al Fabbricato

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo)

Art. 44 – CHE COSA È ASSICURATO

Con la presente garanzia si intendono operanti, in riferimento al *Fabbricato assicurato*, le prestazioni che seguono **erogate in forma diretta** 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Pertanto, l'Assicurato, **per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà informare immediatamente del Sinistro la Centrale Operativa che prenderà in carico la prestazione.**

Per le esclusioni e per le procedure in caso di sinistro si rimanda rispettivamente ai capitoli “Cosa non è possibile assicurare” e “Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione”.

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali dell'*attività* assicurata, identificata in polizza, la *Centrale Operativa*, preventivamente contattata, provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera **fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo 44.1.**

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) Impianto idraulico
 - a.1) allagamento nei locali dell'*attività* assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'*attività* assicurata;
 - a.2) mancanza d'acqua nei locali dell'*attività* assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'*attività* assicurata;
 - a.3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'*attività* assicurata, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'*attività* assicurata
- b) Impianto di riscaldamento
 - b.1) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'*attività* assicurata;
 - b.2) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'*attività* assicurata;

In riferimento all'impianto idraulico la prestazione non è dovuta:

- a) per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura,
- b) per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato,
- c) per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore,
- d) per rottura delle tubature esterne dell'*attività* assicurata;
- e) per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari e/o degli elettrodomestici.

In riferimento all'impianto di riscaldamento la prestazione non è dovuta:

- f) per interruzione della fornitura del gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- g) per guasti delle tubature a monte del contatore del gas;
- h) per guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

2. PRONTO INTERVENTO PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'*attività* assicurata identificata in polizza e del relativo contenuto, la *Centrale Operativa*, preventivamente contattata, provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento **fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo 44.1.**

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

In caso di allagamento (o infiltrazione) per rottura, otturazione o guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, **la prestazione non è dovuta:**

- per guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc),
- per rottura delle tubature esterne del fabbricato
- per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;

2) in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, **la prestazione non è dovuta:**

- per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei locali dell'attività assicurata identificata in polizza, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera, **fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo 44.1.**

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

La prestazione non è dovuta in caso di:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'attività assicurata, a monte del contatore.

4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'attività assicurata identificata in polizza, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico le spese per l'intervento **fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo 50.1.**

Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'attività assicurata, a monte del contatore.

5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'attività assicurata identificata in polizza, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di un fabbro, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo 50.1.**

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'attività assicurata che ne rendano impossibile l'accesso;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'attività assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6. INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali dell'attività assicurata, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera **fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo 50.1.**

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'attività assicurata;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'attività assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7. INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la *Centrale Operativa* provvederà ad inviare di un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione (**esclusi sabato, domenica e festivi**), tenendo a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione **fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo 50.1.** **Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

8. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di *incendio, esplosione, scoppio*, danni causati dall'acqua, *atti vandalici, furto* o tentato furto che abbiano colpito i locali dell'attività assicurata, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la *Centrale Operativa* provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'attività assicurata. La *Centrale Operativa* terrà a proprio carico le spese **fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo 50.1.**

9. RIENTRO ANTICIPATO (non operante per le strutture ricettive)

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio a oltre 50 Km dal suo Comune di residenza o all'estero e, a causa di uno degli eventi di cui alle precedenti prestazioni di assistenza (punti da 1 a 8) oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio debba rientrare immediatamente nei locali della sua attività, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese. Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa. La prestazione sarà erogata **entro il massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo 50.1.**

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione

10. SPESE DI TRASLOCO (non operante per le strutture ricettive)

Qualora si verifichi un *sinistro* che renda inabitabili i locali dove si svolge l'*Attività* assicurata **per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso**, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia e/o delle attrezzature dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'erogazione della presente prestazione **entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.**

Sono escluse le seguenti spese:

- a) il costo dell'eventuale deposito;
- b) ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

Art. 44.1 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI

GARANZIA OPZIONALE ASSISTENZA AL FABBRICATO

LIMITAZIONI: sono previsti i seguenti massimali per singola prestazione:

1. **Invio idraulico per interventi di emergenza:** € 500 per evento (IVA inclusa);
2. **Pronto intervento per danni d'acqua:** € 500 per evento (IVA inclusa);
3. **Invio elettricista per interventi di emergenza:** € 500 per evento (IVA inclusa);
4. **Fornitura temporanea di energia elettrica:** € 500 per evento (IVA inclusa);
5. **Invio fabbro per interventi di emergenza:** € 500 per evento (IVA inclusa);
6. **Invio serrandista per interventi di emergenza:** € 500 per evento (IVA inclusa);
7. **Invio vetraio per interventi di emergenza:** € 500 per evento (IVA inclusa);
8. **Invio sorvegliante:** € 500 per evento (IVA inclusa);
9. **Rientro anticipato:** € 300 da Italia - € 500 dall'estero
10. **Spese di trasloco:** € 1.500 per evento (IVA inclusa).

Le singole prestazioni di Assistenza sono fornite ciascuna entro il massimale sopra indicato e **fino ad un massimo di tre volte** nel periodo di durata dell'Assicurazione. Le prestazioni hanno tutte efficacia per fabbricati ubicati in **Italia**.

FRANCHIGIE/SCOPERTI: non previsti.

Art. 45 – CHE COSA NON È ASSICURATO

Ad integrazione delle “esclusioni comuni” (Art. 16) si intendono escluse le prestazioni causate da:

- a) terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di Legge e/o dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;
- c) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Garanzia Business Interruption

(Garanzia opzionale acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo)

Art. 46 – COSA È ASSICURATO

La *Compagnia* indennizza, **entro il massimale annuo** indicato nel *Modulo di Polizza*, il periodo di **documentata inattività forzata** dell'azienda *Contraente*, **a seguito di un sinistro** avvenuto nel *fabbricato* assicurato, che abbia danneggiato i locali e/o i macchinari e/o le apparecchiature elettroniche funzionali all'*attività* assicurata, **indennizzabile ai sensi della Sezione A) Danni Incendio e complementari, in riferimento alle coperture ivi attivate e risultanti nel modulo di Polizza.**

L'indennità è convenuta in forma forfettaria, in base alla **diaria giornaliera scelta** ed indicata nel *modulo di polizza*, che verrà corrisposta, fino al raggiungimento del *massimale annuo*, **per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché documentata, con esclusione dei giorni rientranti nella franchigia indicata in polizza.**

In seguito al sinistro dovrà evidenziarsi un documentato mancato utile netto per la forzata inattività della azienda contraente.

Per la presente garanzia valgono le medesime esclusioni specifiche della sezione A) Danni Incendio e complementari - Formula Rischi nominati (fatta eccezione per i danni indiretti, coperti dalla presente garanzia) tutte riportate nell'apposito capitolo "Cosa non è possibile assicurare".

Art. 46.1 - Colpa grave

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 46.2 - Rinuncia al diritto di surroga

La *Compagnia* rinuncia, **salvo in caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di Legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti dell'*Assicurato*,

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre *Polizze* di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 46.3 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI

In nessun caso la *Compagnia* sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA PRINCIPALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
BUSINESS INTERRUPTION	€ 25.000	3 giorni o 5 giorni.	Non previsti	Diaria giornaliera (2 opzioni): € 1.000 / € 2.000 In nessun caso la <i>Compagnia</i> sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.

Art. 47 – CHE COSA NON È ASSICURATO

Ad integrazione delle "esclusioni comuni" (Art. 16) per la presente sezione valgono le esclusioni, tutte richiamate (per quanto ai danni materiali e diretti al *fabbricato* e/o al *contenuto*), della sezione "Garanzie Incendio Fabbricato, Rischio Locativo e Incendio Contenuto Stand Alone" – Formula rischi nominati.

Inoltre, l'*Assicurazione* non comprende:

1. Il periodo di inattività forzato causato da eventi diversi dai danni diretti e materiali al *fabbricato* o *contenuto*, dove si svolge l'attività assicurata, non indennizzabili ai sensi della sezione "Garanzie Incendio Fabbricato, Rischio Locativo e Incendio Contenuto Stand Alone";

La *Compagnia* non risponde delle perdite e delle spese:

2. La Compagnia non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici Locali o statali o altre norme di Legge;
- d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
- e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Art. 48 – LIMITI DI COPERTURA

L'Assicurazione non comprende:

- 1. i costi sostenuti dall'azienda per:
 - a) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;
 - b) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
 - c) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
 - d) lavorazioni presso terzi;
 - e) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
 - f) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività*

La Compagnia non risponde delle perdite e delle spese:

- 2. conseguenti ad un sinistro subito dalle Merci in genere e/o in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- 3. riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi;
- 4. riferibili a sospensione parziale dell'attività.

Garanzia Apparecchiature Elettroniche

(Garanzia opzionale acquistabile in abbinamento alla garanzia Incendio Fabbricato o Rischio Locativo)

Art. 49 – COSA È ASSICURATO

La *Compagnia* indennizza entro il **massimale annuo** indicato nel *Modulo di Polizza*, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da **qualsiasi evento accidentale**, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto espressamente escluso all'Art 16 e all'Art. 50 o delimitato al successivo articolo 49.2** (Delimitazioni dell'assicurazione) ed **al netto di eventuali limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie per i quali si rimanda alla tabella del paragrafo 49.8.**

La copertura è prestata in favore dei seguenti beni assicurati (utilizzati per l'*Attività* dichiarata in polizza):

- **apparecchiature elettroniche fisse;**
- **apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.**

L'assicurazione non opera per le **apparecchiature elettroniche di proprietà di terzi.**

Le *apparecchiature elettroniche* si intendono assicurate nell'ambito dell'ubicazione del *fabbricato* assicurato, indicato in polizza; le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile sono inoltre assicurate anche all'esterno di tale ubicazione nell'area pertinenza. Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di comunicare l'elenco dei beni assicurati alla *Compagnia*.

Art. 49.1 – Estensioni sempre operanti

L'*Assicurazione* include le seguenti estensioni di copertura:

1. Trasporto delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

In deroga al punto 2 dell'Art. 51 le *apparecchiature elettroniche* ad impiego mobile, sono assicurate anche durante il loro trasporto, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza.

Il trasporto può essere effettuato a mano o con qualsiasi mezzo, nel territorio italiano.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nel caso di trasporto su autoveicoli, è **operante a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza momentanea dell'autista, l'autoveicolo sia:**

- a) **chiuso a chiave;**
- b) **con i cristalli completamente alzati;**
- c) **provvisto di tetto rigido o con capote chiusa.**

Tali condizioni non sono richieste in caso di incidente stradale: in seguito a incidente stradale, la *Compagnia* riconosce i danni di furto commesso anche senza effrazione dei mezzi di chiusura.

Si rimanda al paragrafo 49.8 per applicazione di eventuali limitazioni.

2. Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati il *Contraente-Assicurato* **deve avvisare la Compagnia in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.**

Fermo quanto previsto all'Art. 10.2 (Aggravamento del rischio) dell'art. 10 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/ aggravamento e diminuzione del rischio), l'assicurazione opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'assicurazione decorre, anche per il nuovo indirizzo, **dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di 10 giorni continuativi.**

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente garanzia sono operanti per il solo nuovo indirizzo.

3. Noleggio apparecchiature sostitutive

La *Compagnia* ai sensi della presente garanzia rimborsa le spese, **purché sostenute e documentate**, per il noleggio di *apparecchiature elettroniche* sostitutive.

Si rimanda al paragrafo 49.8 per applicazione di eventuali limitazioni.

Art. 49.2 – Delimitazioni dell'assicurazione

Fermo le esclusioni generali (di cui all'Art. 16) e specifiche di garanzia se non esplicitamente derogate, si precisa quanto segue:

1. Eventi sociopolitici e atti di terrorismo

L'assicurazione è prestata relativamente ai *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati **da eventi non altrimenti esclusi**, verificatisi in occasione di:

- a) **tumulti popolari;**
- b) **scioperi;**
- c) **atti vandalici o dolosi;**
- d) **atti di terrorismo o di sabotaggio;**

Si rimanda all'Art. 49.8 per applicazione di eventuali limitazioni.

2. Furto

La garanzia è prestata alla condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati e il furto sia stato commesso:

- con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi**;
- mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Nel caso in cui la linea di gronda del tetto o le aperture verso l'esterno dei locali siano situate ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **i locali dove si svolge l'attività assicurata devono avere le aperture verso l'esterno dei locali, compresi i lucernai:**

- difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;**
- protette da inferriate fissate nel muro.**

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse *luci* purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Si rimanda al paragrafo 58.8 per applicazione delle limitazioni che sono inoltre maggiorate qualora, in caso di *sinistro*, risulti che l'introduzione nei locali sia avvenuta forzando i mezzi di protezione e di chiusura **non conformi a quelli sopraindicati**.

3. Onorari dei periti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto al paragrafo 77.9.3 (Procedura per la valutazione del danno) delle norme relative al capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del *sinistro*", come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito.

Si rimanda al paragrafo 49.8 per applicazione delle eventuali limitazioni.

Art. 49.3 – Estensioni aggiuntive (a pagamento) cd GARANZIE AGGIUNTIVE

Sono previste le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in polizza.

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate al paragrafo 50 (Esclusioni specifiche della sezione "Elettronica"), se non esplicitamente derogate:

A. Maggiori costi

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 49 (Che cosa è assicurato), la *Compagnia*, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, riconosce i maggiori costi necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti:

- all'uso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;
- per affitti di locali utilizzati per il trasferimento temporaneo dell'*attività*, compresi i relativi costi di trasferimento;
- all'applicazione di metodi di lavoro alternativi quali il lavoro straordinario, anche notturno o festivo dei *prestatori di lavoro*;
- prestazioni di *servizi* da terzi.

Tali costi sono riconosciuti **purché sostenuti durante il periodo di indennizzo e documentati**.

Il periodo di indennizzo per singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il *massimale* assicurato indicato in *Polizza* e con i limiti di cui alla tabella del paragrafo 49.8.

Si precisa che, per i costi dovuti all'uso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto, tali limiti sostituiscono quelli previsti al punto 3 – "Noleggio apparecchiature sostitutive" del paragrafo 49.1 (Estensioni sempre operanti).

B. Programmi in licenza d'uso

In deroga al **punto 14) dell'Art. 50**, in caso di *danno materiale e diretto ai programmi in licenza d'uso*, indennizzabile ai sensi della presente Garanzia, *la Compagnia* riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei *programmi in licenza d'uso* distrutti, danneggiati o sottratti.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il *massimale* assicurato indicato in *Polizza* e **con i limiti di cui alla tabella del paragrafo 49.8**,

C. Supporti di dati

In deroga **punto 12) dell'Art. 50**, in caso di *danno materiale e diretto* ai supporti di dati intercambiabili, indennizzabile ai sensi della presente Garanzia, *la Compagnia* riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti.

A parziale deroga **punto 19) dell'Art. 50**, in riferimento ai rischi informatici, *la Compagnia* indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati da loro contenuti.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il *massimale* assicurato indicato in *Polizza* e **con i limiti di cui alla tabella del paragrafo 49.8**.

Art. 49.4 – Forma di garanzia

L'*assicurazione* sia per quanto alle "Estensioni sempre operanti" (paragrafo **49.1**) che per le "Garanzie aggiuntive" (paragrafo **49.3**) è prestata a **primo rischio assoluto**; pertanto, la somma assicurata corrisponde al danno massimo che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di sinistro, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.

Art. 49.5 – Modalità di conservazione ed uso dei beni assicurati

L'*assicurazione* è operante a condizione che:

- i beni assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione;
- i beni non siano adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non conformi alle specifiche richieste dal costruttore.

Art. 49.6 – Caratteristiche costruttive del fabbricato che contiene i beni assicurati

Relativamente ai danni da **furto**, *l'assicurazione* è prestata alla condizione che il **fabbricato** contenente i beni assicurati abbia:

- pareti perimetrali esterne, solai o copertura in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non armato;
- il tetto costruito in laterizio armato o cemento armato, nel caso in cui la linea di gronda del tetto sia situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Art. 49.7 – Coesistenza con Sezione A) Danni incendio e complementari

Nel caso in cui sia assicurata la *partita "contenuto"* per la SEZIONE "Danni incendio e complementari" (ovvero sia operante la Garanzia INCENDIO CONTENUTO) e siano operanti garanzie aggiuntive per tale SEZIONE, **le stesse prevalgono sulle esclusioni indicate paragrafo 50 (Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA)**.

Art. 49.8 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI

L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza del **massimale annuo** scelto ed indicato in *polizza* (da intendersi per *sinistro* e periodo assicurato) a **valere cumulativamente quale esposizione massima della Compagnia** sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive eventualmente operanti.

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA AGGIUNTIVA	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	€ 10.000 / €15.000 / €20.000 / €25.000 / €50.000	€ 250	Non previsto	Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile: <i>non</i> oltre € 15.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo. Apparecchiature elettroniche fisse: <i>non</i> oltre € 50.000 per <i>sinistro</i> e anno assicurativo.

ESTENSIONI INCLUSIVE

Le estensioni inclusive vengono liquidate **cumulativamente** (a valere quale esposizione massima) entro la somma *assicurata* della Garanzia Incendio Fabbicato – Formula “Rischi Nominati”, con i seguenti limiti di indennizzo per periodo assicurato:

ESTENSIONI INCLUSIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
TRASPORTO DELLE APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE		Per altri eventi: € 250	per Furto, scippo e caduta accidentale: 25% con il minimo di € 250	<i>Entro il massimale assicurato indicato in polizza per sinistro e anno</i>
NOLEGGIO APPARECCHIATURE SOSTITUTIVE		€ 250	Non previsti	<i>Fino al 30% dei massimali assicurati indicati in polizza, con il massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo.</i>
EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI DI TERRORISMO		Non previste	5% con il minimo di € 250	<i>Fino all'80% dei massimali assicurati indicati in polizza, per sinistro e anno assicurativo</i>
FURTO		€ 250	20% per ogni sinistro se furto avvenuto tra tra i mezzi di protezione e di chiusura non conformi	<i>Entro il massimale assicurato indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo</i>
ONORARI DEI PERITI		€ 250	Non previsti	5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 1.600 .

GARANZIE AGGIUNTIVE

I massimali annui delle singole estensioni aggiuntive a pagamento sono da intendersi per sinistro e anno assicurativo.

GARANZIA AGGIUNTIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
MAGGIORI COSTI	€ 10.000	3 giorni	Non previsti	<i>Entro il massimale annuale assicurato indicato in polizza, con il limite per evento di € 500 fino a massimo 180 giorni.</i>
PROGRAMMI IN LICENZA D'USO	€ 10.000	Non previste	5% con il minimo di € 250	<i>Entro il massimale annuale assicurato da intendersi per sinistro ed anno assicurativo.</i>
SUPPORTI DI DATI	Pari al 10% della somma assicurata della Garanzia “Apparecchiature elettroniche”.	Non previste	5% con il minimo di € 250	<i>Entro il massimale annuale assicurato da intendersi per sinistro ed anno assicurativo, fino ad € 500 al giorno per un periodo massimo di 180 giorni</i>

Art. 50 - COSA NON È ASSICURATO

Ad integrazione delle “esclusioni comuni” (Art. 16) sono esclusi dall'assicurazione, indipendentemente dall'evento che li ha generati, i danni:

- 1) provocati da **dolo** dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità limitata;
- 2) conseguenti o verificatisi in occasione di **atti di guerra, insurrezioni, sequestri** da parte dell'autorità, **occupazione militare e non, invasione**, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 3) conseguenti o verificatisi in occasione di **esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici naturali dell'atomo, provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**, salvo che assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;

- 4) conseguenti o verificatesi in occasione di **terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni**, salvo che assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 5) conseguenti o verificatesi in occasione di **bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica**, salvo che assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 6) conseguenti o verificatesi in occasione di **maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree** ("acqua alta") e **penetrazione di acqua marina**, salvo che assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 7) di **deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione** che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- 8) per i quali, per legge o per contratto, **deve rispondere il costruttore, il venditore, il manutentore o il locatore** dei beni assicurati;
- 9) di natura **estetica**;
- 10) attribuibili a **difetti noti al Contraente o all'Assicurato** all'atto della stipula della polizza;
- 11) ai tubi e valvole elettronici come pure a lampade e altre **fonti di luce**, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati;
- 12) a **supporti di dati intercambiabili**;
- 13) ai beni in **deposito, giacenza, immagazzinamento destinati al commercio**;
- 14) ai **programmi standard o in licenza d'uso**;
- 15) ai **conduttori esterni** ai beni assicurati, compresi i relativi costi di scavo, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili necessari per il ripristino;
- 16) ai **supporti intermedi di stampanti e fotocopiatrici** per il trasferimento su carta delle immagini, quali ad esempio il tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti;

Inoltre, l'assicurazione, in merito ai rischi informatici, non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- 17) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- 18) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- 19) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che assicurato detiene per conto di terzi;
- 20) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- 21) attacco hacker.
- 22) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere;
- 23) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato a tutte le precedenti lettere.

Art. 51 – LIMITI DI COPERTURA

Sono esclusi dall'assicurazione, indipendentemente dall'evento che li ha generati, i danni:

- 1) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- 2) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- 3) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- 4) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- 5) i costi di intervento o di sostituzione di componenti dei beni assicurati, relativi a riparazioni rientranti nelle prestazioni tipiche di un contratto di assistenza tecnica quali:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico.

La Compagnia non risponde dei costi dovuti a:

- 6) Per quanto alla garanzia aggiuntiva "**Maggiori costi**" (paragrafo 49.3, punto A):
 - a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza del bene distrutto o danneggiato derivanti da **provvedimenti dell'autorità**;
 - b) eventuali **indisponibilità dei mezzi finanziari** da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
 - c) **modifiche, migliorie, revisioni** eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;

- d) **deterioramento distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio**, anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti alle apparecchiature;
 - e) danni ai **supporti di dati**;
 - f) **ricostruzione di dati e ripristino di programmi** distrutti o danneggiati.
- 7) Per quanto alla garanzia aggiuntiva "Supporti dati" (paragrafo 49.3, punto C):
- a) derivanti da **perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti**, come pure da eliminazione o cancellazione per **errore**.

Sezione B) ATTIVITÀ DI IMPRESA

Art. 52 – PREMESSA

Le garanzie seguenti e le “Garanzie aggiuntive” previste dalla presente sezione sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza e si riferiscono all'*attività* dichiarata in polizza.

Art. 53 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

L'importo del **fatturato** ed il **numero degli addetti dichiarati** all'emissione del contratto, e/o ad ogni successiva sua variazione, concorrono alla determinazione del premio delle garanzie R.C.T., R.C.O., R.C.P., D&O e Cyber Risk.

Nel caso in cui il **fatturato e/o il numero degli addetti dovesse aumentare**, il **Contraente deve darne avviso alla Compagnia appena possibile (ed in ogni caso in occasione del rinnovo)**. La Compagnia provvederà ad effettuare la relativa variazione contrattuale, con apposita appendice, con eventuale adeguamento del premio di rinnovo.

Nel caso in cui il **Contraente dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tali valori**, la **Compagnia** può risarcire il danno applicando la regola proporzionale, come disciplinato al paragrafo **77.2.3** (Assicurazione parziale e tolleranza) delle norme che regolano il capitolo “Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del sinistro” alla Sezione B.

Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

(Garanzia Principale, facoltativa)

Art. 54 – CHE COSA È ASSICURATO

La **Compagnia**, entro il **massimale** scelto e indicato nel **Modulo di Polizza** (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di **Polizza**) e fatte salve le **esclusioni generali e comuni** all'Art. 16 e agli Artt. 56 e 57 tiene indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per:

- **morte e lesioni personali;**

- **distruzione o deterioramento materiale di cose,**

in conseguenza di un **sinistro** verificatosi in occasione dello svolgimento dell'*attività* assicurata, **purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato.**

Si intendono incluse oltre alle *attività* di cui al paragrafo che segue (**54.2**) anche le coperture accessorie indicate al paragrafo **54.3** (Estensioni inclusive).

L'assicurazione vale anche nel caso in cui l'**Assicurato** sia ritenuto civilmente responsabile per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

Sono comprese anche le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS originate da infortunio nei confronti di un soggetto diverso dagli **addetti** dell'**Assicurato**. **Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.**

L'*assicurazione* vale per i fatti accaduti **durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.**

Art. 54.1 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della Garanzia R.C.T. gli **addetti** ed in particolare:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'**Assicurato** e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede;
- gli addetti dell'**Assicurato** che subiscano il danno durante di lavoro o servizio (fra questi i prestatori di lavoro dell'**Assicurato** ed i familiari coadiuvanti);
- altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno durante la loro partecipazione manuale all'*attività* dichiarata, compresi i Subappaltatori.

Art. 54.2 – Danni coperti (esempi)

Di seguito vengono riportati, a puro scopo di esempio, una serie di casi per i quali l'assicurazione R.C.T. è operativa. Tali esempi sono validi per qualsiasi tipologia di attività assicurabile.

La polizza garantisce copertura, **entro la somma assicurata**, per i danni a terzi derivanti:

- dalla proprietà o dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e simili, poste nei locali dove si svolge l'*attività* assicurata;
- dalla gestione di servizi e spazi di ristoro con scaldavivande o della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi (**esclusivamente se gestita dal Contraente e non affidata a ditte esterne**). *I prestatori di lavoro vengono considerati* soggetti terzi **solamente nel caso di ingestione di cibi guasti o avariati;**

- c) dalla gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei locali, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- d) dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei *prestatori di lavoro* di velocipedi e mezzi di trasporto a mano;
- e) dall'impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore. **Tale copertura non comprende eventuali danni da circolazione dei mezzi su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i danni causati durante l'allestimento o lo smontaggio degli stand;
- g) dal prelievo, consegna e rifornimento delle merci;
- h) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- i) dalla proprietà di cani da guardia, compresa la responsabilità di colui che li ha in consegna per conto del proprietario;
- j) dal servizio antincendio interno o dall'intervento diretto di *prestatori di lavoro* dell'Assicurato per tale scopo;
- k) dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione o dimostrazione dei prodotti o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi;
- l) dalla pulizia o riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all'*attività* indicata in polizza (**esclusi i fabbricati**), compresi veicoli, macchinari, impianti e attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'*attività* stessa;
- m) dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico;
- n) dalla gestione di centri ricreativi aziendali dei lavoratori di un'azienda (C.R.A.L.);
- o) da mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da terzi, nell'ambito degli spazi delimitati di esclusiva pertinenza dell'*attività* assicurata o nei cantieri di cui l'Assicurato abbia la titolarità;
- p) dalla organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali.

Di seguito, invece, sono riportati esempi di danni coperti esclusivamente per le strutture ricettive assicurabili dalla polizza. Per tali tipologie di attività, sono coperti fino alla **somma assicurata** anche i seguenti danni derivanti:

- q) dalla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'attività assicurata e delle sue pertinenze, inclusi eventuali giardini, alberi, parchi gioco, aree private, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali (esclusi impianti sportivi, palestre, piscine e stabilimenti termali e/o balneari assicurabili con specifiche garanzie), recinzioni e cancelli, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici strumentali allo svolgimento dell'attività assicurata. Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali.
- r) dalla conduzione o uso dei fabbricati destinati all'esercizio dell'attività assicurata e relativi impianti fissi;
- s) da lavori di potatura piante e manutenzione giardino svolti dall'Assicurato o suoi addetti relativamente alla proprietà di parchi, giardini, alberi posti nell'ambito della struttura ricettiva;
- t) da ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili, rampe di autorimesse ad uso dell'attività ricettiva assicurata;
- u) dall'esercizio dei seguenti servizi che possono essere svolti all'interno della struttura ricettiva: sale congressi, parchi gioco, organizzazione di attività ricreative nell'ambito della struttura, negozi. È compreso l'esercizio di sala da ballo (esclusa la discoteca) riservate ai clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva o l'organizzazione di serate danzanti nella sala ristorante destinata occasionalmente a sala da ballo. **Sono inoltre compresi i servizi di prima colazione e bar mentre altre attività di ristorazione sono assicurabili esclusivamente dall'Estensione "R.C. derivante dai servizi di ristorazione";**
- v) da errata o insufficiente segnaletica nei parcheggi pertinenti l'attività;
- w) da lavori di pulizia e manutenzione dei locali ove si svolge l'attività assicurata e lavori di pulizia e manutenzione di impianti ed attrezzature e delle aree di pertinenza dell'attività ricettiva assicurata;

Nel caso in cui le attività e/o i servizi sopra elencati siano svolti da persone diverse dagli *addetti* dell'Assicurato (quindi affidati in appalto o commissionate a terzi, persone fisiche o aziende), questa garanzia opera solamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato in qualità di *committente*.

Art. 54.3 – Estensioni inclusive

L'assicurazione R.C.T. viene estesa automaticamente **entro la somma assicurata** ai casi sottoindicati, prestati nei **limiti di indennizzo** e con l'**applicazione di scoperti e/o franchigie** di cui alla tabella riepilogativa all'Art 55 e con le esclusioni generali e comuni (qualora presenti) indicate all'Art. 16 e agli Artt. 56 e 57.

1. DANNI A VEICOLI DI TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla conduzione di spazi, riservati al *Contraente*, attrezzati a parcheggio di veicoli di terzi o di *prestatori di lavoro*, compresa l'eventuale responsabilità per i danni ai veicoli parcheggiati. **Sono esclusi i danni da:**

- furto;
- incendio;
- atti dolosi in genere;
- mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto carico e scarico;

2. DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

L'assicurazione comprende i danni di distruzione o deterioramento delle cose di terzi consegnate all'Assicurato per la lavorazione. **Sono esclusi i danni da:**

- furto o smarrimento;
- incendio;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- alle cose, macchinari o attrezzature che costituiscono strumento, bene o oggetto di lavoro;
- alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- mancato uso o disponibilità.

3. DANNI A COSE CHE SI TROVANO NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione comprende i danni di distruzione o deterioramento delle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume o peso, non possono essere rimosse. **Sono esclusi i danni da:**

- verificati e denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- alle parti oggetto di manutenzione o riparazione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- alle cose che si trovano sui veicoli stessi;
- da incendio;
- da furto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- alle cose trasportate o rimorchiate.

4. DANNI A COSE DI TERZI SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE, MOVIMENTATE, TRASPORTATE O RIMORCHIATE

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi:

- sollevate per esigenze di carico e scarico, a patto che i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato o presso terzi;
- trasportate o rimorchiate.

Sono esclusi i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

5. DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni. Sono esclusi i danni da:

- Furto;
- incendio;
- mancato uso.

6. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistro risarcibile dovuto allo svolgimento dell'*attività* assicurata. **Sono esclusi** i danni da:

- non derivanti da sinistro dovuto allo svolgimento dell'attività assicurata risarcibile ai sensi della garanzia RCT.

7. RESPONSABILITÀ CIVILE SMERCEO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni arrecati a terzi (compreso l'acquirente), causati dai prodotti venduti durante il periodo di validità dell'assicurazione.

L'assicurazione comprende i danni verificatisi entro **3** mesi dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. Nel caso in cui l'Assicurato sia coperto da altra polizza di Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.) stipulata con la *Compagnia*, in caso di sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), le garanzie stesse **non sono cumulabili** tra di loro e viene applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

Sono esclusi i danni da:

- verificatosi oltre 3 mesi dalla data di consegna della merce/prodotto e/o oltre la data di scadenza della polizza;
- dovuti a vizio originario del prodotto (l'esclusione non si applica per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'azienda, durante l'attività promozionale oppure offerti in degustazione);
- dovuti a merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività assicurata;
- alle cose stesse, come pure le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- da mancato uso o mancata disponibilità.

8. CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri o presso le sedi dello stabilimento dell'Assicurato stesso, a condizione che:

- la parte dei lavori in subappalto non superi il 30% del valore globale di ogni singola opera od appalto;
- esista per i lavori un contratto scritto di subappalto.

Le seguenti estensioni inclusive sono operanti esclusivamente quando è assicurata un'attività di struttura ricettiva:

9. RC DELL'ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate)

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, l'assicurazione vale per i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ospiti della struttura ricettiva assicurata, inteso per tali ogni cliente singolo o nucleo familiare occupante una sola stanza o appartamento, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, consegnate o non consegnate.

Per gli alberghi e le strutture ricettive stagionali o aperti una sola parte dell'anno, la garanzia è prestata, per ciascuna annualità, esclusivamente durante i periodi di apertura dell'esercizio ricettivo ivi compresi gli eventuali giorni di chiusura per riposo settimanale. La garanzia è prestata con le seguenti delimitazioni:

1. Cose consegnate dai clienti ospiti all'albergatore o ai suoi addetti:

- i. per gioielli o preziosi consegnati dai clienti ospiti all'esercente della struttura ricettiva o ai suoi addetti riposti in mezzi di custodia, la garanzia è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo, qualora la sottrazione avvenga con effrazione dei mezzi di custodia (scasso o asportazione della cassaforte mobile o armadio di sicurezza) con il limite massimo per cose consegnate per cliente ospite indicato nel *Modulo di Polizza*;
- ii. per le altre cose (esclusi i valori) consegnate dai clienti ospiti all'esercente della struttura ricettiva o ai suoi addetti, ma non riposte nei mezzi di custodia, la garanzia è prestata con scoperto **10%** col **minimo di 250,00** euro per ogni cliente ospite danneggiato e con il limite massimo per cose consegnate per cliente ospite indicato nel *Modulo di Polizza*;
- iii. per i danni da lavatura, stiratura e smacchiatura, per le attività che offrono tali servizi nell'ambito della struttura ricettiva, la garanzia è prestata con scoperto **10%** col **minimo di 100,00** euro per singolo capo danneggiato, sottratto o smarrito e con il limite massimo di **500,00** euro per ogni cliente ospite danneggiato e di **2.000,00** euro per sinistro e per anno assicurativo.

2. Cose non consegnate (cose portate dai clienti ospiti e non consegnate all'albergatore o ai suoi addetti):

- i. per i valori o preziosi riposti in cassaforte poste nelle camere (o negli appartamenti o nei locali) messe a disposizione dei clienti, la garanzia è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo, sempre che la sottrazione avvenga con effrazione della cassaforte (scasso o asportazione della cassaforte stessa) con il limite massimo cose non consegnate per cliente ospite indicato nel *Modulo di Polizza*. Limitatamente ai valori e preziosi la garanzia è prestata solo se gli stessi sono custoditi nella cassaforte della camera o dell'appartamento o delle unità abitative del cliente ospite;
- ii. per le altre cose (esclusi i valori e preziosi) la garanzia è prestata con scoperto **10%** col **minimo di 250,00** euro per ogni cliente ospite danneggiato per le cose portate nella struttura ricettiva assicurata non consegnate all'esercente o ai suoi addetti, con il limite massimo cose non consegnate per cliente ospite indicato nel *Modulo di Polizza*;

Fermo quanto sopra indicato (con esclusione dei danni da lavatura, stiratura e smacchiatura), nel caso di più clienti ospiti danneggiati da un unico evento, il limite per sinistro e per anno assicurativo, è pari a:

- 100 volte il limite per cliente ospite indicato nel *Modulo di Polizza* in caso di distruzione o deterioramento in seguito ad incendio, esplosione scoppio;
- 5 volte il limite per cliente ospite indicato nel *Modulo di Polizza* in caso di sottrazione o danneggiamento o deterioramento diverso da incendio, esplosione scoppio.

3. Cose dei clienti portate o consegnate poste in locali adibiti ad uso comune della struttura ricettiva assicurata:

limitatamente alle cose dei clienti (esclusi i valori e preziosi) portate o consegnate poste in locali adibiti ad uso comune della struttura ricettiva assicurata, la garanzia è prestata con scoperto del **10%** col **minimo di 50,00** euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto e con il limite di **500,00** euro per singolo oggetto e il limite massimo di **1.000,00** per sinistro.

Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia "Cose consegnate o non consegnate dai clienti" della Sezione B - "Furto e rapina", la presente estensione opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura furto.

10. PRELIEVO E CONSEGNE DI ATTREZZATURE, SCORTE E PRODOTTI

(Garanzia valida esclusivamente per le strutture ricettive)

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle operazioni di approvvigionamento, consegna o prelievo nell'esercizio ricettivo assicurato o presso terzi di attrezzature, scorte e prodotti.

La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella Tabella all'Art. 55.

Art. 54.4 –Estensioni Facoltative con premio aggiuntivo (cd GARANZIE AGGIUNTIVE)

È possibile estendere l'assicurazione R.C.T. alle seguenti garanzie aggiuntive (purché risultino singolarmente acquistate ed indicate come "comprese" nel *Modulo di Polizza*) che possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra e prestate, ove presenti, ognuna entro i relativi **massimali annui e limiti di indennizzo** e con l'**applicazione di scoperti e/o franchigie** di cui alla tabella dell'Art. 55, fatte salve le esclusioni generali, comuni e specifiche (Art. 16) e agli Artt 56 e 57.

Alcune estensioni sono acquistabili esclusivamente per particolari tipologie di attività e di conseguenza indicato in elenco.

1. DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, l'assicurazione comprende i danni arrecati a veicoli, cicli e motocicli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo:

- durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione eseguiti nell'ubicazione indicata in polizza, compresa l'installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici;

- a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione o caduta dal ponte di sollevamento, nell'ubicazione indicata in polizza;
- durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione eseguiti presso terzi, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione;
- durante l'esecuzione di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto, il traino del veicolo e i danni da circolazione;
- da errata erogazione di carburante, a condizione che le operazioni di rifornimento vengano svolte direttamente dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere.

L'assicurazione opera per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA AUTOFFICINE

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni subiti o causati, **dopo l'ultimazione dei lavori**, da veicoli a motore di terzi riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato.

L'*assicurazione* comprende anche i danni derivanti dai lavori conseguenti ad operazioni di montaggio o riparazione di pneumatici.

L'assicurazione è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla legge (Legge 5 febbraio 1992, n. 122).

L'*assicurazione* è prestata per danni che si manifestino **entro 12 mesi** dalla data di riconsegna del veicolo ai clienti, purché siano denunciati alla *Compagnia* durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della *Compagnia* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita.

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificati oltre **12 mesi** dalla data di riconsegna del veicolo ai clienti e/o denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione;
- denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza.

3. RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA 12 MESI

(Garanzia non valida per il settore edile)

A parziale deroga al punto 7) del paragrafo **57.1**, l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per i danni causati, **dopo l'ultimazione dei lavori**, dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione da parte dell'*Assicurato*.

L'*assicurazione* è prestata per danni che si manifestino **entro 12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna o effettuazione del collaudo se richiesto, purché siano denunciati alla *Compagnia* durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della *Compagnia* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita.

L'assicurazione non opera per il settore edile e in ogni caso non comprende i danni:

- che si manifestino oltre **12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna o effettuazione del collaudo, se richiesto, **e/o** denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione.
- denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza.

4. RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA D.M. 37/2008

(Garanzia valida per attività di Installatori, manutentori, riparatori)

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti (anche non installati dall'*Assicurato*), per i danni causati, **dopo l'ultimazione dei lavori**, dagli impianti stessi.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le attività di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n.37, purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso.

L'*assicurazione* è prestata per danni che si manifestino **entro 10 anni** dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna dell'impianto o effettuazione del collaudo se richiesto, purché siano denunciati alla *Compagnia* durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della *Compagnia* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita.

L'assicurazione non comprende i danni:

- che si manifestino oltre **10 anni** dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna dell'impianto o effettuazione del collaudo, se richiesto, **e/o** denunciati oltre il periodo di validità dell'assicurazione.
- denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione **della presente polizza**.
- alle cose oggetto di riparazione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le cose sono destinate;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

5. DANNI DA FURTO

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, l'*assicurazione* comprende i danni da *furto* arrecati a terzi da persone che si siano avvalse di:

1. impalcature, attrezzature fisse o ponteggi, eretti o fatti erigere dall'*Assicurato* e dallo stesso utilizzati, **semprech **:
 - emerga responsabilit  da accertata negligenza o imprudenza dell'*Assicurato* stesso o delle persone delle quali debba rispondere;
 - le impalcature, le attrezzature fisse e i ponteggi siano dotati di antifurto, regolarmente installato e funzionante;
2. impalcature, attrezzature fisse o ponteggi, da chiunque eretti, per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attivit  assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attivit  stessa.

L'*assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* in qualit  di *committente*.

L'assicurazione non comprende i danni:

- In assenza di comprovata responsabilit  da negligenza o imprudenza dell'*Assicurato* stesso o delle persone delle quali debba rispondere;
- In assenza di antifurto sui ponteggi regolarmente installato e funzionante.

6. DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, l'*assicurazione* comprende i danni

1. alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'*assicurazione* **con l'esclusione dei danni:**
 - necessari per l'esecuzione dei lavori
 - alle parti direttamente oggetto di lavorazione
 - avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori
2. ai veicoli di terzi sottoposti a operazioni di rifornimento, lavaggio, manutenzione ordinaria, purch  i danni siano derivanti da:
 - attivit  svolte direttamente dall'*Assicurato* o da persone delle quali lo stesso debba rispondere;
 - impianti, apparecchiature, attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attivit  assicurata a condizione che il danno non sia cagionato direttamente dai clienti durante l'eventuale utilizzo da parte degli stessi predetti impianti, apparecchiature, attrezzature.

L'*Assicurazione* non comprende i danni da furto, incendio, mancato uso o disponibilit  dei veicoli.

L'*Assicurazione*   prestata con il limite di risarcimento, per sinistro e anno assicurativo e l'applicazione dello scoperto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori.

7. RC IMPRESA EDILE

(Garanzia valida esclusivamente per il settore edile)

L'*Assicurazione* comprende:

1. Danni a condutture e impianti sotterranei: l'*Assicurazione*   prestata con il limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo e l'applicazione della Franchigia di cui all'Art. 55.
2. Danni da cedimento e franamento del terreno: a parziale deroga dal punto 6) dell'Art. 57.1 e dal punto 8) dell'Art. 56.1, l'*Assicurazione* comprende i danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature e altre tecniche sostitutive simili e/o equivalenti**.
L'*Assicurazione*   prestata
 - per i danni ai Fabbricati con il **limite di Risarcimento**, per Sinistro ed Anno assicurativo e l'applicazione della **Franchigia** di cui all'Art. 55;
 - per i danni ad altre cose in genere nell'ambito del Massimale RCT e l'applicazione della **Franchigia** di cui all'Art. 55.
3. Danni da bagnamento/spargimento acqua: a parziale deroga dal punto 4) dell'Art. 57.1, l'*Assicurazione* comprende i danni alle cose di terzi causati da acqua piovane o precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione e manutenzioni di Fabbricati. La garanzia   operante a condizione che:
 - **L'Assicurato abbia approntato protezioni provvisorie poste a salvaguardia delle opere interessate dai lavori;**
 - **Tali protezioni provvisorie siano state deteriorate, danneggiate o rimosse a causa della violenza degli Eventi atmosferici.**

L'*Assicurazione*   prestata con il limite di Risarcimento, per Sinistro ed Anno assicurativo, e l'applicazione della Franchigia di cui all'art. 55

Le seguenti estensioni sono acquistabili e operanti esclusivamente quando   assicurata un'attivit  di struttura ricettiva:

8. R.C. PERSONALE DEI SOGGETTI NON DIPENDENTI AL SERVIZIO DELLA STRUTTURA

L'*assicurazione* R.C.T. comprende la responsabilit  civile derivante *all'Assicurato* per i danni cagionati a terzi, compresi i clienti: a) derivanti dalla responsabilit  civile personale di soggetti non dipendenti dei quali *l'Assicurato* si avvale per lo svolgimento di attivit  sportive, di animazione ed intrattenimento dei clienti nell'ambito della struttura ricettiva.

Questa garanzia   prestata fino a concorrenza del **20% del massimale R.C.T.** assicurato alla partita - "R.C.T. dell'attivit ", per sinistro e anno assicurativo;

b) derivanti *all'Assicurato* dalla prestazione di soggetti non dipendenti dei quali *l'Assicurato* si avvale a favore dei clienti di un servizio di sorveglianza di minori (servizio baby club e/o servizio di animazione minori). Sono compresi i danni cagionati a terzi da fatto

illecito dei minori ed i danni subiti dai minori stessi temporaneamente affidati alla sorveglianza dei soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del **20% del massimale R.C.T. per sinistro e anno assicurativo**, e con l'applicazione di una franchigia di **250,00 euro** per danni a cose. In caso di sinistro l'Assicurato o Contraente dovrà fornire documenti giustificativi (es. contratti, fatture, ricevute, ecc.) attestanti tali incarichi che dovranno essere in regola con le norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro. In caso di sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra soggetti, il massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

La presente garanzia non è operante per la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale per il servizio di vigilanza e per i servizi di sicurezza dell'eventuale discoteca

9. DANNI A VEICOLI DEI PRESTATORI DI LAVORO E FORNITORI PARCHEGGIATI NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELL'IMPRESA ASSICURATA

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli a motore dei prestatori di lavoro e/o di fornitori, parcheggiati negli spazi di pertinenza della struttura ricettiva oppure in appositi parcheggi ad essi riservati.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del **20% del massimale R.C.T. euro per sinistro e per anno assicurativo**.

10. COMMITTENZA DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

L'assicurazione opera per la responsabilità civile a carico all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati e relativi impianti destinati all'attività ricettiva assicurata. La garanzia è valida se:

- sono stati designati i Responsabili dei Lavori, quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni), e sempre che gli stessi non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- i responsabili dei lavori e le imprese esecutrici sono assicurati al momento del sinistro con copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività da loro svolta.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del **30% del massimale R.C.T. euro per sinistro e per anno assicurativo**.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa della *Compagnia* nei confronti dei responsabili.

11. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E ARTE VARIA

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dall'organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, di intrattenimento e di arte varia effettuati nell'ambito della struttura ricettiva.

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da artisti ed orchestrali per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile; la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale e sino alla concorrenza del **20% del massimale R.C.T. euro per sinistro e per anno assicurativo**.

12. DANNI CAUSATI DAGLI ANIMALI - ATTIVITÀ DI AGRITURISMO

Per i rischi Agriturismo - Alloggio agriturismo l'assicurazione comprende anche i danni derivanti da proprietà e/o possesso di animali domestici e da cortile, nonché di erbivori selvatici, uccelli in voliere e rettili in teche facenti parte di mini-zoo o fattoria didattica.

L'assicurazione si estende, inoltre, alla proprietà di alveari e di allevamenti in genere, con esclusione dell'esercizio di attività di vendita all'ingrosso o svolta in forma imprenditoriale oltre e al di fuori dell'attività di agriturismo. Relativamente ai cani sono **esclusi** i danni causati dalle seguenti razze e incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano.

La garanzia non opera per esercizio di maneggio e le passeggiate a cavallo.

Per danni a cose provocati da cani, bovini, ovini e caprini, cavalli o da altri animali e per i danni a terreni e coltivazioni provocati dai suddetti animali la garanzia è prestata con franchigia di **250,00 euro per sinistro**.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del **20% del massimale R.C.T. euro per sinistro e per anno assicurativo**.

13. ESTENSIONE TIPOLOGIA ATTIVITÀ (RISTORAZIONE, SPORTIVA, STABILIMENTI TERMALI)

- **Estensione R.C. derivante dai servizi di ristorazione**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in relazione alla attività di ristorazione e/o vendita al dettaglio di prodotti alimentari esercitata in proprio dall'Assicurato stesso nei locali dell'esercizio assicurato per le casistiche di seguito in elenco.

- **Attività di catering, organizzazione di pranzi, cene, rinfreschi presso terzi**

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità per danni cagionati dai prodotti alimentari somministrati durante l'attività di catering e/o l'organizzazione di pranzi, cene, rinfreschi presso terzi, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, compresi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti di produzione propria.

Quanto previsto dal punto 7) dell'Art. 54.3 - "Estensioni inclusive" si intende esteso ai locali dove si svolge l'attività di catering, organizzazione di pranzi, cene, rinfreschi presso terzi.

- **Responsabilità per cose portate dai Clienti nei locali di ristorazione**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti del ristorante, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate (consegnate e non consegnate). La garanzia è prestata esclusivamente durante i periodi di apertura dell'esercizio.

Limitatamente alle cose portate dai clienti ospiti o frequentatori nei locali di ristorazione (o nei locali dove si svolge l'attività di catering) o consegnate dai clienti all'eventuale servizio di guardaroba, la garanzia è prestata con scoperto del **10% col minimo di 100,00 euro** per ogni cliente danneggiato e con il **limite di indennizzo di 500,00 euro** per ogni cliente danneggiato e il **limite massimo di 10.000,00 euro per sinistro**.

- **Estensione R.C. impianti sportivi, palestre e piscine**

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti per lo svolgimento delle discipline sportive, palestre e piscine gestiti dall'Assicurato e collegati alla struttura ricettiva stessa, nonché il noleggio di biciclette ed altri veicoli a pedale o pedalata assistita.

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non essendo Clienti della struttura ricettiva. La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità che incombe sull'Assicurato per la sola committenza e purché sia eseguito da personale professionalmente abilitato ed autorizzato. L'assicurazione è operante a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato, qualora previsto, dalle competenti autorità. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale assicurato alla partita "R.C.T" **per sinistro e per anno assicurativo**.

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, limitatamente alle cose portate dai clienti ospiti o frequentatori poste in armadietti di spogliatoi di palestre, piscine o consegnate dai clienti all'eventuale servizio di guardaroba, la garanzia è prestata con scoperto del **10% col minimo di 100,00 euro** per ogni cliente danneggiato e con il **limite di indennizzo di 500,00 euro** per ogni cliente danneggiato e il **limite massimo di 1.000,00 per sinistro**.

- **Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA**

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, l'assicurazione R.C.T. comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di stabilimenti termali, centri benessere & Spa per le attività di:

- rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia e massofisioterapia, attività di massoterapia (o massaggiatore sanitario), fangoterapia;
- trattamenti estetici e cosmetici, che non siano di carattere invasivo (con eccezione di mesoterapia, cavitazione ed epilazione con ago o con luce pulsata).

Sono considerate prestazioni a carattere invasivo i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di botulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.). Non sono considerati trattamenti estetici invasivi i trattamenti di peeling, anche chimici. Relativamente ai precedenti punti si precisa che:

- è sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- la garanzia è valida qualora il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dal trattamento.

Sono in ogni caso compresi i danni da errata esecuzione materiale del trattamento. La garanzia si intende valida per fatto di operatori dipendenti dei quali l'Assicurato debba rispondere. Nel caso l'Assicurato si avvalga di operatori non dipendenti, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di questi. L'estensione è operativa a condizione che i collaboratori siano in possesso delle abilitazioni o dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione non comprende i danni:

- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori.
- alla proprietà ed esercizio di piscine, palestre ed impianti sportivi, nonché locazione di attrezzature e materiale sportivo in genere (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione "R.C. impianti sportivi, palestre e piscine");
- alla proprietà e/o esercizio di stabilimenti di cure termali e relativi impianti per cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, attività di Spa o beauty farm (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & Spa")
- dovuti dall'esercizio di prestazioni di natura medico-sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica (salvo, se operante, quanto espressamente previsto dalla Estensione "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & Spa").

14. ESTENSIONE PASSEGGIATE A CAVALLO - DANNI AI CAVALIERI

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, l'assicurazione è prestata per Agriturismo con annesso maneggio e/o agriturismo che organizza passeggiate a cavallo, sempre che il numero dei cavalli presenti non sia superiore a 20 cavalli. Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettata la condizione sopra indicata del massimo di 20 cavalli, il risarcimento verrà riconosciuto solo in misura parziale, in tal caso la Compagnia corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, utilizzo e custodia di cavalli o equini in genere. La garanzia è operante anche per i danni cagionati a terzi dai cavalli in custodia o comunque affidati al maneggio sempre che la responsabilità sia da imputare all'Assicurato e/o al maneggio stesso;

- all'uso di cavalli da sella da parte di clienti ospiti o di frequentatori con il consenso dell'Assicurato nonché da parte di dipendenti dell'Assicurato.

Sono comprese le passeggiate a cavallo al di fuori dell'Agriturismo assicurato (compreso l'eventuale attraversamento di centri abitati) purché avvengano con un accompagnatore addetto dell'Agriturismo assicurato. Si considerano passeggiate quelle con rientro in giornata, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e dai suoi prestatori di lavoro;

- uso di carrozze, calessi e simili ad uso privato anche al di fuori dell'Agriturismo, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente. La garanzia opera anche per l'eventuale attraversamento di centri abitati ed anche se la carrozza o il calesse è condotto da un cliente ospite o da un frequentatore purché sia accompagnato da un addetto dell'Agriturismo assicurato;

- alla proprietà ed esercizio, nell'ambito dell'agriturismo, di maneggio;

- all'organizzazione di gare amatoriali nell'ambito dell'Agriturismo assicurato a cui partecipano i clienti ospiti e frequentatori, con esclusione di gare e concorsi svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni.

Per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini, l'assicurazione è prestata con una franchigia di **250,00 euro per sinistro**.

Per i danni subiti dai clienti, cavalieri o persone che conducono gli animali, durante le passeggiate a cavallo (o l'attività in maneggio) per le quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile, la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale e sino alla concorrenza del **30%** del massimale RCT per sinistro e per anno assicurativo.

15. ESTENSIONE VEICOLI DEI CLIENTI

A parziale deroga degli Artt. 56 e 57, e ad integrazione dell'oggetto dell'assicurazione, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni ai veicoli dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, quando gli stessi sono parcheggiati nelle aree di pertinenza della struttura ricettiva. Per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, la garanzia è operante a condizione che questi siano posti in autorimessa o analoghi locali chiusi. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del **50% del massimale** assicurato alla partita "R.C.T."

Esclusivamente per gli autoveicoli dei clienti in consegna o custodia nel caso, cioè in cui le chiavi di accensione siano state consegnate dal Cliente o dal conducente all'Assicurato o ai suoi addetti, la garanzia opera anche per i danni subiti dagli autoveicoli stessi durante la loro movimentazione all'interno dell'autorimessa e/o dell'area privata dell'esercizio alberghiero, eseguita direttamente dall'Assicurato o dai suoi addetti.

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo.

L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

Qualora il sinistro sia riconducibile ad eventi garantiti con la partita "Veicoli dei clienti" della Sezione Incendio oppure "Furto veicoli parcheggiati della Sezione Furto, purché operanti, la presente Estensione R.C. opera in eccedenza alle somme assicurate con le suddette Sezioni.

Art. 55 – MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza (per sinistro e anno assicurativo) a valere cumulativamente quale esposizione massima della Compagnia sia per le estensioni inclusive che per le garanzie aggiuntive eventualmente selezionate.

Il *massimale* stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA PRINCIPALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	€ 500.000 / € 1.000.000 / € 1.500.000 / € 2.000.000 / € 2.500.000 (RD) / € 3.000.000 (RD)	€ 100/ € 250/ € 500/ € 1.000	Non previsto	Non previste
ESTENSIONI INCLUSIVE Le seguenti estensioni inclusive vengono liquidate entro il massimale della Garanzia R.C.T., indicato in Polizza (per sinistro e periodo assicurato) con i seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per sinistro e periodo assicurato):				

ESTENSIONI INCLUSIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
Danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro	entro il massimale della Garanzia R.C.T.	Pari alla franchigia scelta per garanzia R.C.T. (indicata nel modulo di polizza) fra: € 100/ € 250/ € 500/ € 1.000	Non previsto	€ 100.000
Danni a cose in consegna e custodia	entro il massimale della Garanzia R.C.T.			€ 25.000
Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori	entro il massimale della Garanzia R.C.T.		10%	€ 100.000
Danni a cose di terzi sollevate/caricate/scaricate/movimentate/trasportate o rimorchiate	entro il massimale della Garanzia R.C.T.		Non previsto	€ 10.000
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	entro il massimale della Garanzia R.C.T.		Non previsto	€ 100.000
Danni da sospensione interruzione di attività	entro il massimale della Garanzia R.C.T.		10%	€ 100.000
Responsabilità civile smercio	entro il massimale della Garanzia R.C.T.	€ 250	Non previsto	€ 500.000
RC dell'Albergatore	entro il massimale della Garanzia R.C.T.		Non previsto	
Prelievo e consegne di attrezzature, scorte e prodotti	entro il massimale della Garanzia R.C.T.		10%	
Cessione lavori in subappalto	entro il massimale della Garanzia R.C.T.		10%	€ 100.000

GARANZIE AGGIUNTIVE

Il *massimale* stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

Le garanzie aggiuntive **vengono liquidate ognuna** entro il rispettivo massimale indicato in *polizza* (per sinistro e periodo assicurato) ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima della Compagnia sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale R.C.T., con i seguenti limiti di indennizzo (per sinistro e periodo assicurato):

GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
Danni ai veicoli in consegna e custodia	€ 50.000	Pari alla franchigia scelta per garanzia R.C.T. (Indicata nel modulo di polizza) fra: € 100/ € 250/ € 500/ € 1.000	10%	€ 25.000 per singolo veicolo
Responsabilità civile postuma autofficine	€ 300.000		10%	- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 50.000 per sinistro e anno.
Responsabilità civile postuma 12 mesi (non valida per il settore edile)	€ 300.000		Non previsti	- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno - per i danni a cose: € 50.000 per sinistro e anno.
Responsabilità civile postuma D.M.37/2008	€ 400.000		10%	- per i danni a persona: € 250.000 per sinistro e anno

				- per i danni a cose: € 150.000 per sinistro e anno.
Danni da Furto	€ 50.000		10%	€ 50.000 per singolo sinistro.
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 15.000		10%	€ 15.000 per singolo sinistro.
RC Impresa Edile	€ 50.000	€ 5.000	Non previsti	
Rc personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura	20% del massimale RCT x sx/anno	€ 250 x danni a cose	Non previsti	
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata	20% del massimale RCT x sx/anno	300 euro x veicolo danneggiato	10%	
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione	30% del massimale RCT x sx/anno	€ 1.000 x sinistro	20%	
Attività di intrattenimento e arte varia	20% del massimale RCT x sx/anno	€ 250 x sinistro danni a cose	Non previsti	
Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo	20% del massimale RCT x sx/anno	€ 250 x sinistro	Non previsti	
Estensione tipologia attività (ristorazione, sportiva, stabilimenti termali, spa ecc.)	30% del massimale RCT x sx/anno	Non previsti	Non previsti	
Estensione passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri	30% del massimale RCT x sx/anno	€ 250 x sinistro	Non previsti	
Estensione Veicoli dei clienti	20% del massimale RCT x sx/anno	€ 150 x sinistro	10%	Limite di indennizzo per veicolo: • 50.000 euro per autoveicoli; • 15.000 per motocicli, quadricicli, motocarrozze; • 2.000 per ciclomotori.

Art. 56 – CHE COSA NON È ASSICURATO

L'assicurazione esclude la copertura per danni contrattuali e/o comunque riconducibili all'ambito della Responsabilità Civile Professionale.

Art 56.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie RC

Ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione:

- 1) i rischi di RC di imprese che producono e/o commercializzano armi, esplosivi e/o fuochi artificiali;
- è inoltre esclusa la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:**
- 2) derivanti da obblighi di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
 - 3) conseguenti a:
 - a) inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - b) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - c) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - 4) derivanti dall'uso di:
 - a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;

- b) natanti;
- c) aeromobili;
- d) veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 5) conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 6) a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi
- 7) conseguenti o verificatisi in occasione di cedimento e franamento del terreno;
- 8) da violazione dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa, meglio definiti Employment Practices Liability;
- 9) da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jakob (vCJD);
- 10) patrimoniali puri, derivanti da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale;
- 11) verificatisi in occasione di quanto indicato al punto 1 delle "esclusioni generali", salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.

Art 56.2 – Esclusioni comuni alle garanzie R.C.T. e R.C.O.

L'assicurazione, ad integrazione delle esclusioni comuni, non comprende i danni derivanti:

- 1) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 2) direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- 3) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopo radioattivi, macchine acceleratrici o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive);
- 4) direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici;
- 5) direttamente o indirettamente da organismi geneticamente modificati;
- 6) dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- 7) da B.S.E. nelle sue forme e varianti;
- 8) da mobbing, stalking e sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio o discriminante nelle varie forme e varianti.

Art. 57 – LIMITI DI COPERTURA

Art. 57.1 – Limiti comuni a tutte le garanzie RC

È esclusa la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:

- 1) alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 2) alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 3) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 4) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- 5) da furto (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);
- 6) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- 7) arrecati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- 8) gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Art 57.2 – Esclusioni per eventi coperti dalle estensioni aggiuntive a pagamento

Sono esclusi i danni di cui alle singole estensioni aggiuntive (54.4) salvo che non siano state acquistate, ovvero:

- 1) danni ai veicoli in consegna e custodia
- 2) responsabilità civile postuma autofficine
- 3) responsabilità civile postuma 12 mesi
- 4) responsabilità civile postuma d.m. 37/2008
- 5) danni da furto
- 6) danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori
- 7) Rc impresa edile
- 8) Rc personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura

- 9) Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata
- 10) Committenza di lavori di straordinaria manutenzione
- 11) Attività di intrattenimento e arte varia
- 12) Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo
- 13) Estensione tipologia attività (ristorazione, sportiva, stabilimenti termali, spa ecc.)
- 14) Estensione passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri
- 15) Estensione Veicoli dei clienti

Art 57.3 – Esclusioni per eventi coperti dalle garanzie facoltative

L'assicurazione non comprende:

- 1) i danni da infortunio sul luogo del lavoro e/o malattia professionale subiti dai prestatori di lavoro (rientranti nella garanzia R.C.O.);
- 2) i danni patrimoniali dovuti alla responsabilità civile degli amministratori, dirigenti o sindaci della società Contraente (rientranti nella garanzia D&O);
- 3) i danni involontariamente causati a terzi da difetto di prodotto (rientranti nella garanzia R.C.P.) salvo quanto disposto dall'estensione inclusiva "Responsabilità civile smercio" di cui all'Art.35.3 paragrafo 7;
- 4) i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti la proprietà e conduzione dell'immobile assicurato (rientranti nella garanzia R.C.F.);
- 5) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dal rischio informatico, ed in particolare dal:
 - a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
 - b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
 - c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'assicurato detiene per conto di terzi;
 - d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
 - e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- g) i danni reputazionali conseguenti a tutto quanto indicato ai precedenti punti.

Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

(Garanzia Opzionale, abbinabile alla garanzia R.C.T.)

Art. 58 – COSA È ASSICURATO

La *Compagnia*, entro il **massimale** scelto e indicato nel **Modulo di Polizza** (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di Polizza) e fatte salve le esclusioni generali e comuni riportate all'Art. 16 e agli Artt. 59 e 60 tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

1. **gli infortuni sul lavoro** subiti dai *prestatori di lavoro* di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'*attività* assicurata, (ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa intrapresa dall'INAIL agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche e art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, e successive modifiche);
2. **morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente**, verificatisi a seguito di *infortunio* subito dai *prestatori di lavoro* di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'*attività* assicurata, ai sensi del Codice Civile e a titolo di risarcimento dei danni non rientranti al precedente punto 1.

L'*assicurazione* è operante alla condizione che al momento del sinistro:

- l'Assicurato sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'*assicurazione* conserva la propria validità qualora l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso o delle persone delle quali debba rispondere.**

Ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente.

L'*Assicurazione* opera anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS. **Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.**

Limitatamente alle azioni di rivalsa intraprese dall'INAIL, i titolari ed i soci sono equiparati ai *prestatori di lavoro*.

L'*assicurazione* vale per i fatti accaduti **durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione** ed è prestata con l'applicazione della franchigia indicata nella tabella di cui all'Art 58.3.

Per la presente garanzia si intendono richiamati e validi i paragrafi 18 (Buona Fede) e 53 (Condizioni di operatività) di cui alla garanzia R.C.T.

Art. 58.1 – Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.O.:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli *dell'Assicurato*, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata *dell'Assicurato* e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede.

Art. 58.2 – Malattie Professionali - estensione di garanzia (inclusiva)

L'*assicurazione* R.C.O. è estesa, entro il sotto limite indicato nella tabella di cui al paragrafo che segue (58.3) anche alle **malattie professionali**, intendendo per queste, oltre a quelle indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, anche le **malattie professionali per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.**

L'*assicurazione* opera a condizione che:

- al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge;
- le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi, commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione;
- l'Assicurato dichiararsi di non essere a conoscenza e di non aver ricevuto richieste di risarcimento, relativamente ai rischi per i quali è operante la presente estensione di garanzia, per fatti colposi posti in essere prima della stipula della presente polizza.

Se la polizza è emessa in sostituzione senza interruzione di un'altra polizza sottoscritta con la *Compagnia*, per il medesimo rischio e con la presente garanzia, la data di effetto della polizza sostituita è considerata la data di effetto anche della presente estensione di garanzia.

Art. 58.3 - Massimali, franchigie, scoperti e limitazioni

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo. Il **Massimale** stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *Risarcimento*, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA OPZIONALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
RESPONSABILITA' CIVILE verso PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O)	€ 500.000 / 1.000.000 / 1.500.000 / 2.000.000 (RD)	€ 2.600 per prestatore di lavoro infortunato	Non previsti	
ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE Il limite di risarcimento sottoindicato rappresenta la massima esposizione della Compagnia anche per: • più danni, anche se si sono manifestati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; • più danni che si sono verificati in uno stesso periodo assicurativo annuo				
MALATTIE PROFESSIONALI				€ 250.000 massima esposizione della Compagnia anche per più danni , anche se si sono manifestati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; più danni che si sono verificati in uno stesso periodo assicurativo annuo

Art. 59 – CHE COSA NON È ASSICURATO

Per quanto attiene alle esclusioni, si rimanda ai seguenti articoli:

- **Art. 16 – ESCLUSIONI GENERALI e COMUNI;**
- **Art 56.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie RC;**
- **Art 56.2 – Esclusioni comuni alle garanzie R.C.T. e R.C.O.**

Inoltre, si intendono escluse in ogni caso:

- 1) asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto e/o dalla silice, ipoacusie;
- 2) sindrome da immunodeficienza acquisita;
- 3) le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, riduzioni di mansioni, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing").

Art. 60 – LIMITI DI COPERTURA

Per quanto attiene ai limiti, si rimanda al seguente articolo:

- **Art. 57.1 – Limiti comuni a tutte le garanzie RC.**

L'assicurazione inoltre non vale per:

- 1) quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui l'assicurato intraprende accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei per porre rimedio alla situazione ed evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- 3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.)

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia R.C.T.)

Art. 61 – CHE COSA È ASSICURATO

La *Compagnia*, entro il *massimale* scelto e indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*) e fatte salve le esclusioni generali e comuni riportate all'Art. 16 e agli Artt. 62 e 63 tiene indenne il *Contraente-Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare quando civilmente responsabile ai sensi di legge dei danni involontariamente cagionati a terzi da **difetto dei prodotti**:

- venduti o distribuiti dal *Contraente-Assicurato*;
- per i quali lo stesso rivesta in Italia la qualifica di produttore;
- dopo la loro consegna a terzi;
- per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose.

Le garanzie sono prestate nel limite del *massimale* assicurato, da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*, fermo lo scoperto e la franchigia indicata nella *Polizza*.

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'*Assicurato* con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente polizza.

L'assicurazione vale per i prodotti, per i quali l'*Assicurato* riveste in Italia la qualifica di produttore, consegnati in tutto il mondo (esclusi USA e Canada) e per i danni ovunque verificatisi (salvo che per i “danni da inquinamento accidentale” non validi per USA e Canada).

Per la presente garanzia si intendono richiamati e validi i paragrafi 18 (Buona Fede) e 53 (Condizioni di operatività) di cui alla garanzia R.C.T.

Art. 61.1 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.P.:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'*Assicurato*;
- il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato* e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede;
- le Società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'*Assicurato* in base all'Art. 2359 del Codice Civile, nonché i titolari e gli Amministratori di tali Società.

Art. 61.2 – Eventi inclusi

Si intendono inclusi in copertura i danni causati da:

- **errata progettazione o concezione**;
- **difetti di imballaggio e confezionamento**;
- **carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione**;
- **errata o difettosa conservazione**. Dal momento che in questo caso il sinistro è indennizzabile anche dalla garanzia R.C.T. (vedasi Art. 54.3 – “Estensioni inclusive” al punto 7 – “Responsabilità civile smercio”), si conviene che i **massimali e i limiti di indennizzo previsti dalle due garanzie non saranno cumulabili tra loro, ma verranno applicati quelli più favorevoli all'Assicurato**.

Art. 61.3 – Estensioni inclusive

L'assicurazione R.C.P., entro la **somma assicurata**, si estende inoltre ai seguenti eventi:

1. Danni da interruzione di attività di terzi

i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia R.C.P.**

2. Danni da mancata germinazione delle sementi - (Sementi)

L'*assicurazione* comprende i danni a terzi derivanti da insufficiente o mancata germinazione delle sementi.

3. Danni da incendio (del prodotto) - (Rottura accidentale)

A parziale deroga di quanto indicato alle “**esclusioni specifiche della Garanzia R.C.P.**” (punto 9), l'*assicurazione* comprende i danni a cose di terzi derivanti da:

- mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio;
- errata rilevazione e/o segnalazione di allarme.

Questo quando i danni siano conseguenti a rottura accidentale del prodotto assicurato, non imputabile a difetto di manutenzione.

4. Danni da inquinamento accidentale - (Sostanze fuoriuscite)

A parziale deroga di quanto previsto alle “**esclusioni generali e comuni**” (Art. 16), l'*assicurazione* è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura dei prodotti assicurati, **sempre che tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione**. L'estensione di copertura è **limitata ai danni da inquinamento accidentale** (ovvero da fatto improvviso ed imprevedibile) e **non è operante per i danni verificatisi in USA e Canada**.

Si intendono ad ogni modo sempre esclusi i danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche oltre al "rischio discariche" (sia per l'inquinamento graduale che accidentale).

L'assicurazione R.C.P., esclusivamente nel caso in cui il Contraente-Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, si estende entro la somma assicurata (in deroga alle corrispondenti esclusioni all'Art. 63 – Limiti di copertura) ai seguenti eventi:

5. Danni ad immobili - (Realizzazioni con prodotti assicurati)

L'assicurazione comprende i danneggiamenti a immobili o manufatti realizzati in tutto o in parte con i prodotti assicurati che abbiano **esclusivamente** come conseguenza il **crollo totale o parziale o gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera**. Sono escluse le spese di sostituzione e di riparazione del prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato nonché il loro controvalore.

6. Danni al prodotto contenuto - (Componenti con prodotti assicurati)

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi contenute nei prodotti assicurati e dagli stessi cagionati.

7. Danni al prodotto finito - (Interazione fra componenti)

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati provochino ad altro componente o al prodotto finito, in quanto componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti.

Art. 61.4 – Condizioni di operatività

Ai fini dell'efficacia delle coperture R.C.P. il Contraente-Assicurato deve dichiarare di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Ciò premesso, l'assicurazione opera:

- 1) per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della **Polizza**, a condizione che i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio della presente assicurazione.
- 2) La garanzia è operante anche nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca un'altra in corso con la *Compagnia* per lo stesso rischio, senza soluzione di continuità: **ciò a condizione che i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio della polizza sostituita.**

Si precisa che le **richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto ("sinistro in serie")**, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, **purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.**

La portata della garanzia assicurativa, relativa ad un *danno in serie*, è regolamentata dalle condizioni contrattuali in vigore al momento in cui sia avvenuto il primo evento dannoso di una serie.

Per primo evento dannoso si intende la prima richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dall'Assicurato durante la validità della presente polizza e la data della prima richiesta sarà considerata la data di ricevimento di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima **ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza e nel rispetto del periodo di validità temporale della stessa.**

Art. 61.5 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI

Il *massimale* indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della *Compagnia*:

- a. per *sinistro*;
- b. per più *sinistri* avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione; oppure, per le polizze di durata inferiore o superiore all'anno, per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.
- c. per "*sinistro in serie*" (ovvero l'insieme di più danni e deve considerarsi a tutti gli effetti unico anche nel caso di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva).

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA OPZIONALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (R.C.P)	€ 150.000 /€ 250.000	Non previste	10% con minimo di € 2.500 per ciascun sinistro	

ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE

L'assicurazione R.C.P., entro la **somma assicurata**, si estende inoltre sempre inclusa per i seguenti eventi:

- danni da interruzione di attività
- danni ad immobili
- danni al prodotto contenuto
- danni al prodotto finito
- danni da mancata germinazione delle sementi
- danni da incendio
- danni da inquinamento accidentale

Art. 62 – CHE COSA NON È ASSICURATO

Per quanto attiene alle esclusioni, si rimanda ai seguenti articoli:

- **Art. 16 – ESCLUSIONI GENERALI e COMUNI;**
- **Art 56.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie RC;**

L'assicurazione non prevede inoltre copertura per i danni:

- 1) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli dalla legge;
- 2) imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore;
- 3) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
- 4) derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
- 5) da incendio e furto derivanti da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto e da errata rilevazione e/o segnalazione di allarme;
- 6) causati da prototipi;
- 7) da violazione di brevetti o marchi;
- 8) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- 9) relativi alla fabbricazione, riparazione, assistenza e vendita di aeromobili, missili e simili, comprese e loro parti.
- 10) derivanti da tabacco o prodotti contenenti tabacco; da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo;
- 11) derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- 12) causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto o all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- 13) derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianti;
- 14) verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Inoltre, sono esclusi i danni causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:

- 15) atti dolosi in genere e/o condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- 16) qualsiasi accesso a, o rivelazione di, informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.
- 17) danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- 18) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia, i prodotti:

- 19) destinati all'industria aerospaziale, aeronautica e/o militare, nonché alla relativa industria componentistica;
- 20) prodotti farmaceutici.

Art. 63 – LIMITI DI COPERTURA

Per quanto attiene ai limiti, si rimanda al seguente articolo:

- **Art. 57.1 – Limiti comuni a tutte le garanzie RC.**

L'assicurazione inoltre esclude i seguenti danni:

- 1) danneggiamenti agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;
- 2) danneggiamenti fisici alle cose trattate con i prodotti assicurati, quali vernici, smalti, pitture, inchiostri, colori, stucchi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti non direttamente causati da tali prodotti;
- 3) danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
- 4) danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto nello stesso eventualmente contenuto;
- 5) danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito;
- 6) danni derivanti da alterazioni inerenti a funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
- 7) danni provocati da sostanze o organismi geneticamente modificati, limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- 8) danni derivati da ingegneria genetica o bioingegneria;

L'assicurazione esclude le seguenti spese:

- 9)** le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- 10)** spese e oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- 11)** le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche e indagini siano state autorizzate dalla Società;
- 12)** le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto.

Limitatamente ai danni verificatisi nei territori di USA e Canada, sono inoltre esclusi i prodotti:

- 13)** chimici, quali, ad esempio, composti ottenuti da processi petrolchimici e cosmetici;
- 14)** apparecchi medicali e/o biomedicali;
- 15)** caschi;
- 16)** esplosivi e sostanze esplodenti;
- 17)** destinati all'industria automobilistica ("automotive") e alla relativa industria componentistica

Garanzia D&O

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia R.C.T.)

Art. 64 – COSA È ASSICURATO

La presente garanzia riguarda la copertura per la Responsabilità Civile degli *amministratori* della *società* contraente, per danni patrimoniali causati a terzi, in relazione allo svolgimento delle loro funzioni.

La *Compagnia*, **entro il *massimale*** indicato nel *Modulo di Polizza* (**da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di Polizza a prescindere dal numero dei sinistri denunciati**) e **fatte salve le esclusioni generali e comuni** riportate all'Art. 16 e all'Art. 66, alle condizioni tutte della presente garanzia e fermo quanto previsto al successivo paragrafo 64.4 (Validità temporale - *Claims Made*), **si obbliga a:**

1. Copertura della responsabilità civile degli amministratori

- risarcire ogni *perdita* imputabile agli *amministratori* conseguente ad una *richiesta di risarcimento* per un *fatto illecito*, compreso in garanzia, avanzata contro gli *amministratori* stessi (**sempreché, per il medesimo fatto illecito, la società non sia stata già risarcita ai sensi della lettera “b” che segue**), inclusi *costi, oneri e spese*;
- rimborsare quanto corrisposto dalla *società* agli *amministratori* in conseguenza di una *richiesta di risarcimento* per un *fatto illecito*, compreso in garanzia, avanzata contro gli *amministratori* e per la quale è consentito o richiesto dalla legge che la *società* tenga indenni gli *amministratori*, inclusi *costi, oneri e spese*.

2. Copertura della responsabilità civile della società

risarcire ogni *perdita* imputabile alla *società* conseguente ad una *richiesta di risarcimento* per un *fatto illecito* della *società* stessa compreso in garanzia, inclusi *costi, oneri e spese*.

3. Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la società

risarcire ogni *perdita* imputabile alla *società* conseguente ad una *richiesta di risarcimento* riconducibile esclusivamente a casi di:

- demansionamento,
- indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal 5° comma dell'art. 18 della legge 300/1970.

4. Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso gli amministratori

risarcire ogni *perdita* imputabile agli *amministratori* conseguente ad una *richiesta di risarcimento* riconducibile a casi di:

- ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contratto di lavoro subordinato;
- dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente;
- violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, ovvero di accordi collettivi nazionali od integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente;
- privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell'impiego o nell'anzianità;
- ingiuste sanzioni disciplinari, valutazioni negative ingiustificate o mancata adozione di politiche e procedure adeguate, riferite al lavoro dipendente e al luogo di lavoro;
- inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili;
- insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore dipendente;
- procedimenti disciplinari in genere.

Per la presente garanzia si intendono richiamati e validi i paragrafi 18 (Buona Fede) e 53 (Condizioni di operatività) di cui alla garanzia R.C.T.

Art. 64.1 – Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi ai fini della Garanzia D&O:

- gli assicurati e chi si trovi con essi nel rapporto di coniuge, convivente more uxorio, genitore, i figli nonché parente o affine con lui convivente.

Art. 64.2 – Validità territoriale

L'assicurazione opera, per le richieste di risarcimento originate da fatti illeciti posti in essere ovunque nel Mondo (**con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada e dei territori sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione**), fermo restando che in caso di richieste di risarcimento che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'assicurazione opera limitatamente alle richieste di risarcimento avanzate innanzi all'Autorità giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da Autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 64.3 – Altre assicurazioni

Qualora esistano altre assicurazioni aventi ad oggetto lo stesso rischio a copertura della *società* o degli *amministratori*, si applica quanto convenuto all'Art. 11 (Altre Assicurazioni)

Art. 64.4 – Validità temporale - Claims Made

La presente assicurazione è stipulata su base *Claims Made*.

Ferme le condizioni di cui alla presente garanzia, l'assicurazione **opera esclusivamente** per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro gli amministratori e denunciate alla Compagnia **durante il periodo di assicurazione** per fatti illeciti compresi in garanzia anche verificatisi prima dell'inizio del periodo di assicurazione.

Art. 64.5 – Mutamento del rischio

La *società* e gli *amministratori* devono notificare tempestivamente alla *Compagnia* il verificarsi delle seguenti circostanze:

- stato d'insolvenza della *società* e ammissione a procedure concorsuali;
- messa in liquidazione della *società*.

Art. 64.6 – Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie

L'*assicurazione* non opera per le richieste di risarcimento derivanti da o attribuibili a fatti illeciti commessi successivamente alla data di:

- acquisizione da parte di qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti in concerto fra loro di un numero di quote od azioni della *società*, ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscano il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori della *società*;
- efficacia della fusione della *società* con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione;
- acquisizione della *società* o dell'azienda da parte di altro soggetto.

Art. 64.7 – Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della società

Qualora la *società* deliberi l'offerta al pubblico delle proprie azioni durante il periodo di assicurazione, **essa deve fornire alla Compagnia copia del relativo prospetto ed ogni altra informazione o documento relativo ad essa. La Compagnia ha la facoltà di variare i termini e le condizioni della presente polizza e/o richiedere un premio aggiuntivo in relazione agli eventuali mutamenti del rischio.**

Art. 64.8 – Diritto di surrogazione

Per ogni pagamento effettuato ai sensi della presente garanzia, **la Compagnia si surrognerà fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate, nei diritti di rivalsa dell'Assicurato verso i terzi responsabili. In tal caso gli amministratori e/o la società dovranno firmare tutti i necessari documenti e fare quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto, compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano alla Compagnia di agire legalmente in luogo dell'Assicurato.**

Ogni somma eventualmente ottenuta dalla *Compagnia* a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra sarà imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore degli *amministratori* e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della *società*.

Art. 64.9 – Responsabilità incrociata

L'*assicurazione* è applicata ad ogni *amministratore* ed alla *società* come se fosse emessa una polizza separata per ciascuno dei soggetti assicurati. **Indipendentemente dal numero degli amministratori coinvolti e dell'eventuale coinvolgimento della società, l'ammontare complessivo delle somme risarcibili da parte della Compagnia non potrà comunque eccedere il massimale indicato nella polizza.**

Art. 64.10 – Estensioni inclusive

Fermi i termini, le condizioni, le esclusioni e l'obbligazione temporale della Compagnia di cui alla presente garanzia, sono operative le seguenti estensioni di garanzia garantite entro la somma assicurata della garanzia D&O:

A. Procedimenti speciali

La *Compagnia* si obbliga a rimborsare agli *amministratori*, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, le *spese per procedimenti speciali* da essi ragionevolmente sostenute, previa autorizzazione scritta della *Compagnia* e secondo quanto previsto al paragrafo 77.3.2 (Determinazione delle somme risarcibili – garanzia D&O) del capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del sinistro".

B. Costituzione, acquisizione di controllate

L'*assicurazione* è estesa automaticamente alle *società controllate*, costituite o acquisite dalla *società* durante il periodo di assicurazione, **salvo il caso in cui:**

a) la controllata costituita o acquisita:

- abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada;
- sia un istituto bancario; una società di intermediazione mobiliare; una società di gestione del risparmio; una Compagnia di assicurazioni; una società di gestione di fondi di investimento; una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza;
- abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o in qualsiasi procedura concorsuale;

b) le azioni della controllata siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

C. Amministratori cessati per fine mandato

Nel caso in cui la *società* o gli *amministratori* non dovessero rinnovare o sostituire la presente *polizza* con un'altra polizza a copertura della responsabilità civile degli *amministratori*, emessa dalla *Compagnia* o da altri assicuratori, alla data del mancato

rinnovo verrà concesso un periodo di **60 mesi** dalla scadenza della polizza nel quale gli *amministratori*, che in data antecedente la scadenza del periodo di assicurazione siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato, potranno denunciare per iscritto alla Compagnia eventuali richieste di risarcimento avanzate contro di essi per la prima volta nel detto periodo per fatti illeciti commessi durante il periodo di assicurazione.

L'assicurazione opera a condizione che:

- a) la società e/o gli amministratori che intendano avvalersi della stessa ne diano comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione;
- b) i fatti illeciti siano stati commessi dagli amministratori quando gli stessi erano al servizio della società;
- c) non siano intervenute fusioni, acquisizioni od altre operazioni di straordinaria amministrazione, come descritte a precedente Art. 64.6 (Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie).

D. Spese di pubblicità

Nel caso in cui gli *amministratori*, in nome proprio o per conto della società, dovessero sostenere delle spese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una *richiesta di risarcimento*, la Compagnia rimborsa tali spese, **previo consenso scritto della Compagnia stessa, con il limite di indennizzo indicato alla tabella di cui al paragrafo che segue (65)**. L'assicurazione non comprende gli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli amministratori ed ai prestatori di lavoro della società.

E. Spese per inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto alle **lettere 2b) e 2c) dell'Art. 66** e con esclusivo riferimento a quanto previsto al punto 1 - **Copertura della responsabilità civile degli amministratori** dell'Art 64 (Cosa è assicurato) la Compagnia rimborsa i costi, gli oneri e le **spese sostenute per la difesa** dalle richieste di risarcimento danni derivanti da sostanze inquinanti (**purché non riconducibili, in quanto sempre esclusi, a danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche o al rischio discariche sia per l'inquinamento graduale che accidentale**).

L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo indicato alla tabella di cui al paragrafo che segue (65).

F. Responsabilità degli Amministratori per Mobbing

Fermo restando quanto previsto **al punto 3) Art. 67**, l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento derivanti da azioni sociali di responsabilità, esercitate ai sensi degli artt. 2393, 2476 del Codice Civile, nei confronti degli *amministratori* in seguito a contenziosi per mobbing tra la società e uno o più prestatori di lavoro.

G. Spese impreviste

La Compagnia si obbliga a rimborsare agli *amministratori*, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, i costi, gli oneri e le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Compagnia in relazione ad una *richiesta di risarcimento* per fatti illeciti compresi in garanzia qualora, **a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragionevolmente possibile per gli amministratori ottenere il preventivo consenso scritto della Compagnia stessa**.

L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo indicato alla tabella di cui al paragrafo che segue (65).

H. Spese di viaggio

Nel caso in cui gli *amministratori*, in nome proprio o per conto della società, dovessero sostenere delle spese di viaggio e delle spese vive per intervenire, in quanto espressamente richiesto, in un giudizio riconducibile ad una *richiesta di risarcimento* garantita dalla presente sezione, la Compagnia rimborsa tali spese, **previo consenso scritto della Compagnia stessa, con il limite di indennizzo indicato alla tabella di cui al paragrafo che segue (65)**. L'assicurazione non comprende gli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli amministratori ed ai prestatori di lavoro della società.

Art. 65 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI

Qualora la garanzia venga prestata per una **pluralità di assicurati**, il **massimale** stabilito resta, per ogni effetto, **unico** anche nel caso di corresponsabilità di più *assicurati* fra loro.

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA OPZIONALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
D&O	€ 25.000	Non previste	Non previsti	
ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE I limiti di risarcimento non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso. Di seguito le estensioni inclusive che prevedono un limite di indennizzo per ogni <i>richiesta di risarcimento</i> e per anno assicurativo:				

ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
Spese di pubblicità		Non previste	Non previsti	€ 2.500
Spese per inquinamento accidentale		Non previste	Non previsti	€ 5.000
Spese imprevedute		Non previste	Non previsti	€ 2.500
Spese di viaggio		Non previste	Non previsti	€ 2.500

Art. 66 – COSA NON È ASSICURATO

Per quanto attiene alle esclusioni, si rimanda ai seguenti articoli:

- Art. 16 – ESCLUSIONI GENERALI e COMUNI;
- Art 56.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie RC;

ed inoltre, si intendono escluse:

1. **le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a:**
 - a) qualsiasi circostanza e/o richiesta di risarcimento esistente prima dell'inizio del periodo di assicurazione che gli amministratori e/o la società conoscevano e che avrebbe ragionevolmente potuto originare una richiesta di risarcimento;
 - b) circostanze e/o richieste di risarcimento già notificate dalla società e/o dagli amministratori alla Compagnia in base a precedenti polizze stipulate;
 - c) qualsiasi responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica, nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
2. **le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente riconducibili a:**
 - a) radiazioni ionizzanti, contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili o scorie nucleari, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, proprietà radioattive, tossiche, esplosive od altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o componenti di queste;
 - b) fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di sostanze inquinanti comunque avvenute;
 - c) disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di sostanze inquinanti.
 - d) esecuzione o mancata esecuzione da parte della società o degli amministratori di servizi professionali;
 - e) attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali;
 - f) mancata, insufficiente o non conforme sottoscrizione di coperture assicurative, o all'incapacità di adempiere o mantenere in essere, gestire, far gestire od aggiornare/rinnovare contratti assicurativi, riassicurativi o fidejussioni e/o cauzioni;
3. **le perdite, i danni, i costi o gli esborsi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, derivanti da o comunque connessi a (indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento):**
 - a) "rischio guerra" (di cui al punto 1 delle "esclusioni generali") e/o qualsiasi atto terroristico (si intende a titolo esemplificativo, ma non limitativo: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa);
4. **le perdite, i danni, i costi o gli esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato o comunque a ciò relative.**

Nel caso in cui la *Compagnia* affermi che, in base alla presente esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe alla società e/o agli amministratori.

L'eventuale nullità od inapplicabilità parziale della presente esclusione non comporterà la nullità totale della stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

Fermo quanto stabilito al punto 4 ("Sanction Clause") delle "esclusioni generali e comuni" di cui all'Art. 16, l'assicurazione di cui alla "Copertura della responsabilità civile della società" dell'Art.64 (Cosa è assicurato) non opera altresì per le richieste di risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di:

- a) diritti di proprietà industriale, intellettuale;
- b) leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di tutela del consumatore;
- c) obbligazioni di natura contrattuale della società.

Art. 67 – LIMITI DI COPERTURA

Per quanto attiene ai limiti, si rimanda al seguente articolo:

- Art. 57.1 – Limiti comuni a tutte le garanzie RC.

L'assicurazione esclude inoltre le richieste di risarcimento:

- 1) derivanti o conseguenti a qualsiasi controversia che abbia dato luogo a procedimenti contro gli amministratori o la società in data antecedente oppure ancora in corso rispetto alla data in cui la società abbia stipulato per la prima volta (e abbia successivamente rinnovato senza soluzione di continuità) una polizza di responsabilità civile amministratori tramite la Compagnia e dei quali gli amministratori o la società siano stati informati oppure siano venuti a conoscenza prima di detta data;
- 2) derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente accertate nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dalla società, dagli amministratori, o derivanti da infedeltà di dipendenti;
- 3) aventi ad oggetto la restituzione da parte di un amministratore di emolumenti o compensi di qualsiasi natura percepiti in assenza di approvazione da parte dei competenti organi sociali qualora il pagamento di detti emolumenti o compensi sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione dell'amministratore stesso;
- 4) direttamente riconducibili a multe, ammende e/o sanzioni amministrative e di qualsiasi altra natura, nonché l'importo delle stesse;
- 5) direttamente od indirettamente derivanti da o attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose, compresa la perdita d'uso, fatta eccezione per quanto previsto ai punti 3) - Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la società e 4) - Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso gli amministratori dell'articolo Art.42 (Cosa è assicurato);
- 6) avanzate da o nell'interesse di qualsiasi persona o entità non pubblica che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 50% del capitale della società;
- 7) derivanti o conseguenti ai procedimenti amministrativi innanzi alla Corte dei conti, nel caso di amministratori di società a partecipazione pubblica.

Garanzia “TUTELA LEGALE - DIFESA PENALE”

(Garanzia opzionale, acquistabile in abbinamento alla garanzia R.C.T.)

Art. 68 – CHE COSA È ASSICURATO

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale** indicato nel *Modulo di Polizza* e delle condizioni previste dalla presente sezione, **fatte salve le esclusioni generali e comuni riportate all'Art. 16 e agli Artt. 71 e 72**, il pagamento dell'*assistenza stragiudiziale* e *assistenza giudiziale* che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli *Assicurati*, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Si precisa che le garanzie di natura contrattuale sono gravate da un periodo di carenza come meglio evidenziato al paragrafo (68.3).

La garanzia prevede il pagamento delle *spese legali e peritali* per i casi sottoindicati.

1. Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale;

la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*. Sono compresi i procedimenti penali per *delitti colposi* e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di *querela*, *prescrizione*, archiviazione, amnistia e indulto.

2. Pacchetto sicurezza aziendale – La prestazione opera per la difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative (*ricorso amministrativo*), non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- **D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09** in materia di tutela della **salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, esclusivamente per le attività svolte in nome e per conto del contraente, in relazione all'attività esercitata o se il contraente rivesta il ruolo di *committente* dei lavori.

- **D. Lgs. 193/07** in materia di **sicurezza alimentare**.

- **D. Lgs. 152/06** in materia di **tutela dell'ambiente**.

- **D. Lgs. 101/18 (GDPR)** in materia di **protezione dei dati personali** anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per *spese di resistenza e soccombenza*.

- **D. Lgs. 231/01** in materia di **Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti**. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al giudice penale per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Nelle ipotesi previste dal comma 2 – (Pacchetto sicurezza aziendale) ed in riferimento alla difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e **per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale**. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Sono garantite le seguenti spese:

1. **spese per l'intervento di un legale** incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. È garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
2. **spese per un legale domiciliatario**, entro il limite di indennizzo indicato nella tabella del successivo articolo 70 (Massimali, Franchigie, Scoperti e Limitazioni). Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d'appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. **Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**
3. **spese per l'intervento di periti/consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di parte (CTP).**
4. **spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza** con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
5. **spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Compagnia**, comprese le *spese legali* della controparte se addebitate all'assicurato.
6. **spese di accertamenti** su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
7. **spese per indagini** per la ricerca di prove a difesa.
8. **spese per la redazione di denunce, querele**, istanze all'Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell'assicurato.
9. **spese degli arbitri e del legale intervenuti**, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
10. **spese per l'indennità**, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di *Mediazione*, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
11. **spese relative al contributo unificato**, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
12. **spese di giustizia** nell'ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).

13. **spese per la registrazione di atti giudiziari.**

14. **spese per l'assistenza di un interprete** e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di *procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante.

La Società si riserva di autorizzare di volta in volta l'incarico al legale scelto dal Cliente, la trattazione della fase stragiudiziale, il ricorso alla fase giudiziale, ai gradi successivi di giudizio e di chiedere al legale incaricato il preventivo di spesa previsto per il suo intervento nel caso di specie. Tale preventivo dovrà tener conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 – limiti medi.

Art. 68.1 - Persone assicurate

1. Le spese di cui all'art. 68 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- **Per le Società di persone:** il Contraente, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio e i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'*attività*;
- **Per le Società di capitale:** il Contraente, il legale rappresentante (anche in qualità di amministratore), i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio. Non è garantita dalla presente garanzia la tutela dei diritti di *amministratori* diversi dal legale rappresentante.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Contraente, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio ed i familiari del titolare che collaborano nell'*attività*.

2. **Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.**

Art. 68.2 – Scelta del Legale

L'Assicurato può scegliere liberamente il nominativo del Legale di sua fiducia, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro, anche per la gestione della fase extragiudiziale

Nel caso in cui l'Assicurato stesso non fornisca il nominativo di un legale per la fase giudiziale, se non sussiste conflitto di interesse con la *Compagnia*, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato informandolo in modo completo su tutti i fatti.

Art. 68.3 – Periodo di Carenza

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza, tuttavia, **per le sole vertenze contrattuali la garanzia opera trascorsi 3 mesi dal pagamento della Polizza (Periodo di carenza)**. Ad esempio, se la polizza è stata stipulata in data 01/01 il periodo di carenza riguarda il periodo che va dall'1/1 all'1/4 e la polizza sarà operativa dal 2/4.

Art. 69 – DIFESA CIVILE

(Estensione Facoltativa a pagamento cd "GARANZIA AGGIUNTIVA")

La garanzia, qualora acquistata questa estensione, viene estesa alle seguenti *spese legali* e peritali per i casi sottoindicati.

1. **Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali** relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. **Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**
2. **Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte** **sempreché il valore in lite sia superiore a € 500.**
3. **Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**
4. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale** per fatti illeciti di terzi, anche in caso di *costituzione di parte civile* nell'ambito del *procedimento penale* a carico della controparte

Art. 70 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA PRINCIPALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
DIFESA PENALE	€ 10.000 (per evento) € 30.000 (annui)	Non previsti	Non previsti	spese per il legale domiciliatario: fino al limite di indennizzo di € 5.000
GARANZIE AGGIUNTIVE				
GARANZIA AGGIUNTIVE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI

DIFESA CIVILE	entro il massimale annuo della garanzia DIFESA PENALE	Non prevista	Non previsto	spese per il legale domiciliatario: fino al limite di indennizzo di € 5.000
----------------------	--	---------------------	---------------------	--

Art. 71 – CHE COSA NON È ASSICURATO

Ad integrazione delle “esclusioni comuni” (Art. 16) l’assicurazione non è operante per i sinistri conseguenti a:

- 1) circolazione e guida di qualsiasi veicolo (soggetto o non soggetto ad assicurazione obbligatoria);
- 2) tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo, sciopero e serrate e fatti dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi;
- 3) fabbricazione, commercializzazione o trasporto di esplosivi o merci infiammabili, armi o equipaggiamento militare;
- 4) esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive; attività connesse al settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'assicurato;
- 5) terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura per taluno di questi eventi;
- 6) partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
- 7) circolazione di veicoli, proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche.
- 8) l'assicurazione di società editoriali, professione di giornalista ed enti pubblici o partecipati pubblici.

Art. 72 – LIMITI DI COPERTURA

Ad integrazione delle “esclusioni comuni” (Art. 16), non sono oggetto di copertura i seguenti casi:

- 1) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 2) la materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto diversamente indicato nelle varie garanzie;
- 3) diritto di famiglia, di successione o donazioni;
- 4) Fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- 5) violazioni di carattere amministrativo;
- 6) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 7) i diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust salvo quanto previsto dalle prestazioni di polizza dei singoli pacchetti acquistati;
- 8) le compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- 9) gli eventi di natura contrattuale in genere e le controversie con clienti, salvo quanto previsto dalle prestazioni di polizza dei singoli pacchetti acquistati;
- 10) l'affitto di azienda o contratti di leasing immobiliare;
- 11) le vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro ed i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- 12) l'assicurazione di amministratori e sindaci derivante da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazione di leggi, o regole dettate dallo statuto sociale, dall'assemblea dei soci o dall'organo amministrativo della società controllante o per i danneggiamenti a cose, compreso lo smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, titoli di credito o titoli al portatore;
- 13) l'esercizio della libera professione
- 14) i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 15) costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
- 16) le vertenze contrattuali con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza;
- 17) i casi di adesione a class action;
- 18) la compravendita o permuta di veicoli e/o motoveicoli, compravendita o permuta di immobili;
- 19) i comportamenti antisindacali;
- 20) i licenziamenti collettivi;
- 21) i licenziamenti adottati dalla contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- 22) Ogni azione commessa dagli assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettano il soccorso.
- 23) Attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- 24) Le controversie di natura contrattuale con i clienti ed il recupero crediti insoluti.
- 25) la difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere.
- 26) Le opposizioni al TAR per contestare la mancata vincita del bando di gara o per contestare l'assenza totale o parziale dei requisiti del vincitore del bando di gara;

27) Le controversie bagatellari o comunque di valore inferiore o uguale a € 500,00

28) Le liti temerarie in generale.

Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:

29) spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa;

30) Spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella;

31) Spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;

32) Spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;

33) L'IVA, nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell'Assicurato/Contraente.

Garanzia CYBER RISK

(Garanzia opzionale acquistabile in abbinamento alla garanzia R.C.T.)

Art. 73 – COSA È ASSICURATO

La *Compagnia*, entro il **massimale** indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di **Polizza** a prescindere dal numero dei sinistri denunciati) e fatte salve le esclusioni generali e comuni riportate all'Art. 16 e agli Artt. 75 e 76, tiene indenne e si obbliga a risarcire il *Contraente-Assicurato* per le spese da lui sostenute, purché documentate, a seguito di un *attacco informatico*.

Si intendono automaticamente inclusi in copertura i seguenti eventi, garantiti entro il *massimale* assicurato della garanzia Cyber Risk, indicato in polizza, fermi i **limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie** ove indicate nella tabella di cui all'articolo 74.

A) Ripristino dei dati

la *Compagnia* risarcisce le spese sostenute dall'*Assicurato*, a seguito di un *attacco informatico*, per:

- ripristinare i dati riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
- ripristinare l'accesso al *sistema informatico*;
- decontaminare il *sistema informatico* dal *malware*;
- i servizi di pronto intervento informatico forniti dal *service provider*;
- le attività di esperti nominati direttamente dalla *Compagnia* e/o dal *service provider*.

L'Assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

B) Violazione della privacy e violazione di dati confidenziali

b.1) la *Compagnia* risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato*, a seguito di un *attacco informatico*, per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le *circostanze* dell'evento assicurato in riferimento ad una richiesta di risarcimento relativa ai successivi punti b2; **D “Violazioni della sicurezza della Rete”** e **G “Danni da Responsabilità multimediale”**;
- ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di notifica relativi ad una violazione della Privacy, ad *Organi di controllo* o ad individui);
- i servizi di monitoraggio:
 - del credito;
 - del furto d'identità;
 - dei social media,

per una durata massima di 6 mesi dall'evento, previo consenso scritto della Compagnia;

- la difesa legale contro un'azione da parte di Organi di controllo;
- i servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, **previo consenso scritto della compagnia.**

L'Assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

b.2) La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *spese legali*) a seguito di una *richiesta di risarcimento*, anche da parte di *prestatori di lavoro*, determinata da:

- un *danno*
- un *furto*
- un accesso non autorizzato
- una divulgazione a terzi non autorizzati

di *dati sensibili* e/o *dati personali* contenute nel *sistema informatico* dell'*Assicurato* stesso, direttamente in conseguenza di un *attacco informatico*.

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti della Compagnia per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché relative a eventi assicurati verificatisi non oltre i 6 mesi antecedenti alla data di effetto della polizza.

C) Estorsione cyber

La *Compagnia* risarcisce le spese sostenute dall'*Assicurato*, a seguito di un'*Estorsione Cyber*, per:

- ripristinare i *dati* riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
- ripristinare l'accesso al *sistema informatico*;
- decontaminare il *sistema informatico* dal *malware*;
- i servizi di pronto intervento informatico forniti dal *service provider*;

- le attività di esperti nominati direttamente dalla Compagnia e/o dal *service provider*.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale di essere vittima di Estorsione Cyber e non deve portare a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, dell'esistenza della presente assicurazione.

L'Assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

D) Violazioni della sicurezza della rete

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *spese legali*) a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi per:

- un danno o un furto subito dal sistema informatico di terzi;
- un attacco D.o.S. subito dal sistema informatico di terzi;
- un danno ai beni di terzi;

causato direttamente da un *atto doloso* o da un *malware* che abbia colpito il sistema informatico dell'Assicurato, e che l'Assicurato stesso non abbia potuto contrastare.

L'Assicurazione è operante per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti della Compagnia per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché relative a eventi assicurati verificatisi non oltre i sei mesi antecedenti alla data di effetto della polizza.

E) Danni da interruzione di attività

La Compagnia indennizza l'Assicurato delle perdite che possono derivargli dall'interruzione totale o parziale dell'attività dovuta all'indisponibilità del sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un *attacco informatico*.

L'importo della *diaria* assicurata riportata nella tabella dei limiti di cui all'articolo 74 verrà corrisposto per ogni giorno di *inattività totale*; invece, per i giorni durante i quali l'inattività è solo *parziale*, la *diaria* si intende ridotta in proporzione.

L'Assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

In caso di *sinistro*, si procede alla liquidazione dell'indennizzo determinando:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del sistema informatico riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al *sinistro*;
- per quanti giorni la *diaria* sia dovuta per intero (ovvero interruzione dell'attività per 24 ore continuative);
- per quanti giorni la *diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae la *franchigia temporale* espressa nella tabella dei limiti di cui all'articolo 74 per singolo *sinistro* considerando il limite di indennizzo ivi espresso.

F) Danno reputazionale

La Compagnia risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per avvalersi di esperti direttamente nominati dalla Compagnia e/o dal *service provider* che, a seguito di un *attacco informatico*, gestiscano la tutela dell'immagine e della reputazione dell'Assicurato stesso nel periodo immediatamente successivo, **ma non oltre 7 giorni, alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data dell'evento.**

L'assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

G) Danni da responsabilità multimediale

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *spese legali*) a seguito di una *richiesta di risarcimento* per:

- diffamazione o danno reputazionale;
 - violazione della proprietà intellettuale;
 - violazione o interferenza del diritto alla privacy;
- in conseguenza dell'attività multimediale dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti della Compagnia per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché relative a eventi assicurati verificatisi non oltre i 6 mesi antecedenti alla data di effetto della Polizza.

H) Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS)

La Compagnia risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- remunerare l'attività di un esperto nominato direttamente dalla Compagnia e/o dal *service provider* che indaghi su una violazione dei dati relativi a carte di credito, di debito o carte prepagate;
- ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS;
- emettere nuovamente carte di credito, di debito o carte prepagate;

a causa di una violazione dello standard PCI-DSS dovuta ad un *attacco informatico*.

L'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in possesso, al momento del sinistro, di una certificazione PCI DSS in corso di validità ed è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

I) **Cyber-Crime**

La *Compagnia* risarcisce l'importo illegalmente sottratto da un *terzo* all'*Assicurato* tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:

- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'*Assicurato*;
- alterazione dei *dati* nel *sistema informatico*;

sempreché non sia possibile il recupero di tali importi.

L'*Assicurato*, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, deve denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, dell'esistenza della presente assicurazione.

L'assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 73.1 - Eventi assicurati

La Garanzia considera una pluralità di **eventi assicurati, aventi tutti la stessa causa prima, come se fosse un unico evento assicurato, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.**

Art. 73.2 – Buona fede

A parziale deroga del paragrafo **10.1** (Dichiarazione relative alle circostanze del rischio) in riferimento ai rischi della garanzia Cyber Risk, le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, **a patto che:**

- tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;
- che *Contraente/Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata

Art. 73.3 – Condizioni di operatività

Concorre alla determinazione del premio della garanzia Cyber Risk il *fatturato* dichiarato all'emissione del contratto e/o ad ogni successiva sua variazione.

Nel caso in cui il fatturato dovesse aumentare, il *Contraente* deve darne avviso alla *Compagnia* appena possibile (ed in ogni caso in occasione del rinnovo), che provvede ad effettuare la relativa variazione contrattuale e ad adeguare il premio di rinnovo con apposita appendice di variazione.

Nel caso in cui il *Contraente* dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale valore, la *Compagnia* può risarcire il danno applicando la regola proporzionale, come disciplinato al paragrafo **77.7.2 (Assicurazione parziale e tolleranza per le garanzie Cyber Risk) delle norme che regolano il capitolo "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione del sinistro" alla Sezione F.**

Art. 73.4 – Fusione e acquisizione

L'*Assicurato* deve, entro 30 giorni, comunicare alla *Compagnia*:

- la fusione con altro soggetto fisico o giuridico;
- l'acquisizione della maggioranza da parte di altro soggetto fisico o giuridico avvenuta durante il periodo di assicurazione.

La mancanza di tale comunicazione può comportare la perdita all'indennizzo/risarcimento.

L'*Assicurato* è altresì tenuto a corrispondere alla *Compagnia* l'eventuale supplemento di premio che la *Compagnia* stessa dovesse richiedere, sulla base della eventuale maggiore esposizione, per il periodo a partire dalla data della fusione o acquisizione sino al termine del periodo di assicurazione.

Art. 73.5 – Outsourcing provider

Qualsiasi evento assicurato la cui origine derivi da un *Outsourcing provider*, viene considerato assicurato, **se non altrimenti escluso**, come se tale evento avesse origine dal *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

Art. 74 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

GARANZIA PRINCIPALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
CYBER RISK	€ 5.000 / €10.000 / €15.000 / €20.000 / €25.000	Non previste	10% con il minimo di € 250	Danni da interruzione di attività: € 1.000 per ogni 24 ore continuative di inattività
EVENTI SEMPRE INCLUSI L'assicurazione per gli eventi di cui all'art. 73 viene prestata entro il massimale della Garanzia Cyber Risk indicato in polizza (da intendersi per sinistro ed intero periodo assicurato).				

Qualora, in caso di sinistro, vengano coinvolte per il medesimo evento assicurato più coperture, **verrà applicata la maggiore franchigia e/o scoperto fra quelle previste**, salvo quanto previsto per l'estensione "Danni da interruzione dell'attività", per la quale opera la *franchigia temporale* ivi riportata.
Per qualsiasi risarcimento corrisposto dalla *Compagnia* direttamente a un *terzo*, l'Assicurato deve rimborsare alla *Compagnia* stessa l'importo della franchigia operante.

EVENTI SEMPRE INCLUSI	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
RIPRISTINO DATI	INDICATO IN POLIZZA	Non previste	10% con il minimo di € 250	
VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI CONFIDENZIALI (INCLUSE EVENTUALI SPESE LEGALI)		€ 1.000	Non previsti	
ESTORSIONE CYBER		Non previste	10% con il minimo di € 250	
VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA RETE		€ 1.000	Non previsti	
DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITÀ		1 giorno per ciascun sinistro (ovvero 24 ore di inattività)	Non previsti	
DANNO REPUTAZIONALE		€ 1.000	Non previsti	
DANNI DA RESPONSABILITÀ MULTIMEDIALE		€ 1.000	Non previsti	
DANNI SU CARTE DI PAGAMENTO/CREDITO (PCI-DSS)		€ 1.000	Non previsti	
CYBER CRIME		Non previste	10% con il minimo di € 250	

Art. 75 – CHE COSA NON È ASSICURATO

Ad integrazione delle "esclusioni comuni" (Art. 16) l'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
- in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra;
- verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il sinistro non abbia alcuna relazione con suddetti eventi;
- in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato;
- dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del sistema informatico a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider;
- conseguenti a interruzioni previste e pianificate del sistema informatico;
- dovuti a decesso, lesioni fisiche e danni a cose;
- relativi a responsabilità contrattuali;

Art. 76 – LIMITI DI COPERTURA

Ad integrazione delle "esclusioni comuni" (Art. 16) sono escluse:

- Le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della Polizza, anche se non notificati ad altri assicuratori;
- I danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei dirigenti e amministratori;

- 3) Le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico;
- 4) I danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- 5) I danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione del sistema informatico che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- 6) I danni dovuti a un errore di programmazione;
- 7) Il pagamento di multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- 8) Il rimborso di riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Estorsione cyber;
- 9) I danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali, salvo quanto previsto al punto B2 dell'articolo 73
– Che cosa è assicurato;
- 10) Le richieste di risarcimento avanzate da o per conto di:
- 11) Un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato;
- 12) Società controllate dall'Assicurato;
- 13) Un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
- 14) Una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
- 15) Un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
- 16) Qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto;
- 17) I danni relativi a servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a terzi;
- 18) I danni dovuti a errore umano di un Outsourcing provider;
- 19) I danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;
- 20) I danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web che non richiedano la registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web non direttamente controllati dall'Assicurato;
- 21) I danni derivanti da mancata rimozione di contenuti da siti o pagine web direttamente controllati dell'Assicurato a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi,
- 22) I danni derivanti da errori, omissioni o negligenza nell'esercizio dell'attività.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

PREMESSA

In caso di *sinistro* il *Contraente*/l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario* che ha in gestione il contratto, ed inviare la denuncia per raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE

Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO

E-Mail: areatutelalegale@globalassistance.it

Fax: 02.43.33.50.20

ESCLUSIVAMENTE

Per attivare le prestazioni indicate nella SEZIONE D) ASSISTENZA, l'*Assicurato* dovrà contattare preventivamente la Centrale Operativa ai seguenti numeri:

NUMERO VERDE (solo per le chiamate dall'**Italia**): 800 295 122

NUMERO NERO (per chiamate sia dall'**Italia** che dall'**estero**) 011 7425601

A valere per tutte le altre garanzie di polizza

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Fax: 02.43.33.50.20

Art. 77 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA

In riferimento alle diverse garanzie, di seguito vengono illustrate le modalità di denuncia e gli obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro (il *Contraente*/l'*Assicurato* riconosce alla *Compagnia* il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata per le singole garanzie. Si impegna altresì, ora per allora, al tempestivo invio di tale documentazione):

SEZIONE A GARANZIE: INCENDIO FABBRICATO, RISCHIO LOCATIVO, INCENDIO CONTENUTO STAND ALONE, INCENDIO CONTENUTO E RELATIVE ESTENSIONI INCLUSIVE E AGGIUNTIVE A PAGAMENTO

77.1 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il *Contraente* (l'*Assicurato*) deve:

- fare quanto gli è possibile** per evitare o limitare le conseguenze del danno (le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile);
- salvaguardare** i beni rimasti;
- darne avviso** all'*intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* **entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile** ed inviare successivamente denuncia scritta;
- denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia** del luogo **entro 48 ore** da quando il *sinistro* è accaduto (o ne sia venuto a conoscenza) in caso di *Incendio, Esplosione, Scoppio* e/o altro evento **di sospetta origine dolosa** e rilasciare dichiarazione scritta precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. **Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia.**
- darne avviso a ciascun assicuratore**, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori.
- (in riferimento alla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio") **deve immediatamente informare** la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

77.1.1 – Obblighi in attesa della liquidazione del sinistro

In attesa della liquidazione del *sinistro Contraente (o l'Assicurato)* deve altresì:

- a) **conservare** le tracce ed i residui del sinistro necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) **predisporre** un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- c) **predisporre**, a richiesta della Compagnia, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) **mettere a disposizione** del perito incaricato o della Compagnia i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) **in caso di danno alle merci**, mettere a disposizione del perito incaricato o della Compagnia la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione;
- f) **in caso di sinistro relativo alla garanzia "Ricorso terzi da Incendio"**, astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. In questo caso, la Compagnia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- g) **facilitare le indagini** e gli accertamenti che la Compagnia e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo*.

Il Contraente (o l'Assicurato) **perde il diritto all'indennizzo** nel caso in cui:

- a) **esageri** dolosamente l'ammontare del danno;
- b) **dichiari** distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c) **occulti**, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) **adoperi** a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) **alteri** dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilitarne il progresso.

77.1.2 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

- b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite.

77.1.3 – Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente (o l'Assicurato) ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo 77.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 77.1.4 (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, le

quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

77.1.4 – Determinazione del danno e valore dei beni assicurati

La garanzia è prestata in base al valore a nuovo o in base al valore allo stato d'uso, come segue:

Si applica il criterio di valutazione al **valore a nuovo** per:

- a) *fabbricato* o Rischio locativo;
- b) *macchinario, attrezzatura e arredamento*;
- c) *cose particolari*;
- d) *lastre*.

Si applica il criterio di valutazione al **valore allo stato d'uso** per:

- e) *merci*.

Per i *valori* si rimanda al successivo paragrafo **77.1.5** (Valori).

Se prestato il valore a nuovo, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) per il fabbricato o Rischio locativo, è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, escludendo il valore dell'area e deducendo il valore dei recuperi.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio italiano, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

La stima non è effettuata con il criterio del valore a nuovo per i fabbricati relativi a reparti non in stato di attività.

- b) per macchinario, attrezzatura e arredamento, è pari al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento (comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali), deducendo il valore dei recuperi.

La stima non è effettuata con il criterio del valore a nuovo nei seguenti casi:

- b.1) per *macchinario, attrezzatura e arredamento* relativi a reparti **non in stato di attività**;
- b.2) per i beni danneggiati, **fuori uso o inservibili prima del sinistro**; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo **valore allo stato d'uso** al momento del sinistro.

- c) **per le cose particolari**, è pari al costo di rimpiazzo delle cose particolari distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle stesse.

- d) **per le lastre**, è pari al costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria per la posa in opera, **deducendo il valore dei recuperi**.

In ogni caso **la Compagnia non indennizza**, per ciascun bene assicurato per *macchinari, attrezzature e arredamento, cose particolari e lastre*, **importo superiore al triplo del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del sinistro**. Questa limitazione non si intende valida per macchinari, attrezzature e arredamento per i quali siano **trascorsi meno di 18 mesi tra la data del loro acquisto e quella del sinistro**.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo determinato con il criterio di valutazione valore a nuovo, solo se procede:

- 1) al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato, purché l'inizio dei lavori avvenga entro 24 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato);
- 2) al rimpiazzo di macchinario, attrezzatura e arredamento, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 3) al rimpiazzo o al rifacimento delle cose particolari, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data di accadimento del sinistro.

In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzato secondo il criterio del valore allo stato d'uso.

Se prestato il valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

per le *merci*, si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi le spese di trasporto e gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'Assicurato) **decurtando il valore dei beni illesi, il valore dei residui e degli oneri fiscali non dovuti all'Eraio**.

Qualora le valutazioni così formulate dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, vengono applicati questi ultimi.

In caso di danno a *merci* vendute e in attesa di consegna, la *Compagnia* indennizza le merci stesse sulla base del prezzo di

vendita convenuto, **dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.**

Questo è valido a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- le merci danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.

77.1.5 – Valori

Per i **valori** rimane stabilito che:

- a) salvo diversa pattuizione, la Compagnia non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento: in caso di sinistro la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i valori per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento: in caso di sinistro la Compagnia indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

77.1.6 – Raccolte e collezioni

Nel caso di danneggiamento di **raccolte** o **collezioni**, la Compagnia determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la Compagnia **risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

77.1.7 – Spese di demolizione e sgombero

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime calcolate secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

77.1.8 – Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo è calcolato come segue:

- a) viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al paragrafo 60.1.4 (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- b) se il valore così stimato risulta essere superiore alla somma assicurata, si considera la somma assicurata come ammontare del danno.
- c) sono detratti da tale ammontare eventuali franchigie o scoperti, se previsti;
- d) sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.

77.1.9 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il Contraente (o l'Assicurato) deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

77.1.10 – Anticipi sul pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo previsto sia almeno di **€ 50.000**.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato **dopo 30 giorni** dalla richiesta, purché siano trascorsi almeno **90 giorni** dalla data di presentazione della denuncia del sinistro.

L'acconto non può comunque esser superiore ad **€ 400.000**, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando il criterio del valore allo stato d'uso ai beni assicurati.

Trascorsi **90 giorni** dal pagamento dell'anticipo, l'Assicurato può ottenere, qualora possa essere applicato il criterio di valutazione del valore a nuovo, un solo ulteriore anticipo che viene determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento

della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

77.1.11 – Limite massimo di indennizzo

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite, salvo i casi previsti dall'art.1914 Codice Civile.

77.1.12 – Ispezione delle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

77.1.13 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE A GARANZIE: RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO (R.C.F.); RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO (R.C.I)

SEZIONE B GARANZIE: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.); RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.); RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO (R.C.P.)

77.2 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di sinistro il *Contraente* (o l'*Assicurato*) ha l'obbligo:

- di avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure la *Compagnia* entro 3 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile);
- far seguito, nel più breve tempo possibile, con le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* sia venuto a conoscenza;
- informare la *Compagnia* delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'*Assicurato* ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della *Compagnia*;
- astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni in via stragiudiziale o con causa in corso senza il consenso preventivo della *Compagnia*, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
- darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori.

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O.), il *Contraente* (o l'*Assicurato*) deve:

- (per quanto ai sinistri infortuni) denunciare alla *Compagnia* entro 3 giorni dal suo accadimento soltanto i *sinistri*:
 - mortali
 - sotto inchiesta delle Autorità competenti
 - di cui è stata presentata richiesta di risarcimento.
- (per quanto alle malattie professionali) obbligatoriamente denunciare alla *Compagnia* l'insorgenza della malattia professionale e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

La *Compagnia* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'*Assicurato*, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* ai sensi di quanto previsto dalla presente sezione, una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione.

77.2.1 – Gestione della vertenza di danno e spese legali

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'*Assicurato*, **designando**, ove occorra, legali o tecnici e **avvalendosi** di tutti i diritti e le azioni spettanti

all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari a un quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia e Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse

La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato, nel comune interesse del buon esito della causa, entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

77.2.2 – Assicurazione parziale e tolleranza per le garanzie R.C.T., R.C.O. e R.C.P.

Se al momento del sinistro, in assenza di comunicazioni di variazione (ai sensi dell'art 23.5 – Condizioni di Operatività), si dovesse riscontrare che l'importo del **Fatturato** del **Contraente** (Fatturato consuntivo dell'ultimo rendiconto finanziario disponibile, rispetto all'effetto della polizza e/o delle successive modifiche contrattuali comunicate dal Contraente) **e/o il numero degli addetti, ecceda** la fascia dichiarata e/o il numero degli addetti dichiarati, la **Compagnia, per quanto alle garanzia R.C.T., R.C.O. R.C.P., applica la regola proporzionale** cioè risponde del danno in proporzione al maggior rischio sofferto (art.1907 del Codice Civile) e riduce la liquidazione in misura pari al 10%.

La **Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui** il fatturato riscontrato al momento del sinistro non ecceda del **15% (tolleranza)** la fascia di fatturato dichiarata e/o qualora il numero di addetti riscontrato al momento del sinistro non superi di oltre **1 addetto (tolleranza)** la fascia di appartenenza, come definita all'Art. 15 (Criteri per la determinazione del premio).

A titolo esemplificativo:

Fatturato dichiarato	Fatturato riscontrato	Differenza	Si applica la riduzione di indennizzo?
Fino a 300.000€	350.000€	50.000€	SI (maggiore della tolleranza ammessa del 15%)
Fino a 300.000€	3450.000€	30.000€	NO (coincide con la tolleranza ammessa del 15%)
Fino a 300.000€	330.000€	10.000€	NO (inferiore alla tolleranza ammessa del 15%)

A titolo esemplificativo:

Addetti dichiarati	Addetti riscontrati	differenza	Si applica la riduzione di indennizzo?
n. 3	n. 4	n. 1	No perché rientra nella tolleranza ammessa
n. 6	n. 8	n.2	SI perché supera la tolleranza ammessa (massimo 1 addetto) rispetto alla fascia iniziale di appartenenza (" fino a 6 addetti ")
n. 20	n. 21	n. 1	No perché rientra nella tolleranza, perché supera di solo n. 1 addetto la fascia iniziale di appartenenza (" oltre 6 e fino a 20 ")
n. 20	n. 22	n. 2	SI perché supera la tolleranza ammessa (massimo 1 addetto) rispetto alla fascia iniziale di appartenenza (" oltre 6 e fino a 20 ")

Non sarà ammessa alcuna tolleranza **qualora venga superato il fatturato di 11.500.000 € e/o venga superato il numero di 22 addetti** (fatta eccezione, se non preventivamente concordato e derogato dalla Compagnia con apposita appendice) in quanto il rischio non rientra nei requisiti di contratto ai sensi dell'Art. 9 – Requisiti di assicurabilità (in questo caso è un aggravamento di rischio ai sensi dell'Art. 10.2 – Aggravamento del rischio).

La *Compagnia* ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

77.2.3 – Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale l'*assicurazione* opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà

con altre imprese o persone (ai sensi dell'Art. 2055 Codice Civile).

A valere per tutte le sezioni, l'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

SEZIONE B GARANZIA: D&O

77.3 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di sinistro la società e gli amministratori dovranno:

- a) fornire comunicazione scritta alla Compagnia, ed a tale comunicazione sono subordinati gli obblighi della Compagnia stessa ai sensi della presente polizza, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza di:
 1. qualsiasi richiesta di risarcimento;
 2. qualsiasi manifestazione di volontà di ritenere responsabile un amministratore o la società;
 3. qualsiasi circostanza di cui gli amministratori o la società vengano a conoscenza che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento.

Se tale comunicazione viene effettuata dalla società e/o dagli amministratori durante il periodo di assicurazione relativamente ai precedenti punti 2) e 3), qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente sarà considerata dalla Compagnia come effettuata nel periodo di assicurazione.

Pertanto, qualora una *richiesta di risarcimento* od una o più circostanze che possano dar luogo ad una *richiesta di risarcimento* siano comunicate per iscritto alla *Compagnia* da parte degli *amministratori* o della *società* durante il periodo di assicurazione, esse saranno garantite, ai sensi della presente *polizza*, anche qualora le azioni od i procedimenti giudiziari ad esse relativi abbiano inizio successivamente al periodo di assicurazione.

- b) Gli amministratori e la società dovranno fornire alla Compagnia tutte le informazioni ed i documenti necessari e la collaborazione e l'assistenza che la Compagnia potrà ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una richiesta di risarcimento.
- c) Gli amministratori o la società, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non devono ammettere responsabilità in relazione a richieste di risarcimento o concordare l'entità di eventuali risarcimenti oppure sostenere costi, oneri e spese, senza il preventivo consenso scritto della compagnia.
- d) La Compagnia non potrà transigere alcuna richiesta di risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicurato. Tuttavia, qualora l'Assicurato rifiuti di accettare una transazione proposta o condivisa dalla Compagnia e decida di intraprendere azioni legali in relazione ad una richiesta di risarcimento, l'obbligo risarcitorio della Compagnia stessa per detta richiesta di risarcimento non potrà eccedere la somma a fronte del pagamento della quale essa avrebbe potuto essere definita, inclusi costi, oneri e spese.

Qualora il periodo di assicurazione scada in un giorno festivo, la comunicazione scritta di una richiesta di risarcimento ricevuta da parte della *Compagnia* nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza sarà considerata come una comunicazione pervenuta durante il periodo di assicurazione.

77.3.1 – Gestione delle circostanze e delle richieste di risarcimento

La *Compagnia* si riserva il diritto di approvare preventivamente la nomina dei legali e dei professionisti in genere da parte degli amministratori e della società in ogni caso di notificazione di una circostanza o di una richiesta di risarcimento compresa nell'ambito di applicazione della presente polizza.

77.3.2 – Determinazione delle somme risarcibili

La *Compagnia* corrisponde il **100%** della *perdita* verificatasi fino alla concorrenza del *massimale* annuale indicato in *polizza*. Tale somma rappresenta, indipendentemente dal momento in cui la *Compagnia* effettua il pagamento, l'importo massimo per il quale potrà essere chiamata a rispondere per tutte le perdite derivanti da tutte le richieste di risarcimento durante il periodo di assicurazione.

I costi, gli oneri e le spese di resistenza, nell'ambito di giudizi civili di cui al comma 3 dell'art. 1917 del Codice Civile sono limitati al **25%** del massimale indicato nella polizza e sono corrisposti entro lo stesso massimale, ferme restando che:

- nessun costo, onere e spesa potrà essere sostenuto dall'Assicurato senza il preventivo consenso scritto della *Compagnia*;
- i costi, gli oneri e le spese approvati dalla *Compagnia* saranno da quest'ultima rimborsati a fronte dell'esibizione di regolari fatture;
- i costi, gli oneri e le spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa non sono anticipabili da parte della *Compagnia* e saranno da questa rimborsati solo qualora tali procedimenti si siano conclusi con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato.

La *Compagnia* risarcirà le perdite nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verifichino più perdite concernenti le diverse coperture previste all'articolo 42 (Che cosa è assicurato D&O), la *Compagnia* risarcirà per prima la perdita imputabile agli amministratori.

77.3.3 – Assicurazione parziale e tolleranza

Per tale fattispecie, si applicano alla garanzia D&O integralmente le norme del paragrafo 77.2.2 (Assicurazione parziale e tolleranza per le garanzie R.C.T., R.C.O. e R.C.P.).

A valere per tutte le sezioni, l'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

SEZIONE A GARANZIA: FURTO

77.4 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di sinistro il **Contraente** (o l'**Assicurato**) ha l'obbligo di:

- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della Compagnia (art.1914 del Codice Civile);
- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno (art.1913 del Codice Civile);
- fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del sinistro, indicando la Compagnia assicurativa e il numero di polizza. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di titoli di credito; le relative spese sono a carico della Compagnia;
- darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori;

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

77.4.1 - Obblighi in attesa di liquidazione del sinistro

In attesa della liquidazione del sinistro, il **Contraente** (o l'**Assicurato**) deve:

- conservare i beni non rubati e le tracce del reato fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni rubati o danneggiati da fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi dal momento del sinistro;
- predisporre una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione di qualità, quantità e valore;
- mettere a disposizione del perito incaricato o della Compagnia qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi;
- dare avviso alla Compagnia dell'avvenuto recupero, in tutto o in parte, dei beni assicurati sottratti, appena ne abbia notizia.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

77.4.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve astenersi da:

- esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiarare esistenti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- alterare dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilitarne il progresso.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo.

77.4.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- direttamente dalla Compagnia con il Contraente, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti:
- fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono **nominare un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.**

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono divise a metà.

77.4.4 – Mandato dei periti

I *periti* devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate e se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 77.4 - Obblighi in caso di sinistro, delle presenti Norme;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 77.4.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati delle presenti Norme;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

77.4.5 – Operazioni peritali

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente paragrafo **74.4.3** (Procedura per la valutazione del danno), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo **74.4.4** (Mandato dei periti) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

77.4.6 – Determinazione del danno e valore dei beni assicurati

La garanzia può essere prestata in base al **valore a nuovo** o in base al **valore allo stato d'uso**.

Si applica il criterio di valutazione al valore a nuovo per:

- a) macchinario, attrezzatura, arredamento;
- b) cose particolari.

Si applica il criterio di valutazione al valore allo stato d'uso per:

- a) merci.

Per i *valori* si rimanda al paragrafo successivo **74.4.7** (Valori).

Se prestato il valore a nuovo, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) per il macchinario, attrezzatura, arredamento, è pari al costo di rimpiazzo dei beni sottratti o danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento (comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali), deducendo il valore dei recuperi.

La stima non è effettuata con il criterio del valore a nuovo nei seguenti casi:

- a.1) per *macchinario, attrezzatura e arredamento* relativi a reparti non in stato di attività;
- a.2) per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del *sinistro*; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo **valore allo stato d'uso** al momento del *sinistro*.

- b) per le cose particolari, è pari al costo di rimpiazzo delle cose particolari sottratte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle stesse.

In ogni caso la Compagnia non indennizza, per ciascun bene assicurato, importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del sinistro.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo determinato con il criterio di valutazione valore a nuovo, solo se procede:

1. al rimpiazzo del *contenuto*, purché questo avvenga **entro 12 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
2. al rimpiazzo o al rifacimento delle *cose particolari*, purché questo avvenga **entro 12 mesi** dalla data di accadimento del *sinistro*.

In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzato secondo il criterio del valore allo stato d'uso.

Se prestato il valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- c) per le merci, si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi le spese di trasporto e gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'Assicurato) meno il valore dei beni illesi, il valore dei residui e degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Qualora le valutazioni così formulate dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, vengono applicati questi ultimi. In caso di danno a merci vendute e in attesa di consegna, la Compagnia indennizza le merci stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.

Questo è valido a condizione che:

- le *merci* sottratte o danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti *merci*;
- le *merci* sottratte o danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.

77.4.7 – Valori

Per i **valori** rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione, la *Compagnia* non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, in caso di *sinistro* la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i valori per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, in caso di *sinistro* la *Compagnia* indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'*assicurato* abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

77.4.8 - Raccolte e collezioni

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

77.4.9 – Determinazione dell'indennizzo

L'*indennizzo* viene calcolato come segue:

- viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al paragrafo **77.4.6** (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- **sono detratti da tale ammontare eventuali franchigie o scoperti, se previsti;**
- **sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.**

77.4.10 – Recupero dei beni rubati

I beni recuperati divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per gli stessi.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'*Assicurato* ha la facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di venderli.

In quest'ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e vengono effettuati i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di denuncia del sinistro, la Compagnia è obbligata ad indennizzare soltanto i danni subiti ai beni stessi in conseguenza del sinistro.

L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di lasciare alla Compagnia i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico; la Compagnia ha il diritto di rifiutare pagando l'indennizzo dovuto.

77.4.11 – Riduzione delle somme assicurate

In caso di sinistro, la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell'indennizzo senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora la Compagnia decida invece di recedere dall'assicurazione Furto a seguito del sinistro stesso, la Compagnia rimborsa il premio imponibile pagato e non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

77.4.12 – Limite massimo di indennizzo

La Compagnia non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile (art.1914 del Codice Civile).

77.4.13 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il Contraente o l'Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

77.4.14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solamente dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE A GARANZIA: ASSISTENZA

77.5 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

Per usufruire delle prestazioni di assistenza l'Assicurato dovrà attivare la **Centrale Operativa**, contattandola preventivamente ai seguenti numeri telefonici **attivi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno**.

NUMERO VERDE (solo per le chiamate dall'Italia): 800 295 122
NUMERO NERO (per chiamate sia dall'Italia che dall'estero) 011 7425601

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente i nuovi riferimenti telefonici in caso di modifiche.

Il diritto all'erogazione delle prestazioni di assistenza decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia tempestivamente preso contatto con la *Centrale Operativa* al verificarsi del sinistro.

Al fine di ottenere un tempestivo intervento, l'Assicurato dovrà comunicare, oltre alle proprie generalità, i seguenti ulteriori dati:

- numero di Polizza;
- prestazione richiesta;
- ubicazione dell'immobile assicurato interessato dalla prestazione;
- recapito telefonico dove la *Centrale Operativa* provvederà a richiamarlo nel corso
- dell'assistenza;

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato comporta la decadenza dal diritto alla prestazione di assistenza.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della *Centrale Operativa*, risultasse impossibile reperire i tecnici/artigiani di cui alle prestazioni 1 (idraulico), 3 (elettricista), 5 (fabbro), 6 (serrandista), 7 (vetraio), la *Compagnia* provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese da egli sostenute per l'uscita dell'artigiano e per la sua manodopera, fino al massimale convenuto (vedasi paragrafo 44.1), **purché tali spese siano state preventivamente autorizzate.**

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla *Centrale operativa* non saranno in alcun caso rimborsate.

SEZIONE B GARANZIA: TUTELA LEGALE

77.6 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla *Compagnia* ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:

Per la richiesta di attivazione delle garanzie della presente polizza, l'Assicurato deve inviare alla *Compagnia*, **entro 30 giorni e comunque entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c.** secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l'intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO
E-Mail: areatutelalegale@globalassistance.it

Alla denuncia del Sinistro va allegata:

- una esaustiva descrizione dell'accaduto,
 - tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, ecc.),
 - l'anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici e-mail,
- Inoltre, l'Assicurato deve regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza.

77.6.1 - Determinazione del momento di insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

1. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del **primo evento che ha originato il diritto al risarcimento**. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione;

2. per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto**. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

77.6.2 - Definizione di un unico caso assicurativo

Si considerano a tutti gli effetti un *unico caso assicurativo*:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

77.6.3 - Pagamento delle spese

Il pagamento delle *spese legali* e peritali viene eseguito direttamente al professionista che ha erogato la prestazione professionale, salvo diverse pattuizioni tra le parti. La ritenuta di acconto viene versata all'Erario direttamente dalla Compagnia che provvederà in seguito all'invio al professionista della relativa certificazione.

77.6.4 - Recupero di somme anticipate dalla società

a. Spettano alla **Compagnia**, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

b. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 20, la **Compagnia** si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

SEZIONE B GARANZIA: CYBER RISK

77.7 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il **Contraente (l'Assicurato)** al fine di consentire la piena operatività della garanzia, in caso di *sinistro*, deve:

a) Contattare immediatamente il Service Provider incaricato, provvedendo inoltre a:

1. adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'*evento assicurato*;
2. fornire prova dell'*evento assicurato*;
3. fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del danno;
4. conservare e mettere a disposizione del Service Provider incaricato l'*hardware*, il software e i dati colpiti dall'*evento assicurato*;
5. rispettare tutte le raccomandazioni fornite dal *Service Provider* incaricato.

Qualsiasi contatto con il Service Provider che si riferisca ad una polizza non in regola con il pagamento del premio può comportare la fatturazione all'Assicurato delle spese sostenute dal Service Provider stesso per conto della Compagnia.

Il diritto al risarcimento decade qualora l'Assicurato, in caso di evento assicurato, non abbia preso contatto con il Service Provider.

- b) Comunicare per iscritto alla Compagnia, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, anche per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il contratto:**

1. qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;
2. qualsiasi circostanza che possa dare origine a una *richiesta di risarcimento* e/o ad un sinistro:
 - precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una *richiesta di risarcimento*;
 - fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno.

La *Compagnia*, laddove le circostanze comunicate siano sufficientemente dettagliate, considera qualsiasi *richiesta di risarcimento* che tragga origine da tali circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'*Assicurato* ha trasmesso alla *Compagnia* la predetta comunicazione di circostanze.

3. qualsiasi sinistro;
4. qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un *evento assicurato*.

L'Assicurato deve altresì

- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del sinistro;
- avvalersi degli avvocati indicati dalla *Compagnia*;
- consentire alla *Compagnia* l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

L'Assicurato non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi richiesta di risarcimento senza il preventivo consenso scritto della Compagnia.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

77.7.1 – Gestione delle Richieste di risarcimento

Qualora l'*Assicurato* rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dalla *Compagnia* e scelga di impugnare o proseguire i procedimenti legali in relazione ad una *richiesta di risarcimento* e/o di un *evento assicurato*, l'obbligo risarcitorio della *Compagnia* per detta richiesta di risarcimento e/o evento assicurato non potrà eccedere l'ammontare con il quale la richiesta di risarcimento e/o l'evento assicurato avrebbero potuto altrimenti essere definiti, inclusi costi e spese maturate con il suo consenso sino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare del massimale indicato nella polizza.

Nel caso in cui una richiesta di risarcimento risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, la *Compagnia* e l'*Assicurato* si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente polizza. Sulla base di questo accordo la *Compagnia* rimborserà costi e spese per la parte della perdita assicurata.

Qualsiasi somma pagata dalla *Compagnia* in base alla presente polizza **sarà restituita** alla *Compagnia* stessa da parte dell'*Assicurato* in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto alla copertura assicurativa.

77.7.2 – Assicurazione parziale e tolleranza per le garanzie Cyber Risk

Se al momento del sinistro, **in assenza di comunicazioni di variazione** (ai sensi dell'art 32.3 – Condizioni di Operatività) si dovesse riscontrare che il Fatturato del *Contraente* (Fatturato consuntivo dell'ultimo rendiconto finanziario disponibile, rispetto all'effetto della polizza e/o delle successive modifiche contrattuali comunicate dal *Contraente*) eccede la fascia di fatturato dichiarata, **la Compagnia, per quanto alla garanzia Cyber Risk, applica la regola proporzionale** cioè risponde del danno in proporzione al maggior rischio sofferto (art.1907 del Codice Civile) e riduce la liquidazione in misura pari al **10%**.

La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui la fascia di fatturato riscontrata al momento del sinistro non ecceda del **10%** (tolleranza) la fascia di fatturato dichiarata.

Non sarà ammessa alcuna tolleranza qualora venga superato il fatturato di 8.000.000 € in quanto il rischio non rientra nei requisiti di contratto ai sensi dell'Art. 9 – Requisiti di assicurabilità (in questo caso è un aggravamento di rischio ai sensi dell'Art. 10.2 – Aggravamento del rischio).

La *Compagnia* ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'*Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

77.7.3 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il risarcimento/indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

77.7.4 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la *Compagnia* rileva la non risarcibilità/indennizzabilità di un danno ai sensi di polizza, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'*Assicurato* il quale intenda far valere un diritto al risarcimento/indennizzo.

77.7.5 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che: esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto al risarcimento/indennizzo.

77.7.6 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di *richiesta di risarcimento* e/o di *evento assicurato*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di esso il risarcimento/indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

SEZIONE A GARANZIA: BUSINESS INTERRUPTION

77.8 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

Per la seguente sezione valgono i medesimi obblighi (da parte del *Contraente/Assicurato*) della Sezione A) “Danni Incendio e complementari” essendo l'interruzione forzata dell'*attività* una conseguenza indiretta di un *danno materiale e diretto* ai *beni* assicurati riferibili a tale sezione.

Inoltre, il *Contraente-Assicurato* deve: fornire a proprie spese alla *Compagnia*, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per la forzata interruzione dell'*attività*.

SEZIONE A GARANZIA: ELETTRONICA

77.9 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile** per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* (art.1914 del Codice Civile);
- darne avviso** all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla *Compagnia* **entro 5 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile);
- in caso di atti dolosi o sospetti tali**, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia **entro 5 giorni** dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando:
 - la data di accadimento del sinistro;
 - la causa conosciuta o presunta del sinistro;
 - l'entità stimata del danno.
 Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori**, darne avviso a ciascuno di essi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

77.9.1 - Obblighi in attesa di liquidazione del sinistro

In attesa della liquidazione del sinistro, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- conservare le tracce e i residui del sinistro necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati.
- predisporre, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- mettere a disposizione del perito incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La riparazione del danno può iniziare subito dopo l'avviso di cui all'art. 77.9 - Obblighi al momento del Sinistro, lettera b). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per il bene danneggiato limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

77.9.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve astenersi da:

- a) **esagerare** dolosamente l'ammontare del danno;
- b) **dichiarare** distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c) **occultare**, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) **adoperare** a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) **alterare** dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del Contraente o l'Assicurato comporta la perdita totale del diritto d'indennizzo.

77.9.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; **quelle del terzo perito sono divise a metà.**

77.9.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo **60.8** (Obblighi al momento del sinistro), della presente sezione;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 60.8.6- Determinazione del danno, delle presenti Norme;
- d) **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

77.9.5 – Operazioni peritali

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente paragrafo **77.9.3** (Procedura per la valutazione del danno), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo **77.9.4** (Mandato dei periti) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

77.9.6 – Determinazione del danno

Essendo prestata l'*assicurazione* nella forma a **primo rischio assoluto** l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro e il valore degli stessi dopo il sinistro.

Qualora sia prestata la garanzia aggiuntiva **B - Programmi in licenza d'uso**, se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene **entro un anno** dal sinistro, **decade il diritto all'indennizzo.**

Qualora sia prestata la garanzia aggiuntiva **C - Supporti di dati**, se la ricostituzione non è necessaria o non avviene **entro un anno** dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

77.9.7 – Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al precedente paragrafo **60.8.6** (Determinazione del danno);
2. se l'ammontare del danno risulta essere superiore alla *somma assicurata*, si considera la somma assicurata come

ammontare del danno;

3. sono detratti dall'ammontare eventuali franchigie o scoperti, se previsti;
4. sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.

77.9.8 – Limite massimo di indennizzo

La Compagnia non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile (art.1914 del Codice Civile).

77.9.9 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il Contraente o l'Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

77.9.10 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 78 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

(A valere per tutte le sezioni)

La *Compagnia*, verificata l'operatività dell'assicurazione (e la responsabilità dell'Assicurato per quanto alle garanzie della Sezione RCT), valutato il danno, accertata la legittimazione ne dà esito all'*Assicurato* **entro 30 giorni** dal ricevimento di tutta la necessaria documentazione e conclusione degli accertamenti peritali del caso, **salvo il caso in cui vi sia impugnazione del verbale peritale**.

Ove il danno risulti risarcibile a termini di polizza, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'Indennizzo (o provvede al pagamento del risarcimento, per quanto alle garanzie della Sezione Responsabilità civile) **entro 15 giorni** dalla restituzione della quietanza di indennizzo, inviata dalla *Compagnia* all'*Assicurato*, **debitamente firmata per accettazione** da quest'ultimo, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato**.

Spetta all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari che consentano alla Compagnia di poter procedere all'accertamento ed alla liquidazione del sinistro.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, è facoltà della *Compagnia* richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di polizza e **può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**.

l'*Assicurato* ha diritto di ottenere il pagamento del sinistro anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto dell'indennizzo**.

Se il Sinistro è imputabile a responsabilità di terzi, la Compagnia può esercitare il diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Per gli eventi rientranti nella Garanzia Tutela legale la *Compagnia*, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l'operatività della garanzia di *Polizza*, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Nel caso in cui la *fase stragiudiziale* non raggiunga una bonaria definizione, se le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale. Dal momento in cui il legale dell'Assicurato o l'Assicurato stesso comunica alla *Compagnia* la chiusura del caso assicurativo, la *Compagnia* provvederà al rimborso delle *spese legali* e peritali sostenute dall'Assicurato (se dovute) entro **15 giorni** dal ricevimento della quietanza di pagamento accettata dall'Assicurato.

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto.

Art. 1588 del Codice Civile (Perdita e deterioramento della cosa locata)	Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 del Codice Civile (Incendio di cosa assicurata)	Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Art. 1611 del Codice Civile (Incendio di casa abitata da più inquilini)	Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1892 del Codice Civile (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave)	Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione. L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 del Codice Civile (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)	Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 del Codice Civile (Assicurazione in nome o per conto di terzi)	Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Art. 1897 del Codice Civile (Diminuzione del rischio)	Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 del Codice Civile (Aggravamento del Rischio)	Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato. L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del Premio)	Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale)	Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 del Codice Civile (Assicurazione presso diversi Assicuratori)	Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.
Art. 1913 del Codice Civile (Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro)	L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio)	L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti
Art. 1915 del Codice Civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio)	L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 del Codice Civile (Diritto di surrogazione dell'assicuratore)	L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 del Codice Civile (Assicurazione della responsabilità civile)	Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore
Art. 2055 del Codice Civile (Responsabilità solidale)	Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art. 2222 del Codice Civile (Contratto d'opera)	Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Art. 2952 del Codice Civile (Prescrizione in materia di assicurazione)	Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

Art. 624 del Codice Penale (Furto)	Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la <i>multa</i> da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.
Art. 628 del Codice Penale (Rapina)	Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la <i>multa</i> da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della <i>multa</i> da euro 2.000 a euro 4.000: ▪ se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; ▪ se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire; ▪ se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinqies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della <i>multa</i> da euro 2.500 a euro 4.000. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 629 del Codice Penale (Estorsione)	Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la <i>multa</i> da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della <i>multa</i> da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 649 del Codice Penale (Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti)	Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; ▪ di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; ▪ di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

Il contratto prevede l'applicazione di **franchigie** e/o **scoperti** per la liquidazione del danno e l'indicazione di **massimali e limiti di indennizzo** entro cui la *Compagnia* si presta a liquidare le garanzie delle singole Sezioni. Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell'applicazione di scoperti, franchigie limiti di indennizzo e massimali, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:

Meccanismo di funzionamento del Massimale:

Massimale: € 50.000,00

Danno: € 60.000,00

Risarcimento: € **50.000,00**

Meccanismo di funzionamento della Franchigia (espressa in valore assoluto):

1° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 1.500,00 Franchigia: € 500,00 Indennizzo / Risarcimento: € 1.500,00 - € 500,00 = € 1.000,00
2° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 200,00 Franchigia: € 500,00 Nessun Indennizzo / Risarcimento è dovuto, perché l'ammontare del Danno è inferiore alla Franchigia
3° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 11.000,00 Franchigia: € 500,00 Indennizzo / Risarcimento: € 10.000,00 (ovvero pari al limite di indennizzo, in quanto l'importo dell'ammontare del Danno dedotta la Franchigia è superiore al limite massimo di Indennizzo / Risarcimento)

Meccanismo di funzionamento della Franchigia (espressa in giorni):

1° Esempio:	Somma assicurata / Massimale: € 10.000 Limite di Indennizzo: massimo 180 giorni Franchigia: primi 3 giorni Danno accertato: Noleggio di apparecchiature per 10 giorni a € 600 al giorno per un totale di spesa di € 6.000 <u>La compagnia paga (indennizzo):</u> • Nulla per i primi 3 giorni (franchigia) • € 500 per i 7 giorni successivi pari ad € 3.500
2° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Limite di Indennizzo: massimo 180 giorni Franchigia: primi 3 giorni Danno accertato: Noleggio di apparecchiature per 30 giorni a € 500 al giorno per un totale di spesa di € 15.000 <u>La compagnia paga (indennizzo):</u> • Nulla per i primi 3 giorni (franchigia) • € 500 per i 20 giorni successivi pari ad € 10.000 (essendo € 10.000 il massimale) • Per gli altri 7 giorni costo a carico dell'assicurato.
3° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Limite di Indennizzo: massimo 180 giorni Franchigia: primi 3 giorni Danno accertato: Noleggio di apparecchiature per 200 giorni a € 50 al giorno per un totale di spesa di € 10.000 <u>La compagnia paga (indennizzo):</u> • Nulla per i primi 3 giorni (franchigia) • € 50 per i 180 giorni successivi (essendo 180 i giorni massimi indennizzabili) pari ad € 9.000 • Per gli altri 17 giorni: costo a carico dell'assicurato.

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto:

1° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000 Danno accertato: € 10.000 Scoperto: 10% con il minimo di € 500 Indennizzo: € 10.000,00 – 10% = € 9.000
2° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000 Danno accertato: € 3.000 Scoperto: 10% con il minimo di € 500 Indennizzo: € 3.000 – € 500 = € 2.500 (in quanto lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
3° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00 Danno accertato: € 70.000 Scoperto: 10% con il minimo di € 500 Indennizzo: € 50.000 (in quanto l'importo del Danno accertato dedotto lo Scoperto è superiore all'importo del limite di indennizzo).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni, particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)

- b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
- c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

4. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

5. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.



7. DIFFUSIONE

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi

MODELLO UNICO_GA_IPPCP/2018.06

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Piazza Armando Diaz n. 6

20123 – Milano

Email: global.assistance@globalassistance.it

PEC: globalassistancespa@legalmail.it

Fax: 02/43335020

